



Documento di seduta

A9-0016/2024

30.1.2024

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001 (COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD))

Commissione giuridica

Relatrice: Marion Walsmann

Relatrice per parere della commissione associata a norma dell'articolo 57 del regolamento:

Danuta Maria Hübner, della commissione per il commercio internazionale

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	120
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	124
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE	126
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	185
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	258
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	259

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001 (COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0232),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0147/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2023¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori.
 - vista la relazione della commissione giuridica (A9-0016/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Testo della Commissione

(1) Il 25 novembre 2020 la Commissione ha pubblicato il suo piano d'azione sulla proprietà intellettuale³¹, in cui ha annunciato i suoi obiettivi di promuovere la trasparenza e la prevedibilità nella concessione di licenze per i brevetti essenziali (SEP), anche mediante il miglioramento del sistema di concessione di licenze per tali brevetti, a beneficio dell'industria e dei consumatori dell'UE, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI)³². Il piano d'azione è stato sostenuto dalle conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2021³³ e da una risoluzione del Parlamento europeo³⁴.

³¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE, del 25 novembre 2020, COM(2020) 760 final.

³² GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

³³ Conclusioni del Consiglio sulla politica in materia di proprietà intellettuale, approvate dal Consiglio (Economia e finanza) in occasione della riunione del 18 giugno 2021.

³⁴ Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 novembre 2021, sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE (2021/2007(INI)).

Emendamento

(1) Il 25 novembre 2020 la Commissione ha pubblicato il suo piano d'azione sulla proprietà intellettuale³¹, in cui ha annunciato i suoi obiettivi di promuovere la trasparenza e la prevedibilità nella concessione di licenze per i brevetti essenziali (SEP), anche mediante il miglioramento del sistema di concessione di licenze per tali brevetti, a beneficio dell'industria e dei consumatori dell'UE, in particolare delle **micro**, piccole e medie imprese (PMI)³². Il piano d'azione è stato sostenuto dalle conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2021³³ e da una risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021³⁴.

³¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE, del 25 novembre 2020, COM(2020) 760 final.

³² GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

³³ Conclusioni del Consiglio sulla politica in materia di proprietà intellettuale, approvate dal Consiglio (Economia e finanza) in occasione della riunione del 18 giugno 2021.

³⁴ Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 novembre 2021, sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE (2021/2007(INI)).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il presente regolamento si propone di migliorare la concessione di licenze per i brevetti SEP affrontando le cause della sua inefficienza, ad esempio la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i brevetti SEP, la determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e la concessione di licenze lungo la catena del valore, nonché l'uso limitato delle procedure di risoluzione delle controversie in relazione alle controversie sulle condizioni FRAND. Tutti questi elementi considerati nel loro insieme riducono l'equità e l'efficienza del sistema nel suo complesso e comportano costi amministrativi e di transazione troppo elevati. Attraverso il miglioramento della concessione di licenze per i brevetti SEP, il regolamento mira a incentivare la partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme e l'utilizzo generalizzato di tali tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell'internet delle cose (IoT). Il presente regolamento persegue quindi obiettivi complementari ma diversi rispetto alla protezione della concorrenza non falsata, obiettivo garantito dagli articoli 101 e 102 TFUE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di concorrenza.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il presente regolamento si propone di migliorare la concessione di licenze per i brevetti SEP affrontando le cause della sua inefficienza, ad esempio la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i brevetti SEP, la determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e la concessione di licenze lungo la catena del valore, nonché l'uso limitato delle procedure di risoluzione delle controversie in relazione alle controversie sulle condizioni FRAND. Tutti questi elementi considerati nel loro insieme riducono l'equità e l'efficienza del sistema nel suo complesso e comportano costi amministrativi e di transazione troppo elevati, ***il che riduce le risorse disponibili per gli investimenti nell'innovazione.*** Attraverso il miglioramento della concessione di licenze per i brevetti SEP, il regolamento mira a incentivare la partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme e l'utilizzo generalizzato di tali tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell'internet delle cose (IoT). Il presente regolamento persegue quindi obiettivi complementari ma diversi rispetto alla protezione della concorrenza non falsata, obiettivo garantito dagli articoli 101 e 102 TFUE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di concorrenza.

Emendamento

(2 bis) In molti casi le negoziazioni tra le parti per la concessione di licenze SEP si svolgono in buona fede, ma in alcuni casi i brevetti SEP divengono oggetto di

procedimenti giudiziari. Il presente regolamento ha l'obiettivo di fornire vantaggi sia ai titolari che agli utilizzatori di brevetti SEP dell'Unione, introducendo meccanismi studiati per affrontare due problematiche fondamentali: in primo luogo, le situazioni in cui gli utilizzatori di brevetti SEP ritardano o rifiutano in modo irragionevole licenze a condizioni FRAND; in secondo luogo, i casi in cui i titolari di brevetti SEP impongono royalty a condizioni non FRAND a causa del rischio di un'azione inibitoria e di una mancanza di trasparenza. È essenziale garantire che i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP agiscano in buona fede prima, durante e dopo le negoziazioni per la concessione delle licenze. Gli utilizzatori di brevetti SEP che utilizzano tecnologie standardizzate dovrebbero cercare proattivamente di ottenere una licenza dal titolare di brevetti SEP che possiede la tecnologia da essi utilizzata e i titolari di brevetti SEP dovrebbero concedere una licenza a condizioni FRAND a qualsiasi parte ne faccia richiesta, indipendentemente dalla posizione del potenziale licenziatario nella rispettiva catena del valore.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Le misure introdotte dal presente regolamento sono coerenti con gli obiettivi dell'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("accordo TRIPS") di promuovere l'innovazione tecnologica e la diffusione della tecnologia a reciproco vantaggio dei titolari di brevetti SEP e degli utenti, nonché con i principi di prevenzione dell'abuso dei diritti di proprietà

intellettuale e di adozione di misure per finalità di interesse pubblico. In particolare, secondo l'accordo TRIPS, un'eccezione ai diritti esclusivi conferiti da un brevetto è giustificata se non è indebitamente in contrasto con il normale sfruttamento di un brevetto e se non pregiudica in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del brevetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti che *sono* essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è

Emendamento

(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti, *in vigore in uno o più Stati membri, che un titolare di brevetti SEP ritiene* essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP *o un precedente titolare dei brevetti SEP in questione* si è impegnato *o meno* a

soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Per alcuni *casi d'uso* delle norme, ***ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless***, esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri *casi d'uso*, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a *casi d'uso* identificati ***di determinate norme o parti di esse per le*** quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze

Emendamento

(4) Per alcuni ***utilizzi*** delle norme esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri ***utilizzi***, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a ***utilizzi*** identificati ***nei*** quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Difficoltà o inefficienze significative nella concessione di licenze di brevetti SEP che incidono sul funzionamento del mercato interno potrebbero derivare, tra l'altro, da impedimenti sostanziali all'impiego, allo sviluppo, alla distribuzione o alla commercializzazione tempestivi ed efficaci di un prodotto, un servizio o una tecnologia, ma anche da ritardi irragionevoli, che comportano un indebito rinvio della conclusione di un accordo di licenza. Esse possono anche derivare da costi eccessivi, da molteplici liti, controversie o contenziosi legali che coinvolgono più di un titolare di brevetti SEP o di un utilizzatore di brevetti SEP, nonché da ostacoli all'innovazione laddove l'attuazione di una norma, compresa una sua eventuale mancata attuazione, ostacoli, limiti o riduca l'innovazione tecnologica o il progresso rispetto alle norme del settore.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere

(5) Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere

catene del valore del mercato unico, in particolare per *i casi d'uso* delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante per i fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione *di tecnologie innovative* o lo sviluppo di tecnologie *nascenti* e di *casi d'uso* emergenti. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e *i casi d'uso* rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP.

catene del valore del mercato unico, in particolare per *gli utilizzi* delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante per i fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione o lo sviluppo di tecnologie *innovative* e di *utilizzi* emergenti. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e *gli utilizzi* rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Poiché dovrebbe essere assunto un impegno FRAND per tutti i brevetti SEP dichiarati per qualsiasi norma destinata a un'applicazione ripetuta e continua, il significato di norma dovrebbe essere più ampio rispetto a quello previsto dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵.

³⁵ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,

Emendamento

(6) Poiché dovrebbe essere assunto un impegno FRAND per tutti i brevetti SEP dichiarati *essenziali* per qualsiasi norma destinata a un'applicazione ripetuta e continua, il significato di norma dovrebbe essere più ampio rispetto a quello previsto dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵.

³⁵ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,

2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La concessione di licenze a condizioni FRAND include la concessione di licenze esenti da royalty. Dato che la maggior parte dei problemi riguarda le politiche di concessione di licenze soggette a royalty, il presente regolamento non si applica alle licenze esenti da royalty.

Emendamento

(7) La concessione di licenze a condizioni FRAND, **che sono fondamentali nello sviluppo della società digitale**, include la concessione di licenze esenti da royalty. Dato che la maggior parte dei problemi riguarda le politiche di concessione di licenze soggette a royalty, il presente regolamento non si applica alle licenze esenti da royalty **di brevetti SEP, salvo quando tali brevetti SEP fanno parte di un portafoglio di brevetti oggetto di licenza per royalty.**

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Le norme aperte sono fondamentali per lo sviluppo della nostra società digitale, compreso lo sviluppo di software open source. Le norme aperte eliminano gli ostacoli all'interoperabilità, promuovono la scelta tra fornitori e tra soluzioni tecnologiche e garantiscono la concorrenza sul mercato e l'innovazione. Il presente regolamento si applica alle norme aperte senza disincentivare i titolari di brevetti SEP dall'innovare e dal partecipare all'elaborazione collaborativa

di norme aperte.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) *I pool di brevetti, in quanto soluzioni congiunte guidate dall'industria per la concessione di licenze di brevetto, sono vantaggiosi per il mercato e le imprese coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP, tra cui figurano i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP. Detti pool rappresentano un'opzione prevedibile ed equa per la concessione di licenze relative a tecnologie brevettate essenziali per una norma, poiché consentono di raggiungere un accordo su un insieme di condizioni ampiamente accettabili per la concessione di licenze fra imprese di tutto il mondo. Dal momento che si occupano dei brevetti SEP, i pool di brevetti dovrebbero anche rispettare le condizioni FRAND e dovrebbero altresì offrire piena trasparenza in merito ai brevetti trattati dal loro portafoglio, idealmente concedendone la licenza a tutti i licenziatari interessati indipendentemente dalla loro posizione nella catena del valore e preferibilmente includendo tutti i brevetti SEP inerenti alla norma.*

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) *Mentre il controllo della concorrenza in relazione ai pool di brevetti è già stato eseguito, persiste*

incertezza sulla compatibilità dei gruppi di negoziazione di licenziatari costituiti da utilizzatori di brevetti SEP. Tali gruppi possono semplificare il processo di negoziazione, riducendo gli oneri amministrativi e garantendo una maggiore uniformità ed equità delle condizioni di concessione delle licenze per tutti gli utilizzatori di brevetti SEP partecipanti. I gruppi di negoziazione di licenziatari sono vantaggiosi soprattutto per le PMI. La Commissione dovrebbe pertanto esaminare l'impatto concorrenziale di tali gruppi e analizzare le condizioni che essi dovrebbero soddisfare per essere conformi alla normativa in materia di concorrenza, evitando al contempo il rischio di offrire opzioni "dilatatorie" ("hold-out") agli utilizzatori di brevetti SEP partecipanti.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per facilitare l'attuazione del presente regolamento, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dovrebbe svolgere i compiti di cui trattasi attraverso un centro di competenza. L'EUIPO dispone di una vasta esperienza nella gestione di banche dati, registri elettronici e meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sono elementi essenziali delle funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento. È **necessario dotare** il centro di competenza **delle** risorse umane e finanziarie **necessarie** perché possa svolgere i suoi compiti.

Emendamento

(12) ***In quanto agenzia dell'Unione europea responsabile dei diritti di proprietà intellettuale e*** per facilitare l'attuazione del presente regolamento, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dovrebbe svolgere i compiti di cui trattasi attraverso un centro di competenza. L'EUIPO dispone di una vasta esperienza nella gestione di banche dati, registri elettronici e meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sono elementi essenziali delle funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento. È **essenziale garantire che** il centro di competenza **disponga dei mezzi necessari, tra cui le** risorse umane e finanziarie, perché possa svolgere i suoi compiti ***in modo efficace.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) La concessione di licenze per i brevetti SEP potrebbe causare attriti nelle catene del valore non ancora esposte a tali brevetti. È dunque importante che il centro di competenza svolga attività di sensibilizzazione alla concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione, anche tramite un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi. Tra gli altri fattori figurano la capacità dei fabbricanti a monte di trasferire il costo della licenza per un brevetto SEP e la possibile incidenza delle clausole di indennizzo esistenti a valle all'interno della catena del valore. Il quadro previsto dal presente regolamento dovrebbe promuovere la leadership tecnologica dell'UE in materia di innovazione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico *e una banca dati elettronica* contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, *compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici* sui brevetti SEP. *Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e*

(13) Il centro di competenza dovrebbe, *da un lato*, istituire e amministrare un registro elettronico contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri. *Il registro elettronico dovrebbe fungere da repertorio di base ed essere concepito per essere il punto di riferimento principale per gli utenti, fornendo a titolo gratuito informazioni di base sui brevetti SEP. Dall'altro lato*, il centro di competenza dovrebbe *inoltre istituire e amministrare una banca dati elettronica che fornisca*

agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

informazioni facilmente accessibili nell'ambito di un insieme di dati più ampio e completo il cui accesso potrebbe essere condizionato al pagamento di una tassa ragionevole e proporzionata. Le autorità pubbliche, compresi gli organi giurisdizionali, dovrebbero avere accesso alle informazioni contenute nella banca dati a titolo gratuito. Anche le istituzioni accademiche dovrebbero poter richiedere l'accesso alle informazioni a titolo gratuito a certe condizioni. Il registro elettronico e la banca dati elettronica dovrebbero offrire un elevato livello di certezza del diritto.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI e alle start-up. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione

delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il centro di competenza dovrebbe essere soggetto alle norme dell'Unione in materia di accesso ai documenti e di protezione dei dati. I suoi compiti dovrebbero essere concepiti per aumentare la trasparenza, rendendo disponibili a tutti i portatori di interessi le informazioni esistenti sui brevetti SEP in modo centralizzato e sistematico. *È* quindi opportuno trovare un equilibrio tra l'accesso pubblico e gratuito alle informazioni di base e la necessità di finanziare il funzionamento del centro di competenza. ***Per coprire i costi di manutenzione dovrebbe essere addebitata una tassa di registrazione per accedere alle informazioni dettagliate contenute nella banca dati, come i risultati delle verifiche del carattere essenziale e le relazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND.***

Emendamento

(14) Il centro di competenza dovrebbe essere soggetto alle norme dell'Unione in materia di accesso ai documenti e di protezione dei dati. I suoi compiti dovrebbero essere concepiti per aumentare la trasparenza, rendendo disponibili a tutti i portatori di interessi le informazioni esistenti sui brevetti SEP in modo centralizzato e sistematico. ***Sarebbe*** quindi opportuno trovare un equilibrio tra l'accesso pubblico e gratuito alle informazioni di base e la necessità di finanziare il funzionamento del centro di competenza.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Conoscere l'importo totale della royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua

Emendamento

(15) Conoscere l'importo totale della royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua

volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche **il titolare** dei brevetti SEP a pianificare il rendimento atteso dall'investimento. La pubblicazione della royalty aggregata prevista e delle condizioni standard di licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. **È pertanto necessario rendere pubbliche le** informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e **le** condizioni FRAND standard per la concessione di licenze.

volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche **i titolari** dei brevetti SEP a pianificare il rendimento atteso dall'investimento **e gli utilizzatori di brevetti SEP a stimare il costo dell'integrazione della norma nei loro prodotti**. La pubblicazione della royalty aggregata prevista e delle condizioni standard di licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. **Pertanto, gli utilizzatori e i titolari di brevetti SEP trarrebbero vantaggio dalla pubblicazione delle** informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e **sulle** condizioni FRAND standard per la concessione di licenze.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. Ad eccezione **dei casi d'uso** di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti, il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il

Emendamento

(16) I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma **per la quale chiedono il riconoscimento del carattere essenziale** o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. Ad eccezione **degli utilizzi** di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti, il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo

processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata. ***Infine è importante garantire la presenza di un terzo indipendente, ossia di un esperto, che possa raccomandare una royalty aggregata. I titolari e/o gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere al centro di competenza una perizia sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore.***

caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) I titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere che il centro di competenza fornisca tramite una terza parte indipendente una perizia non vincolante

sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) In linea con i principi e gli obiettivi generali di trasparenza, partecipazione e accesso alla normazione europea, il registro **centralizzato** dovrebbe rendere pubbliche le informazioni sul numero di brevetti SEP applicabili a una norma, sulla titolarità di tali brevetti e sulle parti della norma coperte dai brevetti SEP. Il registro e la banca dati conterranno informazioni su norme, prodotti, processi, servizi e sistemi che utilizzano la norma, sui brevetti SEP in vigore nell'UE, sulle condizioni FRAND standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP o su eventuali programmi per la concessione di licenze, anche collettive,

Emendamento

(17) In linea con i principi e gli obiettivi generali di trasparenza, partecipazione e accesso alla normazione europea, il registro **elettronico** dovrebbe rendere pubbliche le informazioni sul numero di brevetti SEP applicabili a una norma, sulla titolarità di tali brevetti e sulle parti della norma coperte dai brevetti SEP. Il registro e la banca dati conterranno informazioni su norme, prodotti, processi, servizi e sistemi che utilizzano la norma, sui brevetti SEP in vigore nell'UE, sulle condizioni FRAND standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP o su eventuali programmi per la concessione di licenze, anche collettive,

nonché sul carattere essenziale. Per i titolari di brevetti SEP il registro garantirà la trasparenza in merito ai brevetti SEP rilevanti, alla loro quota rispetto alla totalità di brevetti SEP dichiarati per la norma in questione e alle caratteristiche della norma coperte dai brevetti. I titolari di brevetti SEP saranno in condizioni di comprendere meglio il rapporto tra i loro portafogli e quelli di altri titolari di brevetti SEP. Tale aspetto è importante non solo per le negoziazioni con gli utilizzatori, ma anche per la concessione di licenze incrociate con altri titolari di brevetti SEP. Il vantaggio per gli utilizzatori è che il registro rappresenterà una fonte affidabile di informazioni sui brevetti SEP, anche per quanto riguarda i titolari di brevetti da cui l'utilizzatore potrebbe dover ottenere una licenza. Rendere disponibili tali informazioni nel registro contribuirà anche a ridurre la durata delle discussioni tecniche durante la prima fase delle negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP.

nonché sul carattere essenziale. Per i titolari di brevetti SEP il registro garantirà la trasparenza in merito ai brevetti SEP rilevanti, alla loro quota rispetto alla totalità di brevetti SEP dichiarati per la norma in questione e alle caratteristiche della norma coperte dai brevetti. I titolari di brevetti SEP saranno in condizioni di comprendere meglio il rapporto tra i loro portafogli e quelli di altri titolari di brevetti SEP. Tale aspetto è importante non solo per le negoziazioni con gli utilizzatori, ma anche per la concessione di licenze incrociate con altri titolari di brevetti SEP. Il vantaggio per gli utilizzatori è che il registro rappresenterà una fonte affidabile di informazioni sui brevetti SEP, anche per quanto riguarda i titolari di brevetti da cui l'utilizzatore potrebbe dover ottenere una licenza. Rendere disponibili tali informazioni nel registro contribuirà anche a ridurre la durata delle discussioni tecniche durante la prima fase delle negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Per garantire la trasparenza riguardo ai brevetti SEP, è opportuno imporre ai titolari di registrare i loro brevetti essenziali per la norma per la quale è aperta la registrazione. I titolari di brevetti SEP dovrebbero registrare i loro brevetti entro sei mesi dalla data in cui il centro di competenza ha aperto la registrazione o, se anteriore, dalla data di concessione dei brevetti SEP in questione. ***In caso di registrazione tempestiva, i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere in grado di riscuotere le royalty e chiedere il risarcimento dei danni per gli usi e le violazioni avvenuti prima della***

Emendamento

(19) Per garantire la trasparenza riguardo ai brevetti SEP, è opportuno imporre ai titolari di registrare i loro brevetti essenziali per la norma per la quale è aperta la registrazione. I titolari di brevetti SEP dovrebbero registrare i loro brevetti entro sei mesi dalla data in cui il centro di competenza ha aperto la registrazione o, se anteriore, dalla data di concessione dei brevetti SEP in questione. ***I titolari di brevetti SEP possono riscuotere le royalty anche se il loro brevetto SEP non è registrato, ma dovrebbero poter chiedere il risarcimento dei danni per gli usi e le violazioni***

registrazione.

avvenuti prima della registrazione *in caso di registrazione tempestiva, purché il loro ammontare sia stato fissato in conformità alle condizioni di determinazione FRAND stabilite nel presente regolamento.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) *I titolari di brevetti SEP possono effettuare la registrazione dopo la scadenza del termine indicato. In tal caso i titolari di brevetti SEP non dovrebbero però essere in grado di riscuotere le royalty né di chiedere il risarcimento dei danni per il periodo di ritardo.*

Emendamento

(20) *In caso di mancata registrazione da parte dei titolari di brevetti SEP entro il termine indicato, il centro di competenza dovrebbe notificare al titolare di brevetti SEP che, in caso di ulteriori ritardi nella registrazione dei suoi brevetti, dopo un periodo di tolleranza di un mese, detto titolare non dovrebbe essere in grado di intentare un'azione in relazione al suo brevetto fino al completamento della registrazione.*

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) I titolari di brevetti SEP dovrebbero assicurarsi che le registrazioni dei loro brevetti siano aggiornate. È opportuno che gli aggiornamenti siano registrati entro sei mesi per i cambiamenti rilevanti, ad esempio per quanto riguarda la titolarità, gli accertamenti sull'annullamento del brevetto o altri cambiamenti applicabili derivanti da impegni contrattuali o da decisioni di autorità pubbliche. *Il mancato aggiornamento può comportare la sospensione della registrazione dei brevetti SEP dal registro.*

Emendamento

(22) I titolari di brevetti SEP dovrebbero assicurarsi che le registrazioni dei loro brevetti siano aggiornate. È opportuno che gli aggiornamenti siano registrati entro sei mesi per i cambiamenti rilevanti, ad esempio per quanto riguarda la titolarità, gli accertamenti sull'annullamento del brevetto o altri cambiamenti applicabili derivanti da impegni contrattuali o da decisioni di autorità pubbliche. *In caso di mancato aggiornamento della registrazione, il centro di competenza dovrebbe notificare al titolare del brevetto SEP che, qualora vi siano ulteriori ritardi*

nell'aggiornamento della sua registrazione, dopo un periodo di tolleranza di un mese il suo brevetto SEP può essere sospeso.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento.

Emendamento

(23) Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento. ***Per garantire la trasparenza, dovrebbe essere resa pubblica una registrazione delle modifiche apportate al registro dei brevetti SEP.***

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) È necessario garantire che la registrazione e gli obblighi previsti dal presente regolamento non vengano elusi cancellando il brevetto SEP dal registro. Nel caso in cui un valutatore ritenga che un brevetto SEP iscritto nel

corrispondente registro non sia essenziale, solo il titolare del brevetto SEP può richiederne la cancellazione dal registro e può farlo solo una volta che si sia concluso il processo di campionamento annuale e che sia stata stabilita e pubblicata la proporzione di brevetti realmente essenziali del campione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Per garantire una qualità ancora più elevata del registro ed evitare un eccesso di registrazioni, dovrebbero essere effettuate verifiche del carattere essenziale anche in modo aleatorio da valutatori indipendenti selezionati in base a criteri oggettivi che saranno determinati dalla Commissione. È opportuno verificare il carattere essenziale di un solo brevetto SEP di una stessa famiglia di brevetti.

Emendamento

(24) Per garantire una qualità ancora più elevata del registro ed evitare un eccesso di registrazioni, dovrebbero essere effettuate verifiche del carattere essenziale anche in modo aleatorio da valutatori indipendenti e ***imparziali*** selezionati in base a criteri oggettivi che saranno determinati dalla Commissione. È opportuno verificare il carattere essenziale di un solo brevetto SEP di una stessa famiglia di brevetti.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) I titolari o gli utilizzatori di brevetti SEP possono inoltre indicare ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati da sottoporre a verifica del carattere essenziale. Se viene confermato il carattere essenziale dei brevetti SEP preselezionati, i titolari di tali brevetti possono utilizzare questa conferma nelle negoziazioni e come prova dinanzi a un organo giurisdizionale, fatto salvo il diritto degli utilizzatori di contestare dinanzi agli organi giurisdizionali il carattere essenziale di un

Emendamento

(26) ***Prima di registrare i loro brevetti, i titolari di brevetti SEP possono presentare volontariamente al centro di competenza i propri brevetti SEP per le verifiche del carattere essenziale. Dopo la registrazione,*** i titolari o gli utilizzatori di brevetti SEP possono inoltre indicare ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati da sottoporre a verifica del carattere essenziale. Se viene confermato il carattere essenziale dei brevetti SEP preselezionati, i titolari di tali brevetti possono utilizzare

brevetto SEP registrato. I brevetti SEP selezionati non avrebbero alcuna influenza sul processo di campionamento, in quanto il campione dovrebbe essere selezionato tra tutti i brevetti SEP registrati di ciascuno dei titolari di tali brevetti. Se un brevetto SEP preselezionato viene selezionato anche per il campione, dovrebbe essere effettuata una sola verifica del carattere essenziale. Le verifiche del carattere essenziale non dovrebbero essere ripetute sui brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.

questa conferma nelle negoziazioni e come prova dinanzi a un organo giurisdizionale, fatto salvo il diritto degli utilizzatori di contestare dinanzi agli organi giurisdizionali il carattere essenziale di un brevetto SEP registrato. I brevetti SEP selezionati non avrebbero alcuna influenza sul processo di campionamento, in quanto il campione dovrebbe essere selezionato tra tutti i brevetti SEP registrati di ciascuno dei titolari di tali brevetti. Se un brevetto SEP preselezionato viene selezionato anche per il campione, dovrebbe essere effettuata una sola verifica del carattere essenziale. Le verifiche del carattere essenziale non dovrebbero essere ripetute sui brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) È opportuno che nel registro figurino **tutte** le valutazioni del carattere essenziale dei brevetti SEP effettuate da soggetti indipendenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, ad esempio attraverso i pool di brevetti, così come le determinazioni del carattere essenziale da parte delle autorità giudiziarie. Tali brevetti SEP non dovrebbero essere sottoposti a una nuova verifica del carattere essenziale una volta che al centro di competenza sono stati forniti gli elementi di prova a sostegno delle informazioni contenute nel registro.

Emendamento

(27) È opportuno che nel registro figurino le valutazioni del carattere essenziale dei brevetti SEP effettuate da soggetti indipendenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, ad esempio attraverso i pool di brevetti, così come le determinazioni del carattere essenziale da parte delle autorità giudiziarie. Tali brevetti SEP non dovrebbero essere sottoposti a una nuova verifica del carattere essenziale una volta che al centro di competenza sono stati forniti gli elementi di prova a sostegno delle informazioni contenute nel registro, ***a meno che il valutatore non abbia motivi oggettivi, basati su elementi di prova sufficienti, per ritenere che la precedente verifica del carattere essenziale fosse inesatta. I titolari di brevetti SEP o i pool di brevetti dovrebbero inoltre poter effettuare la valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Il centro di competenza pubblicherà i risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi positivi o negativi, nel registro e nella banca dati. I risultati delle verifiche del carattere essenziale non saranno giuridicamente vincolanti. Qualsiasi controversia successiva inerente al carattere essenziale ***dovrebbe quindi essere risolta*** dinanzi all'organo giurisdizionale competente. I risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi richiesti dal titolare di un brevetto SEP o basati su un campione, possono invece essere utilizzati per dimostrare il carattere essenziale di tali brevetti SEP nelle negoziazioni, nei pool di brevetti e dinanzi agli organi giurisdizionali.

Emendamento

(29) Il centro di competenza pubblicherà i risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi positivi o negativi, nel registro e nella banca dati. I risultati delle verifiche del carattere essenziale non saranno giuridicamente vincolanti. ***Dovrebbe quindi essere possibile risolvere*** qualsiasi controversia successiva inerente al carattere essenziale dinanzi all'organo giurisdizionale competente. I risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi richiesti dal titolare di un brevetto SEP o basati su un campione, possono invece essere utilizzati per dimostrare il carattere essenziale di tali brevetti SEP ***o altri criteri pertinenti*** nelle negoziazioni, nei pool di brevetti e dinanzi agli organi giurisdizionali.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) È necessario garantire che la registrazione e i conseguenti obblighi previsti dal presente regolamento non vengano elusi cancellando il brevetto SEP dal registro. Nel caso in cui un valutatore ritenga che un brevetto SEP iscritto nel corrispondente registro non sia essenziale, solo il titolare del brevetto SEP può richiederne la cancellazione dal registro e può farlo solo una volta che si sia concluso il processo di campionamento annuale e che sia stata stabilita e pubblicata la proporzione di brevetti

Emendamento

soppresso

realmente essenziali del campione.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Le finalità dell'impegno FRAND sono facilitare l'adozione e l'uso della norma rendendo disponibili i brevetti SEP agli utilizzatori a condizioni eque *e* ragionevoli e garantire ai titolari di brevetti SEP un rendimento equo e ragionevole della loro innovazione. Le azioni di esecuzione avviate dai titolari di brevetti SEP o le azioni intentate dagli utilizzatori in seguito al rifiuto del titolare di un brevetto SEP di concedere la licenza dovrebbero quindi avere come obiettivo ultimo la conclusione di un accordo di licenza FRAND. A tale proposito l'obiettivo principale del regolamento è facilitare le negoziazioni e la risoluzione extragiudiziale delle controversie, con possibili vantaggi per entrambe le parti. Garantire l'accesso a metodi rapidi, equi ed efficienti dal punto di vista dei costi per risolvere le controversie relative alle condizioni FRAND dovrebbe giovare sia ai titolari di brevetti SEP che agli utilizzatori. A tale proposito un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie correttamente funzionante che permetta di determinare le condizioni FRAND (determinazione delle condizioni FRAND) può offrire vantaggi significativi a tutte le parti. Le parti possono chiedere la determinazione delle condizioni FRAND per dimostrare che la propria offerta è equa, ragionevole e non discriminatoria, oppure per fornire una garanzia, quando assumono impegni in buona fede.

Emendamento

(31) Le finalità dell'impegno FRAND sono facilitare l'adozione e l'uso della norma rendendo disponibili i brevetti SEP agli utilizzatori a condizioni eque, ragionevoli *e non discriminatorie* e garantire ai titolari di brevetti SEP un rendimento equo e ragionevole della loro innovazione. Le azioni di esecuzione avviate dai titolari di brevetti SEP o le azioni intentate dagli utilizzatori in seguito al rifiuto del titolare di un brevetto SEP di concedere la licenza dovrebbero quindi avere come obiettivo ultimo la conclusione di un accordo di licenza FRAND. A tale proposito l'obiettivo principale del regolamento è facilitare le negoziazioni e la risoluzione extragiudiziale delle controversie, con possibili vantaggi per entrambe le parti. Garantire l'accesso a metodi rapidi, equi ed efficienti dal punto di vista dei costi per risolvere le controversie relative alle condizioni FRAND dovrebbe giovare sia ai titolari di brevetti SEP che agli utilizzatori. A tale proposito un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie correttamente funzionante che permetta di determinare le condizioni FRAND (determinazione delle condizioni FRAND) può offrire vantaggi significativi a tutte le parti. Le parti possono chiedere la determinazione delle condizioni FRAND per dimostrare che la propria offerta è equa, ragionevole e non discriminatoria, oppure per fornire una garanzia, quando assumono impegni in buona fede.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe semplificare e accelerare le negoziazioni relative a tali condizioni e ridurre i costi. È opportuno che sia l'EUIPO ad amministrare la procedura. Il centro di competenza dovrebbe stilare un elenco di conciliatori che soddisfino i criteri di competenza e indipendenza stabiliti e creare un repertorio di relazioni non riservate (la versione riservata delle relazioni sarà accessibile solo alle parti e ai conciliatori). I conciliatori dovrebbero essere persone neutrali di comprovata esperienza nella risoluzione di controversie e con una profonda comprensione degli aspetti economici della concessione di licenze a condizioni FRAND.

Emendamento

(32) La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe semplificare e accelerare le negoziazioni relative a tali condizioni e ridurre i costi ***di transazione per tutti i portatori di interessi***. È opportuno che sia l'EUIPO ad amministrare la procedura. Il centro di competenza dovrebbe stilare un elenco di conciliatori che soddisfino i criteri di competenza e indipendenza stabiliti e creare un repertorio di relazioni non riservate (la versione riservata delle relazioni sarà accessibile solo alle parti e ai conciliatori). I conciliatori dovrebbero essere persone neutrali ***e imparziali*** di comprovata esperienza nella risoluzione di controversie e con una profonda comprensione degli aspetti economici della concessione di licenze a condizioni FRAND. ***Dovrebbero essere previste norme e procedure intese a definire i conflitti di interessi e i meccanismi per la gestione di eventuali conflitti di tale genere.***

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) ***La*** determinazione delle condizioni FRAND ***rappresenterebbe*** un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. L'obbligo di

Emendamento

(33) ***Nel caso in cui una o più parti avviino una*** determinazione delle condizioni FRAND, ***essa dovrebbe rappresentare*** un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle

avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima di iniziare il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono *i casi d'uso di* norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND.

condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima di iniziare il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono *gli utilizzi delle* norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) *Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito.* Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND *o non si impegni a rispettare l'esito di tale determinazione,* l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura *per la determinazione delle condizioni FRAND e che si impegnano a rispettarne l'esito* dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

Emendamento

(34) Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di *incontrarsi in un contesto neutro, ad esempio dinanzi a un panel di conciliatori, e di* raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione

(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. ***A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle parti dovrebbe inoltre*** poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in

Emendamento

(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. ***Le parti dovrebbero*** poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Quando danno avvio alla determinazione delle condizioni FRAND, le parti dovrebbero selezionare un **conciliatore** dall'elenco istituito a tale scopo. In caso di disaccordo, la scelta del **conciliatore** spetterebbe al centro di competenza. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe concludersi entro nove mesi, il periodo di tempo necessario per garantire che la procedura rispetti i diritti delle parti pur rimanendo sufficientemente rapida da evitare ritardi nella conclusione delle licenze. Le parti possono accordarsi in qualsiasi momento durante il processo, con la conseguente chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

(36) Quando danno avvio alla determinazione delle condizioni FRAND, le parti dovrebbero selezionare un **panel di conciliatori** dall'elenco istituito a tale scopo. In caso di disaccordo, la scelta **dei membri del panel di conciliatori** spetterebbe al centro di competenza. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe concludersi entro nove mesi, il periodo di tempo necessario per garantire che la procedura rispetti i diritti delle parti pur rimanendo sufficientemente rapida da evitare ritardi nella conclusione delle licenze. Le parti possono accordarsi in qualsiasi momento durante il processo, con la conseguente chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Una volta nominato il **conciliatore**, il centro di conciliazione dovrebbe deferire a quest'ultimo la determinazione delle condizioni FRAND affinché valuti se la richiesta contenga le informazioni

Emendamento

(37) Una volta nominato il **panel di conciliatori**, il centro di conciliazione dovrebbe deferire a quest'ultimo la determinazione delle condizioni FRAND affinché valuti se la richiesta contenga le

necessarie e comunichi il calendario della procedura alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.

informazioni necessarie e comunichi il calendario della procedura alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Il **conciliatore** dovrebbe esaminare le comunicazioni e i suggerimenti delle parti per la determinazione delle condizioni FRAND e prendere in considerazione le diverse fasi negoziali ed altre circostanze rilevanti. Il **conciliatore**, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, dovrebbe poter richiedere alle parti di presentare gli elementi di prova che ritiene necessari per lo svolgimento delle sue funzioni. Dovrebbe inoltre essere in grado di esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, nonché le informazioni e i documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.

Emendamento

(38) Il **panel di conciliatori** dovrebbe esaminare le comunicazioni e i suggerimenti delle parti per la determinazione delle condizioni FRAND e prendere in considerazione le diverse fasi negoziali ed altre circostanze rilevanti. Il **panel di conciliatori**, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, dovrebbe poter richiedere alle parti di presentare gli elementi di prova che ritiene necessari per lo svolgimento delle sue funzioni. Dovrebbe inoltre essere in grado di esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, nonché le informazioni e i documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Se una parte non partecipa alla determinazione delle condizioni FRAND dopo la nomina del **conciliatore**, l'altra parte può chiedere che sia posta fine a tale procedura o che il conciliatore adotti una raccomandazione per la determinazione delle condizioni FRAND sulla base delle

Emendamento

(39) Se una parte non partecipa alla determinazione delle condizioni FRAND dopo la nomina del **panel di conciliatori**, l'altra parte può chiedere che sia posta fine a tale procedura o che il conciliatore adotti una raccomandazione per la determinazione delle condizioni FRAND

informazioni che è stato in grado di esaminare.

sulla base delle informazioni che è stato in grado di esaminare.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Se una parte avvia un procedimento in una giurisdizione esterna all'Unione che porta all'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive riguardanti la stessa norma soggetta alla determinazione delle condizioni FRAND e il suo utilizzo, o che include brevetti SEP della stessa famiglia di quelli soggetti alla determinazione delle condizioni FRAND e che coinvolge in qualità di parte una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND, prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND il **conciliatore** o, se quest'ultimo non è stato nominato, il centro di competenza dovrebbe essere in grado di porre fine alla procedura su richiesta dell'altra parte.

Emendamento

(40) Se una parte avvia un procedimento in una giurisdizione esterna all'Unione che porta all'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive riguardanti la stessa norma soggetta alla determinazione delle condizioni FRAND e il suo utilizzo, o che include brevetti SEP della stessa famiglia di quelli soggetti alla determinazione delle condizioni FRAND e che coinvolge in qualità di parte una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND, prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND il **panel di conciliatori** o, se quest'ultimo non è stato nominato, il centro di competenza dovrebbe essere in grado di porre fine alla procedura su richiesta dell'altra parte.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Al termine della procedura, il **conciliatore** dovrebbe presentare una proposta di raccomandazione delle condizioni FRAND. Entrambe le parti dovrebbero avere la possibilità di accettare o rifiutare la proposta. Se le parti non trovano un accordo e/o non accettano la proposta, il **conciliatore** dovrebbe elaborare una relazione sulla determinazione delle condizioni FRAND, redigendone una versione riservata e una

Emendamento

(41) Al termine della procedura, il **panel di conciliatori** dovrebbe presentare una proposta di raccomandazione delle condizioni FRAND. Entrambe le parti dovrebbero avere la possibilità di accettare o rifiutare la proposta. Se le parti non trovano un accordo e/o non accettano la proposta, il **panel di conciliatori** dovrebbe elaborare una relazione sulla determinazione delle condizioni FRAND, redigendone una versione riservata e una

non riservata. La versione non riservata della relazione dovrebbe contenere la proposta di condizioni FRAND e la metodologia utilizzata e dovrebbe essere trasmessa al centro di competenza per la pubblicazione, in modo che serva da riferimento per qualsiasi successiva determinazione delle condizioni FRAND tra le parti e altri portatori di interessi coinvolti in negoziazioni simili. La relazione avrebbe quindi il duplice scopo di incoraggiare le parti a trovare un accordo e di garantire la trasparenza sul processo e sulle condizioni FRAND raccomandate in caso di disaccordo.

non riservata. La versione non riservata della relazione dovrebbe contenere la proposta di condizioni FRAND e la metodologia utilizzata e dovrebbe essere trasmessa al centro di competenza per la pubblicazione, in modo che serva da riferimento per qualsiasi successiva determinazione delle condizioni FRAND tra le parti e altri portatori di interessi coinvolti in negoziazioni simili. La relazione avrebbe quindi il duplice scopo di incoraggiare le parti a trovare un accordo e di garantire la trasparenza sul processo e sulle condizioni FRAND raccomandate in caso di disaccordo.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Il regolamento rispetta i diritti di proprietà intellettuale dei titolari di brevetti (articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), sebbene includa una restrizione alla possibilità di ottenere protezione per un brevetto SEP che non sia stato registrato entro un certo termine e introduca l'obbligo di procedere alla determinazione delle condizioni FRAND prima di far valere in giudizio i singoli brevetti SEP. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE permette di limitare l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità. Secondo la giurisprudenza consolidata, i diritti fondamentali possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste ultime rispondano ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere l'essenza stessa dei diritti così garantiti³⁹. In tal senso, il presente regolamento risponde a un

Emendamento

(42) Il regolamento rispetta i diritti di proprietà intellettuale dei titolari di brevetti, **in linea con l'articolo 17**, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, sebbene includa una restrizione alla possibilità di ottenere protezione per un brevetto SEP che non sia stato registrato entro un certo termine e introduca l'obbligo di procedere alla determinazione delle condizioni FRAND prima di far valere in giudizio i singoli brevetti SEP. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE permette di limitare l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità. Secondo la giurisprudenza consolidata, i diritti fondamentali possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste ultime rispondano ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere l'essenza stessa dei diritti così garantiti³⁹. In tal senso, il

interesse pubblico in quanto fornisce informazioni e garantisce risultati uniformi, aperti e prevedibili sui brevetti SEP a livello di Unione, a beneficio dei titolari e degli utilizzatori di brevetti SEP, nonché degli utilizzatori finali. L'obiettivo è la diffusione della tecnologia a vantaggio reciproco dei titolari e degli utilizzatori dei brevetti SEP. Inoltre le norme sulla determinazione delle condizioni FRAND sono temporanee e quindi limitate; il loro obiettivo è migliorare e snellire il processo ma non sono in definitiva vincolanti⁴⁰.

³⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1979, Hauer/Land Rheinland-Pfalz, C-44/79, ECLI:EU:C:1979:290, punto 32; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1989, Hermann Schröder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Gronau, C-256/87, ECLI:EU:C:1999:332, punto 15, e sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1989, Hubert Wachauf/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, C-5/88, ECLI:EU:C:1989:321, punti 17 e 18.

⁴⁰ La procedura di conciliazione segue le condizioni per il ricorso obbligatorio alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie come condizione per la ricevibilità di un'azione giudiziaria, come stabilito nella sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Alassini e altri, cause riunite da C-317/08 a C-320/08, e nella sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli/Banco Popolare Società Cooperativa, C-75/16, tenendo conto delle specificità della concessione delle licenze per i brevetti SEP.

presente regolamento risponde a un interesse pubblico in quanto fornisce informazioni e garantisce risultati uniformi, aperti e prevedibili sui brevetti SEP a livello di Unione, a beneficio dei titolari e degli utilizzatori di brevetti SEP, nonché degli utilizzatori finali. L'obiettivo è la diffusione della tecnologia a vantaggio reciproco dei titolari e degli utilizzatori dei brevetti SEP. Inoltre le norme sulla determinazione delle condizioni FRAND sono temporanee e quindi limitate; il loro obiettivo è migliorare e snellire il processo ma non sono in definitiva vincolanti⁴⁰.

³⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1979, Hauer/Land Rheinland-Pfalz, C-44/79, ECLI:EU:C:1979:290, punto 32; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1989, Hermann Schröder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Gronau, C-256/87, ECLI:EU:C:1999:332, punto 15, e sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1989, Hubert Wachauf/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, C-5/88, ECLI:EU:C:1989:321, punti 17 e 18.

⁴⁰ La procedura di conciliazione segue le condizioni per il ricorso obbligatorio alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie come condizione per la ricevibilità di un'azione giudiziaria, come stabilito nella sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Alassini e altri, cause riunite da C-317/08 a C-320/08, e nella sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli/Banco Popolare Società Cooperativa, C-75/16, tenendo conto delle specificità della concessione delle licenze per i brevetti SEP.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 43

(43) La determinazione delle condizioni FRAND è coerente anche con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto l'utilizzatore e il titolare dei brevetti SEP conservano pienamente tale diritto. In caso di mancata registrazione entro il termine prescritto, l'esclusione del diritto all'effettiva tutela dei diritti è limitata e necessaria e risponde a obiettivi di interesse generale. Come confermato dalla CGUE⁴¹, una disposizione che preveda una procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie come condizione per l'accesso agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri è considerata compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva. La determinazione delle condizioni FRAND segue le condizioni per la procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie delineate nelle sentenze della CGUE, tenendo conto delle caratteristiche particolari della concessione di licenze per i brevetti SEP.

⁴¹ Sentenza della Corte di giustizia del 18

(43) La determinazione delle condizioni FRAND è coerente anche con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto l'utilizzatore e il titolare dei brevetti SEP conservano pienamente tale diritto. In caso di mancata registrazione entro il termine prescritto, l'esclusione del diritto all'effettiva tutela dei diritti è limitata e necessaria e risponde a obiettivi di interesse generale. Come confermato dalla CGUE⁴¹, una disposizione che preveda una procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie come condizione per l'accesso agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri è considerata compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva. La determinazione delle condizioni FRAND segue le condizioni per la procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie delineate nelle sentenze della CGUE, tenendo conto delle caratteristiche particolari della concessione di licenze per i brevetti SEP. ***La procedura di determinazione delle condizioni FRAND consente inoltre il deposito di una cauzione da parte del presunto autore della violazione come provvedimento provvisorio di natura finanziaria, che può essere richiesto per evitare gravi limitazioni alle attività del presunto autore della violazione e assicurare che l'altra parte riceva l'importo corrispondente in caso di azione di risarcimento dei danni. Inoltre, la determinazione delle condizioni FRAND non pregiudica in alcun modo la possibilità per il titolare di un brevetto SEP di ricevere un risarcimento per una violazione verificatasi durante la determinazione delle condizioni FRAND nell'ambito di un successivo procedimento giudiziario.***

⁴¹ Sentenza della Corte di giustizia del 18

marzo 2010, Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) e Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08), cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, ECLI:EU:C:2010:146, e sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa, C-75/16, ECLI:EU:C:2017:457.

marzo 2010, Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) e Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08), cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, ECLI:EU:C:2010:146, e sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa, C-75/16, ECLI:EU:C:2017:457.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Nel determinare le royalty aggregate e le condizioni FRAND, i conciliatori dovrebbero tenere conto in particolare dell'acquis dell'Unione e delle sentenze della Corte di giustizia in materia di brevetti SEP, nonché degli orientamenti elaborati ai sensi del presente regolamento, delle linee direttrici orizzontali⁴² e della comunicazione adottata dalla Commissione nel 2017 dal titolo "Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali"⁴³. *I* conciliatori **dovrebbero** inoltre prendere in considerazione eventuali perizie sulla royalty aggregata o, in assenza di queste, **dovrebbero** chiedere informazioni alle parti prima di formulare le proprie proposte finali.

⁴² Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).

Emendamento

(44) Nel determinare le royalty aggregate e le condizioni FRAND, i conciliatori dovrebbero tenere conto in particolare dell'acquis dell'Unione e delle sentenze della Corte di giustizia in materia di brevetti SEP, nonché degli orientamenti elaborati ai sensi del presente regolamento, delle linee direttrici orizzontali⁴² e della comunicazione adottata dalla Commissione nel 2017 dal titolo "Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali"⁴³. **Il panel di** conciliatori **dovrebbe** inoltre prendere in considerazione eventuali perizie sulla royalty aggregata o, in assenza di queste, **dovrebbe** chiedere informazioni alle parti prima di formulare le proprie proposte finali.

⁴² Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).

⁴³ Comunicazione della Commissione — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali (COM(2017) 712 final del 29.11.2017).

⁴³ Comunicazione della Commissione — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali (COM(2017) 712 final del 29.11.2017).

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) La concessione di licenze per i brevetti SEP potrebbe causare attriti nelle catene del valore non ancora esposte a tali brevetti. È dunque importante che il centro di competenza svolga attività di sensibilizzazione alla concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione. Tra gli altri fattori figurano la capacità dei fabbricanti a monte di trasferire a valle il costo della licenza per un brevetto SEP e la possibile incidenza delle clausole di indennizzo esistenti all'interno della catena del valore.

Emendamento

soppresso

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

(45 bis) Al fine di evitare un possibile impatto negativo sulle imprese stabilite nell'Unione che partecipano e concorrono con successo allo sviluppo delle tecnologie globali attraverso la normazione, la Commissione dovrebbe valutare l'impatto che il sistema di verifica del carattere essenziale, il sistema di determinazione delle royalty aggregate e il sistema di determinazione delle condizioni FRAND hanno sulla

Emendamento

competitività dei titolari di brevetti SEP dell'Unione a livello mondiale. Sulla base dell'esito di tale valutazione, la Commissione dovrebbe, se necessario, presentare una proposta legislativa al fine di adattare i sistemi. Il ruolo dei pool di brevetti, compresi quelli creati dagli utilizzatori di brevetti SEP, dovrebbe essere esaminato dalla Commissione al fine di valutarne l'impatto una volta entrato in vigore il presente regolamento, in particolare in termini di effetti sulla competitività sul mercato.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero comunque agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. I brevetti SEP delle micro e piccole imprese non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano. Anche gli utilizzatori che sono PMI dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a

Emendamento

(46) Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero comunque ***anche*** agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio ***minori oneri amministrativi***, tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione, ***in modo che siano maggiormente in grado di occuparsi delle questioni relative ai brevetti SEP nonché dello sviluppo delle norme***. I brevetti SEP delle micro e piccole imprese ***e delle start-up*** non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano. Anche gli utilizzatori che sono PMI ***e start-***

incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.

up dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND. ***In tale contesto, è importante garantire che le PMI e le start-up beneficino di uno sportello unico istituito dal centro di competenza incaricato di individuare i licenziatari e i licenzianti pertinenti per le PMI e di fornire loro consulenza a titolo gratuito sui brevetti SEP. A tal fine, il centro di competenza dovrebbe istituire un polo di assistenza per le PMI e le start-up in materia di concessione di licenze per i brevetti SEP che potrebbe anche, a determinate condizioni, fornire assistenza per quanto riguarda il sostegno giudiziario, ad esempio mettendo a disposizione un rappresentante legale a titolo gratuito durante i procedimenti giudiziari.***

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) Sebbene sia opportuno concedere vantaggi alle PMI, questi non dovrebbero dare adito a usi impropri. A tale riguardo gli aggregatori di brevetti, che possono essere caratterizzati da un modello commerciale di tipo "ottenere e affermare" e che hanno lo scopo di generare entrate attraverso diritti di licenza, royalty e risarcimento dei danni, non dovrebbero beneficiare di esenzioni e dell'assistenza del centro di competenza previsto dal presente regolamento.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Considerando 46 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 ter) ***I meccanismi di sostegno, come ad esempio i voucher per la PI a favore delle PMI, si sono rivelati efficaci nell'aiutare le PMI a tutelare i propri diritti di PI. Il periodo di applicazione di detti meccanismi dovrebbe essere esteso oltre il 2024.***

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli elementi da iscrivere nel registro, alla determinazione delle pertinenti norme esistenti o all'individuazione ***dei casi d'uso*** delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei

(47) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli elementi da iscrivere nel registro, alla determinazione delle pertinenti norme esistenti o all'individuazione ***degli utilizzi*** delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei

gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁴⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁴⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. È altresì opportuno che la Commissione determini le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali è possibile registrare brevetti SEP. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵.

Emendamento

(48) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. ***I valutatori e i conciliatori dovrebbero possedere requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l'esperienza sufficienti per esercitare le loro funzioni.*** È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. È altresì opportuno che la Commissione determini le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali è possibile registrare brevetti SEP. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento

(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵.

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione ***nei confronti della quale*** il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) ***e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,***

a) dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;

b) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 66.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono ***in vigore in uno o più Stati membri e che il titolare di un brevetto SEP ritiene*** essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione, ***dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che*** il titolare del brevetto SEP si sia impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND).

Testo della Commissione

3. Gli articoli 17 e 18 e l'articolo 34, paragrafo 1, non si applicano **ai brevetti SEP nella misura in cui sono utilizzati nei casi d'uso** individuati dalla Commissione in conformità al paragrafo 4.

Emendamento

3. Gli articoli 17 e 18 e l'articolo 34, paragrafo 1, non si applicano **qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che le trattative per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda utilizzi** individuati **di determinate norme o di parti di esse. Tali utilizzi, norme e parti di esse sono individuati secondo la procedura di cui all'articolo 65 ter.**

Emendamento 56

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. **Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse, ai fini del paragrafo 3.**

Emendamento

4. **Fatto salvo il paragrafo 2, il presente regolamento si applica anche ai brevetti in vigore in uno o più Stati membri che il titolare di un brevetto SEP ritiene essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze di brevetti SEP per taluni utilizzi, norme e parti di esse. Tali utilizzi, norme e parti di esse sono individuati secondo la procedura di cui all'articolo 65 quater.**

Emendamento 57

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Il presente regolamento si applica ai **titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri.**

Emendamento

5. Il presente regolamento **non** si applica ai **brevetti SEP soggetti a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, salvo quando tali brevetti SEP fanno parte di un portafoglio di brevetti oggetto di licenza per royalty.**

Emendamento 58

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1**

Testo della Commissione

(1) "brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto essenziale per una norma;

Emendamento

(1) "brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto **che un titolare di brevetti SEP ritiene** essenziale per una norma;

Emendamento 59

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3**

Testo della Commissione

(3) "norma": una specifica tecnica, adottata da un'organizzazione di normazione, per applicazione ripetuta o continua, **alla quale non è obbligatorio conformarsi;**

Emendamento

(3) "norma": una specifica tecnica, adottata da un'organizzazione di normazione, per applicazione ripetuta o continua;

Emendamento 60

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) "utilizzo": uno scenario specifico in cui una specifica tecnologia standardizzata o uno specifico metodo

standardizzato sono applicati per soddisfare una determinata finalità o funzione di un prodotto, di un processo, di un servizio o di un sistema, indipendentemente dal livello della catena del valore;

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

(6) "titolare di un brevetto SEP": il titolare di un brevetto SEP o la persona che detiene una licenza esclusiva per un brevetto SEP in uno o più Stati membri;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

(7) "utilizzatore": la persona fisica o giuridica che utilizza o intende utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema;

Emendamento

(7) "utilizzatore": la persona fisica o giuridica che utilizza o intende utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema ***sul mercato dell'Unione***;

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione

(10) "royalty aggregata": l'importo ***massimo della royalty*** per tutti i brevetti essenziali per una norma;

Emendamento

(10) "royalty aggregata": l'importo ***totale corrisposto o da corrispondere per la concessione di*** tutti i brevetti essenziali per una norma;

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(10 bis) "esente da royalty":
disponibile senza il pagamento di una
royalty o senza un accordo in merito a
qualsiasi altra considerazione, di natura
economica o meno;**

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) "pool di brevetti": un ente creato mediante un accordo **con cui** due o più titolari di brevetti SEP **si concedono** reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o **li danno** in licenza a terzi;

(11) "pool di brevetti": un ente creato mediante un accordo **tra** due o più titolari di brevetti SEP **o un consorzio in cui più titolari di brevetti SEP concordano di concedersi** reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o **di darli** in licenza a terzi;

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) "tabella delle rivendicazioni": **una presentazione della** corrispondenza tra gli elementi (caratteristiche) di una rivendicazione brevettuale e almeno un requisito o una raccomandazione di una norma;

(13) "tabella delle rivendicazioni": **un documento che mostra la** corrispondenza tra gli elementi (caratteristiche) di una rivendicazione brevettuale e almeno un requisito o una raccomandazione di una norma;

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 16

Testo della Commissione

(16) "famiglia di brevetti": un insieme di *documenti brevettuali riguardanti la stessa invenzione e i cui membri hanno le stesse priorità;*

Emendamento

(16) "famiglia di brevetti": un insieme di *domande di brevetto aventi almeno una priorità in comune, compresi i documenti prioritari stessi;*

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) "*conciliatore*": *qualsiasi persona nominata per mediare tra le parti nella determinazione di una royalty aggregata in conformità all'articolo 17, per operare in un panel che fornisce un parere su una royalty aggregata a norma dell'articolo 18 e per partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND a norma del titolo VI, che è indipendente e imparziale e non ha conflitti di interessi diretti né indiretti;*

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) "*valutatore*": *qualsiasi persona nominata per svolgere verifiche del carattere essenziale a norma del titolo V che è indipendente e imparziale e non ha conflitti di interessi diretti né indiretti;*

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(17 quater) "valutatore inter pares":
qualsiasi persona nominata per condurre
una valutazione inter pares che è
indipendente e imparziale e non ha
conflitti di interessi diretti né indiretti;**

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(18 bis) "aggregatore di brevetti":
un soggetto che deriva i suoi profitti
principalmente dall'applicazione di
brevetti o dalla concessione di licenze per
i brevetti, ivi compresi danni o
riconoscimenti economici derivanti
dall'aggregazione di tali brevetti, e che
non partecipa alla produzione, alla
fabbricazione, alla vendita o alla
distribuzione di prodotti o servizi che
utilizzano le invenzioni brevettate, né alla
ricerca e allo sviluppo di tali invenzioni,
che non è un istituto di istruzione o di
ricerca, né un'organizzazione di
trasferimento delle tecnologie intesa ad
agevolare la commercializzazione di
innovazioni tecnologiche da essa stessa
generate, e che non è un inventore
singolo che aggrega brevetti
originariamente riconosciuti o brevetti
relativi a tecnologie che ha
originariamente sviluppato in prima
persona;**

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) creare e mantenere un registro elettronico e una banca dati elettronica per i brevetti SEP;

Emendamento

a) creare e mantenere un registro elettronico e una banca dati elettronica per i brevetti SEP **in conformità agli articoli 4 e 5**;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) istituire e gestire elenchi di valutatori e conciliatori;

Emendamento

b) istituire e gestire elenchi di valutatori e conciliatori **in conformità all'articolo 27**;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) creare e amministrare un sistema di valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP;

Emendamento

c) creare e amministrare un sistema di valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP **in conformità agli articoli da 28 a 33**;

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) impostare e amministrare il processo per la determinazione delle condizioni FRAND;

Emendamento

d) impostare e amministrare il processo per la determinazione delle condizioni FRAND **in conformità agli articoli da 34 a 58**;

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) amministrare un processo per la determinazione delle royalty aggregate;

Emendamento

f) amministrare un processo per la determinazione delle royalty aggregate **e l'agevolazione di accordi in relazione a tali royalty in conformità agli articoli 17 e 18;**

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g – punto i

Testo della Commissione

i) pubblicando i risultati e i pareri motivati relativi alle verifiche del carattere essenziale e **le relazioni** non **riservate** sulle determinazioni delle condizioni FRAND;

Emendamento

i) pubblicando i risultati e i pareri motivati relativi alle verifiche del carattere essenziale e **i pareri** non **riservati** sulle determinazioni delle condizioni FRAND **in conformità all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 57, paragrafo 3;**

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g – punto ii

Testo della Commissione

ii) dando accesso alla giurisprudenza (compresa la risoluzione alternativa delle controversie) sui brevetti SEP, anche delle giurisdizioni di paesi terzi;

Emendamento

ii) dando accesso alla giurisprudenza (compresa la risoluzione alternativa delle controversie) sui brevetti SEP, anche delle giurisdizioni di paesi terzi, **in conformità all'articolo 13, paragrafo 3;**

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g – punto iii

Testo della Commissione

iii) raccogliendo informazioni non riservate sulle metodologie di determinazione delle condizioni FRAND e sulle royalty FRAND;

Emendamento

iii) raccogliendo informazioni non riservate sulle metodologie di determinazione delle condizioni FRAND e sulle royalty FRAND **in conformità all'articolo 13, paragrafi 4 e 5;**

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g – punto iv

Testo della Commissione

iv) dando accesso alla normativa sui brevetti SEP dei paesi terzi;

Emendamento

iv) dando accesso alla normativa sui brevetti SEP dei paesi terzi **in conformità all'articolo 12;**

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

h) offrire alle PMI corsi di formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP;

Emendamento

h) **istituire e mantenere un polo di assistenza per le PMI e le start-up in materia di brevetti SEP** e offrire alle PMI **e alle start-up** corsi di formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP **in conformità all'articolo 61;**

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

j) **sensibilizzare alla** concessione di licenze per i brevetti SEP, **compresa la** concessione di licenze per i brevetti SEP **nella catena del valore.**

Emendamento

j) **creare un gruppo di lavoro dedicato alle condizioni di** concessione di licenze per i brevetti SEP **nella catena del valore e sensibilizzare alla** concessione di

licenze per i brevetti SEP.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **È istituito** un registro dell'Unione per i brevetti SEP ("il registro").

Emendamento

1. **Il centro di competenza istituisce e mantiene in formato elettronico** un registro dell'Unione per i brevetti SEP ("il registro").

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Il registro è mantenuto in formato elettronico dal centro di competenza.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'identificazione dei brevetti SEP registrati, compreso il paese di registrazione e il numero di brevetto;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) la versione della norma, la specifica tecnica e le sezioni della specifica tecnica

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

per le quali il brevetto è considerato essenziale;

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) se il titolare del brevetto SEP fa parte di **un gruppo di** società, il nome, l'indirizzo e i dati di contatto della società madre;

Emendamento

f) se il titolare del brevetto SEP è **un'affiliata, una controllata o** fa parte di **una o più** società, il nome, l'indirizzo e i dati di contatto della società madre;

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione

h) l'esistenza di eventuali condizioni standard **pubbliche**, comprese le politiche in materia di royalty e sconti del titolare del brevetto SEP;

Emendamento

h) l'esistenza di eventuali condizioni standard **disponibili al pubblico**, comprese le politiche in materia di royalty, **esenzioni da royalty** e sconti del titolare del brevetto SEP;

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione

i) l'esistenza di eventuali condizioni standard **pubbliche** per la concessione alle PMI di licenze per i brevetti SEP;

Emendamento

i) l'esistenza di eventuali condizioni standard **disponibili al pubblico** per la concessione alle PMI **e alle start-up** di licenze per i brevetti SEP;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione

j) la disponibilità a concedere licenze attraverso i pool di brevetti, se del caso;

Emendamento

j) la disponibilità a concedere licenze attraverso i pool di brevetti **e il nome del rispettivo pool di brevetti**, se del caso;

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) informazioni indicanti se sia stata effettuata una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares, **e** un riferimento **al risultato**;

Emendamento

c) **eventuali** informazioni indicanti se sia stata effettuata una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares, **e, a meno che non sia possibile a causa di limiti contrattuali concordati tra le parti, anche** un riferimento **all'esito della verifica del carattere essenziale**;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

d) informazioni sull'eventualità che il brevetto SEP sia scaduto **o** sia stato annullato da una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro;

Emendamento

d) informazioni sull'eventualità che il brevetto SEP sia scaduto, sia stato annullato **o sia stato ritenuto inapplicabile** da una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro;

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione

f) la data di pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 19,

Emendamento

f) la data di pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 19,

paragrafo 1, *in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 7, l'articolo 15, paragrafo 4, e l'articolo 18, paragrafo 11;*

paragrafo 1;

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Prima della registrazione dei propri brevetti, i titolari di brevetti SEP possono presentare volontariamente al centro di competenza i propri brevetti SEP ai fini della verifica del carattere essenziale.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il centro di competenza *crea* e gestisce una banca dati elettronica per i brevetti SEP.

1. Il centro di competenza *istituisce* e gestisce una banca dati elettronica per i brevetti SEP.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le condizioni standard *pubbliche*, comprese le politiche in materia di royalty e sconti del titolare del brevetto SEP ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b), se disponibili;

b) le condizioni standard *disponibili al pubblico*, comprese le politiche in materia di royalty, *esenzioni da royalty* e sconti del titolare del brevetto SEP ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b), se disponibili;

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) le condizioni standard **pubbliche** per la concessione di licenze per i brevetti SEP alle PMI ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, se disponibili;

Emendamento

c) le condizioni standard **disponibili al pubblico** per la concessione di licenze per i brevetti SEP alle PMI **e alle start-up** ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, **incluso l'accesso esente da royalty**, se disponibili;

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) le informazioni su prodotti, processi, servizi o sistemi e utilizzi noti ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera **b**);

Emendamento

d) le informazioni su prodotti, processi, servizi o sistemi e utilizzi **e, ove disponibili, eventuali dati di mercato** noti ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera **a**);

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'accesso alle informazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere f), h), i), j) e k), può essere soggetto al pagamento di una tassa.

Emendamento

3. L'accesso alle informazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere f), h), i), j) e k), **è disponibile ai terzi previa registrazione presso il centro di competenza e** può essere soggetto al pagamento di una tassa **ragionevole, come stabilito all'articolo 63.**

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità pubbliche, compresi gli organi giurisdizionali, hanno invece pieno accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 2 a titolo gratuito, previa registrazione presso il centro di competenza.

Emendamento

4. Le autorità pubbliche, compresi gli organi giurisdizionali, hanno invece pieno accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 2 a titolo gratuito, previa registrazione presso il centro di competenza. ***Anche le istituzioni accademiche possono richiedere l'accesso alle informazioni a titolo gratuito solo al fine di svolgere compiti accademici.***

Emendamento 101

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati rimangano riservati presenta una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata.

Emendamento

1. La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati rimangano riservati presenta ***una dichiarazione motivata per giustificare questa riservatezza e, ove ragionevolmente possibile***, una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata.

Emendamento 102

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Su richiesta, il centro di competenza rilascia certificati di registrazione o copie certificate dei dati e dei documenti contenuti nel registro o nella banca dati. I certificati di registrazione e le copie certificate possono essere soggetti al

Emendamento

5. Su richiesta, il centro di competenza rilascia certificati di registrazione o copie certificate dei dati e dei documenti contenuti nel registro o nella banca dati. I certificati di registrazione e le copie certificate possono essere soggetti al

pagamento di una tassa.

pagamento di una tassa *ragionevole*.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione

a) le informazioni relative ai prodotti, ai processi, ai servizi o ai sistemi in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o cui è destinato ad essere applicato, per tutti gli utilizzi esistenti o potenziali di una norma, nella misura in cui tali informazioni sono note al titolare del brevetto SEP;

Emendamento

a) le informazioni relative ai prodotti, ai processi, ai servizi o ai sistemi in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o cui è destinato ad essere applicato, per tutti gli utilizzi esistenti o potenziali di una norma, ***e, ove disponibili, eventuali dati di mercato***, nella misura in cui tali informazioni sono note al titolare del brevetto SEP;

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione

b) se disponibili, le relative condizioni standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP, comprese le politiche in materia di royalty e sconti, entro sette mesi dalla data in cui il centro di competenza apre la registrazione per la norma e l'utilizzo in questione.

Emendamento

b) se disponibili, le relative condizioni standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP, comprese le politiche in materia di royalty, ***esenzione da royalty*** e sconti, entro sette mesi dalla data in cui il centro di competenza apre la registrazione per la norma e l'utilizzo in questione.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Informazioni sul carattere essenziale

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione

a) la decisione definitiva sul carattere essenziale di un brevetto SEP registrato emessa da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, entro *sei* mesi **dalla pubblicazione di tale** decisione;

Emendamento

a) la decisione definitiva sul carattere essenziale di un brevetto SEP registrato emessa da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, entro **due mesi dopo che la** decisione è **diventata definitiva**;

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione

b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate **prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]** da un valutatore indipendente nell'ambito di un pool, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.

Emendamento

b) **altre** eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate da un valutatore indipendente, **ad esempio** nell'ambito di un pool **di brevetti**, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. I pool di brevetti pubblicano sui loro siti web almeno le informazioni seguenti e ne danno comunicazione al centro di competenza:

Emendamento

1. I pool di brevetti pubblicano sui loro siti web almeno le informazioni seguenti, **accurate e aggiornate**, e ne danno comunicazione al centro di competenza:

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera g

Testo della Commissione

g) l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti **o l'ente**;

Emendamento

g) l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti;

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera h

Testo della Commissione

h) le politiche in materia di royalty e di sconti per categoria di prodotti;

Emendamento

h) le politiche in materia di royalty, **esenzione da royalty** e di sconti per **utilizzo, comprese le informazioni sul calcolo delle royalty per ciascun titolare di brevetto SEP nel pool e il canone di royalty aggregato, se applicabile**;

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera i

Testo della Commissione

i) gli accordi di licenza standard per **categoria di prodotti**;

Emendamento

i) gli accordi di licenza standard per **utilizzo**;

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera j

Testo della Commissione

j) l'elenco dei licenzianti di **ciascuna categoria di prodotti**;

Emendamento

j) l'elenco dei licenzianti di **ciascun utilizzo**;

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera k

Testo della Commissione

k) l'elenco dei licenziatari di *ciascuna categoria di prodotti*.

Emendamento

k) l'elenco dei licenziatari di *ciascun utilizzo*.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il centro di competenza verifica in maniera sistematica le informazioni fornite dai pool di brevetti conformemente al comma 1 con cadenza regolare e almeno una volta all'anno, sulla base della metodologia elaborata a tale scopo, garantendo che il processo di verifica sia accurato, trasparente e coerente. A fini di trasparenza, la metodologia è resa disponibile ai pool di brevetti e agli altri portatori di interessi.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il centro di competenza elabora una relazione che illustra nel dettaglio gli esiti della sua verifica, anche per quanto riguarda la conformità dei pool di brevetti al primo comma, eventuali discrepanze o informazioni mancanti rilevate e le azioni correttive intraprese o raccomandate. La relazione è presentata alla Commissione entro un mese dal completamento di ciascun ciclo di verifica.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Entro *sei* mesi ***dall'adozione di una sentenza*** relativa a brevetti SEP gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri trasmettono al centro di competenza informazioni su:

Emendamento

1. Entro ***due*** mesi ***dal momento in cui la decisione*** relativa a brevetti SEP è ***diventata definitiva*** gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri trasmettono al centro di competenza informazioni su:

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) ***procedimenti d'infrazione***;

Emendamento

b) ***infrazioni***;

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I soggetti coinvolti in procedure di risoluzione alternativa delle controversie riguardanti brevetti SEP in vigore in uno Stato membro comunicano al centro di competenza, entro *sei* mesi dalla conclusione della procedura, le norme e gli utilizzi rilevanti, la metodologia utilizzata per il calcolo delle condizioni FRAND, il nome delle parti e gli specifici canoni di licenza determinati.

Emendamento

1. I soggetti coinvolti in procedure di risoluzione alternativa delle controversie riguardanti brevetti SEP in vigore in uno Stato membro comunicano al centro di competenza, entro ***quattro*** mesi dalla conclusione della procedura, le norme e gli utilizzi rilevanti, la metodologia utilizzata per il calcolo delle condizioni FRAND, il nome delle parti e gli specifici canoni di licenza determinati.

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza raccoglie e pubblica nella banca dati informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi.

Emendamento

1. Il centro di competenza raccoglie, ***verifica debitamente*** e pubblica ***prontamente*** nella banca dati informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi. ***Il centro di competenza può anche raccogliere informazioni concernenti la conformità al presente regolamento nei paesi terzi e monitorare l'impatto di quest'ultimo sugli utilizzatori.***

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Chiunque può fornire al centro di competenza tali informazioni, così come informazioni su aggiornamenti, correzioni e consultazioni pubbliche. Il centro di competenza pubblica queste informazioni nella banca dati.

Emendamento

2. Chiunque può fornire al centro di competenza tali informazioni, così come informazioni su aggiornamenti, correzioni e consultazioni pubbliche. Il centro di competenza pubblica queste informazioni nella banca dati ***dopo averne verificato l'accuratezza.***

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Al fine di agevolare l'efficace attuazione del presente regolamento, il centro di competenza può cooperare, dialogare e scambiare informazioni con, tra l'altro, le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali che si occupano di brevetti SEP, in particolare per quanto riguarda le informazioni sulle norme relative ai brevetti SEP nei paesi

terzi o per prevenire procedimenti paralleli.

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza memorizza nella banca dati tutti i dati forniti dai portatori di interessi, nonché i pareri e le relazioni dei valutatori e dei conciliatori.

Emendamento

1. Il centro di competenza memorizza nella banca dati tutti i dati forniti dai portatori di interessi, nonché i pareri ***motivati*** e le relazioni dei valutatori e dei conciliatori.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) mettere a disposizione delle persone interessate brevetti SEP, norme e utilizzi, con l'uso di strumenti di ricerca facilmente accessibili e di risultati di ricerca ragionevolmente comprensibili;

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) agevolare la valutazione delle pratiche di concessione di licenze per i brevetti SEP e del loro impatto sul mercato interno, l'innovazione e l'accesso alle tecnologie standardizzate.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. I titolari di brevetti in vigore in uno o più Stati membri che siano essenziali per una norma per la quale sono stati assunti impegni FRAND notificano al centro di competenza, se possibile tramite l'organizzazione di normazione o attraverso una notifica congiunta, le informazioni seguenti:

Emendamento

1. I titolari di brevetti in vigore in uno o più Stati membri che siano **dichiarati** essenziali per una norma per la quale sono **o non sono** stati assunti impegni FRAND notificano al centro di competenza, se possibile tramite l'organizzazione di normazione o attraverso una notifica congiunta, le informazioni seguenti:

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In assenza di notifica ai sensi del paragrafo 1, qualunque titolare di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri notifica individualmente al centro di competenza le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'ultima specifica tecnica.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il centro di competenza informa della **pubblicazione** anche l'organizzazione di normazione interessata. In caso di notifica ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il centro di competenza informa, ove possibile, anche i singoli titolari di brevetti SEP noti o chiede all'organizzazione di normazione la conferma di aver debitamente informato i titolari dei brevetti SEP.

Emendamento

5. Il centro di competenza informa della **notifica** anche l'organizzazione di normazione interessata. In caso di notifica ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il centro di competenza informa, ove possibile, anche i singoli titolari di brevetti SEP noti o chiede all'organizzazione di normazione la conferma di aver debitamente informato i titolari dei brevetti SEP.

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il centro di competenza pubblica sul sito web dell'EUIPO le notifiche effettuate ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 4 per consentire ai portatori di interessi di presentare osservazioni. I portatori di interessi possono presentare le loro osservazioni al centro di competenza entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

Emendamento

6. Il centro di competenza pubblica sul sito web dell'EUIPO le notifiche effettuate ai sensi dei paragrafi 1, 3, 4 e **4 bis** per consentire ai portatori di interessi di presentare osservazioni. I portatori di interessi possono presentare le loro osservazioni al centro di competenza entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per i quali sono stati assunti impegni FRAND possono notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per i brevetti SEP relativi a una norma.

Emendamento

1. I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per i quali sono **o non sono** stati assunti impegni FRAND possono notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per **tutti** i brevetti SEP relativi a una norma.

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Processo per agevolare gli accordi **sulle determinazioni della** royalty aggregata

Emendamento

Processo per agevolare gli accordi **sulla** royalty aggregata **tra titolari di brevetti SEP**

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari individualmente e collettivamente rispetto alla totalità dei **potenziali** brevetti rivendicati come essenziali per la norma.

Emendamento

e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari individualmente e collettivamente rispetto alla totalità dei brevetti rivendicati come essenziali per la norma.

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il centro di competenza **informa i** titolari di brevetti SEP **di cui al paragrafo 3, lettera d), e chiede loro di** manifestare interesse a partecipare al processo e di fornire una stima delle rispettive quote di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma.

Emendamento

4. Il centro di competenza **pubblica la richiesta e invita altri** titolari di brevetti SEP **a** manifestare interesse a partecipare al processo e di fornire una stima delle rispettive quote di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma.

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non **effettuino una notifica** congiunta entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.

Emendamento

7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non **raggiungano un accordo in merito alla presentazione** congiunta **di una royalty aggregata** entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se i **contributori** si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

Emendamento

8. Se i **titolari di brevetti SEP** si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

Emendamento 135

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. I titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere al centro di competenza una perizia non vincolante su una royalty aggregata **globale**.

Emendamento

1. I titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere al centro di competenza una perizia non vincolante su una royalty aggregata. ***Un utilizzatore può avanzare tale richiesta anche se è già stato raggiunto un accordo tra i titolari di brevetti SEP, anche attraverso la procedura di cui agli articoli da 15 a 17.***

Emendamento 136

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Il centro di competenza informa della richiesta l'organizzazione di normazione interessata e tutti i portatori di interessi **noti**. Il centro di competenza pubblica la richiesta sul sito web dell'EUIPO e invita i portatori di interessi a manifestare interesse a partecipare al processo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della richiesta.

Emendamento

4. Il centro di competenza informa della richiesta l'organizzazione di normazione interessata e tutti i portatori di interessi **pertinenti**. Il centro di competenza pubblica la richiesta sul sito web dell'EUIPO e invita i portatori di interessi a manifestare interesse a partecipare al processo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della richiesta.

Emendamento 137

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. I portatori di interessi possono chiedere di partecipare al processo dopo aver giustificato il loro interesse. I titolari di brevetti SEP comunicano una stima delle rispettive quote di tali brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per una norma. Gli utilizzatori forniscono informazioni su tutti gli utilizzi rilevanti della norma, comprese le pertinenti quote di mercato nell'Unione.

Emendamento

5. I portatori di interessi possono chiedere di partecipare al processo dopo aver giustificato il loro interesse. I titolari di brevetti SEP comunicano una stima delle rispettive quote di tali brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per una norma. Gli utilizzatori **e altri portatori di interessi** forniscono informazioni su tutti gli utilizzi rilevanti **esistenti o potenziali** della norma, comprese le pertinenti quote di mercato nell'Unione.

Emendamento 138

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ad almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP per la norma **e** utilizzatori che detengono collettivamente almeno il 10 % della quota di mercato nell'Unione o almeno 10 PMI, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori **con un livello adeguato di esperienza** nel settore tecnologico di cui trattasi.

Emendamento

6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ad almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP per la norma **o** utilizzatori che detengono collettivamente almeno il 10 % della quota di mercato nell'Unione o almeno 10 PMI **o start-up**, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori **dotati di adeguata esperienza** nel settore tecnologico di cui trattasi.

Emendamento 139

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

8. **In seguito alla** nomina, il panel chiede ai titolari di brevetti SEP partecipanti di provvedere **entro un mese** a:

Emendamento

8. **Entro un mese dalla** nomina, il panel chiede ai titolari di brevetti SEP partecipanti di provvedere a:

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 8 – lettera b

Testo della Commissione

b) fornire una giustificazione in caso di impossibilità di proporre una royalty aggregata per motivi tecnologici, economici o di altra natura.

Emendamento

b) fornire una giustificazione in caso di impossibilità di proporre una royalty aggregata per motivi tecnologici, economici o di altra natura *e*

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 8 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) fornire elementi di prova o osservazioni per assistere il panel nella decisione su una royalty aggregata.

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Il panel consente ai partecipanti di fornire risposte alle osservazioni di cui al paragrafo 8 e reazioni a tali risposte.

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

9. Il panel prende in debita considerazione le osservazioni di cui *al*

9. Il panel prende in debita considerazione le osservazioni *e le risposte*

paragrafo 8 e decide se:

di cui *ai paragrafi 8 e 8 bis* e decide se:

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione

sospendere la procedura *per la perizia sulla royalty aggregata* per un periodo iniziale non superiore a sei mesi, che può essere ulteriormente prorogato sulla base di una richiesta debitamente giustificata di uno dei titolari di brevetti SEP partecipanti, oppure

Emendamento

a) accordare una sospensione della procedura per un periodo iniziale non superiore a sei mesi, che può essere ulteriormente prorogato *per un periodo di tre mesi* sulla base di una richiesta debitamente giustificata di uno dei titolari di brevetti SEP partecipanti, oppure

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Il panel fornisce la perizia entro otto mesi dalla fine del periodo di sospensione ai sensi del paragrafo 8, lettera a), o dalla decisione di cui al paragrafo 8, lettera b). La perizia deve essere sostenuta da almeno due dei tre conciliatori.

Emendamento

10. Il panel fornisce la perizia entro otto mesi dalla fine del periodo di sospensione ai sensi del paragrafo 9, lettera a), o dalla decisione di cui al paragrafo 9, lettera b). La perizia deve essere sostenuta da almeno due dei tre conciliatori.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. La perizia contiene una sintesi delle informazioni fornite nella richiesta, le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, i nomi dei conciliatori, la procedura, le motivazioni della perizia sulla royalty aggregata e la metodologia su cui si basa. **Le motivazioni di** eventuali

Emendamento

11. La perizia contiene una sintesi delle informazioni fornite nella richiesta, le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, i nomi dei conciliatori, la procedura, **il canone di royalty aggregato raccomandato**, le motivazioni della perizia sulla royalty aggregata e la metodologia su

opinioni divergenti sono specificate in un allegato della perizia.

cui si basa. Eventuali opinioni divergenti *e le relative motivazioni* sono specificate in un allegato della perizia.

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND, entro 60 giorni a decorrere dalla prima tra le date seguenti:

Emendamento

1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma *o parte di essa* in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND, entro 60 giorni a decorrere dalla prima tra le date seguenti:

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il titolare di un brevetto SEP aggiorna le informazioni contenute nel registro e nella banca dati, affinché riflettano le modifiche rilevanti in relazione ai brevetti SEP registrati, mediante notifica al centro di competenza entro sei mesi dalla modifica.

Emendamento

5. Il titolare di un brevetto SEP aggiorna le informazioni contenute nel registro, *a eccezione di quelle fornite a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c)*, e nella banca dati, affinché riflettano le modifiche rilevanti in relazione ai brevetti SEP registrati, mediante notifica al centro di competenza entro sei mesi dalla modifica.

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La richiesta di registrazione è accettata solo dopo il pagamento della tassa di registrazione da parte del titolare

Emendamento

6. La richiesta di registrazione è accettata solo dopo il pagamento della tassa di registrazione da parte del titolare

del brevetto SEP. La Commissione determina la tassa di registrazione nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 5. La tassa di registrazione comprende, nel caso delle medie e grandi imprese, le spese *e le tasse* previste *per la verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP selezionati* ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1.

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni anno è *sottoposto* a controllo un campione delle registrazioni di brevetti SEP per verificarne la completezza e la correttezza.

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel caso in cui la registrazione non contenga le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 o contenga informazioni incomplete o inesatte, il centro di competenza chiede al titolare del brevetto SEP di fornire le informazioni esatte e complete entro il termine stabilito, che non può essere inferiore a *due* mesi.

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4

del brevetto SEP. La Commissione determina la tassa di registrazione nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 5. La tassa di registrazione comprende, nel caso delle medie e grandi imprese, le spese previste ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1.

Emendamento

1. *L'EU IPO* ogni anno *sottopone* a controllo un campione delle registrazioni di brevetti SEP per verificarne la completezza e la correttezza.

Emendamento

3. Nel caso in cui la registrazione non contenga le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 o contenga informazioni incomplete o inesatte, il centro di competenza chiede al titolare del brevetto SEP di fornire le informazioni esatte e complete entro il termine stabilito, che non può essere inferiore a *tre* mesi.

Testo della Commissione

4. Se il titolare del brevetto SEP non fornisce le informazioni esatte e complete, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Emendamento

4. Se il titolare del brevetto SEP non fornisce le informazioni esatte e complete, **il centro di competenza informa il titolare del brevetto SEP del fatto che non sono state presentate informazioni esatte e complete e che al termine di un periodo di tolleranza di un mese, durante il quale il titolare del brevetto SEP ha ancora la possibilità di fornire le informazioni richieste**, la sua registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Emendamento 153

**Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Il centro di competenza notifica al titolare del brevetto SEP la richiesta e lo invita a **correggere l'iscrizione** nel registro o **le** informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine che non può essere inferiore a **due** mesi.

Emendamento

3. Il centro di competenza notifica al titolare del brevetto SEP la richiesta **presentata a norma del paragrafo 2** e lo invita a **chiedere la correzione dell'iscrizione** nel registro o **delle** informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine che non può essere inferiore a **tre** mesi.

Emendamento 154

**Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

4. Quando riceve informazioni da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, da un ufficio brevetti o da terzi sugli elementi indicati di seguito, il centro di competenza ne informa il titolare di un

Emendamento

4. Quando riceve informazioni da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, da un ufficio brevetti o da terzi sugli elementi indicati di seguito, il centro di competenza ne informa il titolare di un

brevetto SEP e lo invita a **correggere l'iscrizione** nel registro o **le** informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine non inferiore a **2** mesi, riguardo a:

brevetto SEP e lo invita a **chiedere la correzione dell'iscrizione** nel registro o **delle** informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine non inferiore a **tre** mesi, riguardo a:

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se il titolare di un brevetto SEP non corregge l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati entro il termine stabilito, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Emendamento

5. Se il titolare di un brevetto SEP non corregge l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati entro il termine stabilito, **il centro di competenza informa il titolare del brevetto SEP del fatto che non sono state presentate informazioni esatte e complete e che, dopo un periodo di tolleranza di un mese durante il quale il titolare del brevetto SEP potrebbe ancora fornire le informazioni richieste**, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Emendamento 156

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Il centro di competenza **può correggere** d'ufficio eventuali errori linguistici o di trascrizione e sviste evidenti o errori tecnici ad esso imputabili nel registro e nella banca dati.

Emendamento

8. Il centro di competenza **corregge** d'ufficio eventuali errori linguistici o di trascrizione e sviste evidenti o errori tecnici ad esso imputabili nel registro e nella banca dati.

Emendamento 157

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un brevetto SEP che non sia stato registrato entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non può essere fatto valere dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, in relazione all'utilizzo di una norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.

soppresso

Emendamento 158

**Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il titolare di brevetti SEP che non abbia registrato i propri brevetti SEP entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non ha diritto **a ricevere royalty o a chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla** violazione di tali brevetti SEP, in relazione all'utilizzo della norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.

2. Il titolare di brevetti SEP che non abbia registrato i propri brevetti SEP entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non ha diritto **di proporre azioni relative alla** violazione di tali brevetti SEP, in relazione all'utilizzo della norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.

Emendamento 159

**Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. **I paragrafi 1 e 2 lasciano** impregiudicate le disposizioni incluse nei contratti che stabiliscono una royalty per **un ampio portafoglio di brevetti, presenti o futuri, a norma delle quali l'invalidità, il carattere non essenziale o l'inapplicabilità**

3. **Il paragrafo 1 lascia** impregiudicate le disposizioni incluse nei contratti **conclusi e applicati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento** che stabiliscono una royalty per **i brevetti che sono o sono stati**

di un numero limitato di brevetti non incidono sull'importo complessivo e sull'applicabilità della royalty o su altre condizioni del contratto.

dichiarati essenziali per l'applicazione di una norma.

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *I paragrafi 1 e 2 si applicano* anche in caso di sospensione della registrazione di un brevetto SEP, durante il periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, o dell'articolo 23, paragrafo 5, tranne nel caso in cui le commissioni di ricorso chiedano al centro di competenza di correggere le sue constatazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 6.

Emendamento

4. *Il paragrafo 1 si applica* anche in caso di sospensione della registrazione di un brevetto SEP, durante il periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, o dell'articolo 23, paragrafo 5, tranne nel caso in cui le commissioni di ricorso chiedano al centro di competenza di correggere le sue constatazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 6.

Emendamento 161

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le disposizioni pratiche e operative riguardanti:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 162

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) i requisiti per i valutatori o i conciliatori, compreso un codice di condotta;

Emendamento

a) i requisiti per i valutatori o i conciliatori, compreso un codice di condotta, ***che includano almeno i criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis, del presente regolamento;***

Emendamento 163

**Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati adatti al ruolo di valutatori o conciliatori. ***Possono esservi diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.***

Emendamento

2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati adatti al ruolo di valutatori o conciliatori e ***garantisce che:***

Emendamento 164

**Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

a) ***non vi siano potenziali conflitti di interesse, in modo che i valutatori e i conciliatori scelti siano imparziali e oggettivi;***

Emendamento 165

**Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

b) ***ogni valutatore e conciliatore designato a far parte dell'elenco possieda le qualifiche, l'esperienza e le competenze***

necessarie per svolgere efficacemente i compiti richiesti. In particolare, essi sono tenuti a possedere le qualifiche necessarie, un'esperienza sostanziale nel settore dei brevetti e nella risoluzione delle controversie relative ai brevetti, una comprovata comprensione delle condizioni FRAND o una solida preparazione tecnica nel settore tecnologico pertinente.

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Nel caso in cui non abbia ancora istituito un elenco di candidati valutatori o conciliatori al momento delle prime registrazioni o della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invita esperti ad hoc autorevoli che soddisfino i requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5.

Emendamento

Vi sono diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza amministra un sistema di verifiche del carattere essenziale volto a garantire che tali verifiche siano effettuate in modo obiettivo e imparziale e sia salvaguardata la riservatezza delle informazioni ottenute.

Emendamento

1. Il centro di competenza amministra un sistema di verifiche del carattere essenziale volto a garantire che tali verifiche siano effettuate in modo **trasparente**, obiettivo e imparziale e sia salvaguardata la riservatezza delle informazioni ottenute.

Emendamento 168

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni anno il centro di competenza seleziona un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro al fine di procedere a una verifica del carattere essenziale. I brevetti SEP registrati delle micro e piccole imprese sono esclusi dal processo di campionamento annuale. Le verifiche sono effettuate in base a una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sul tasso di essenzialità per tutti i brevetti SEP registrati di un titolare di brevetti SEP in relazione a ciascuna delle norme iscritte nel registro. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante un atto di esecuzione, determina la metodologia dettagliata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Emendamento

1. Ogni anno il centro di competenza seleziona un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro al fine di procedere a una verifica del carattere essenziale. I brevetti SEP registrati delle micro e piccole imprese sono esclusi dal processo di campionamento annuale, ***a meno che l'impresa in questione non sia un aggregatore di brevetti, o una società sussidiaria o affiliata, oppure posseduta o controllata direttamente o indirettamente da un'altra persona fisica o giuridica che non appartiene alla categoria delle PMI.*** Le verifiche sono effettuate in base a una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sul tasso di essenzialità per tutti i brevetti SEP registrati di un titolare di brevetti SEP in relazione a ciascuna delle norme iscritte nel registro. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante un atto di esecuzione, determina la metodologia dettagliata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se un brevetto SEP selezionato per la verifica del carattere essenziale è già stato oggetto di una tale verifica precedente o in corso, conformemente al presente titolo, o di una decisione o verifica del

Emendamento

4. Se un brevetto SEP selezionato per la verifica del carattere essenziale è già stato oggetto di una tale verifica precedente o in corso, conformemente al presente titolo, o di una decisione o verifica del

carattere essenziale di cui all'articolo 8, non deve essere effettuata alcuna ulteriore verifica del carattere essenziale. Il risultato della precedente decisione o verifica del carattere essenziale è utilizzato per determinare la percentuale di brevetti SEP inclusi nel campione che hanno superato con successo la verifica del carattere essenziale per ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica registrata.

carattere essenziale di cui all'articolo 8, non deve essere effettuata alcuna ulteriore verifica del carattere essenziale, **salvo nel caso in cui si applichi il paragrafo 4 bis**. Il risultato della precedente decisione o verifica del carattere essenziale è utilizzato per determinare la percentuale di brevetti SEP inclusi nel campione che hanno superato con successo la verifica del carattere essenziale per ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica registrata.

Emendamento 170

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Se un valutatore ha motivi sufficienti per ritenere che una precedente verifica del carattere essenziale condotta in conformità all'articolo 8, lettera b), possa essere inesatta, questi ha l'autorità di rivedere l'esito di tale verifica. Se, in seguito alla revisione, conclude che l'esito della verifica del carattere essenziale precedente è inesatto, tale valutatore conduce una nuova verifica del carattere essenziale per il brevetto SEP in questione.

Emendamento 171

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei brevetti SEP registrati selezionati per il campione, i portatori di interessi possono presentare al centro di competenza osservazioni scritte sul carattere essenziale dei brevetti SEP

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei brevetti SEP registrati selezionati per il campione, i portatori di interessi possono presentare al centro di competenza osservazioni scritte **ed elementi di prova** sul carattere essenziale

selezionati.

dei brevetti SEP selezionati.

Emendamento 172

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Una volta scaduti i termini stabiliti, il centro di competenza trasmette al valutatore le osservazioni e le risposte del titolare del brevetto SEP.

Emendamento

3. Una volta scaduti i termini stabiliti, il centro di competenza trasmette al valutatore le osservazioni, **gli elementi di prova** e le risposte del titolare del brevetto SEP.

Emendamento 173

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il valutatore tiene in debita considerazione tutte le informazioni fornite dal titolare del brevetto SEP.

Emendamento

4. Il valutatore tiene in debita considerazione tutte le informazioni fornite dal titolare del brevetto SEP **o dai portatori di interessi conformemente alla procedura di cui all'articolo 30.**

Emendamento 174

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il valutatore inter pares tiene in debita considerazione tutte le informazioni presentate dal titolare del brevetto SEP, le ragioni del valutatore iniziale per le quali il brevetto SEP potrebbe non essere essenziale per la norma e l'eventuale tabella delle rivendicazioni modificata o le osservazioni aggiuntive formulate dal titolare del brevetto SEP.

Emendamento

3. Il valutatore inter pares tiene in debita considerazione tutte le informazioni presentate dal titolare del brevetto SEP **o dai portatori di interessi che hanno fornito osservazioni o elementi di prova conformemente alla procedura di cui all'articolo 30**, le ragioni del valutatore iniziale per le quali il brevetto SEP potrebbe non essere essenziale per la norma e l'eventuale tabella delle

rivendicazioni modificata o le osservazioni aggiuntive formulate dal titolare del brevetto SEP.

Emendamento 175

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il valutatore inter pares prende in debita considerazione le osservazioni del titolare del brevetto SEP e formula un parere motivato definitivo indirizzato al centro di competenza entro 3 mesi dalla sua nomina. Il parere motivato definitivo include il nome del titolare del brevetto SEP, del valutatore e del valutatore inter pares, il brevetto SEP oggetto della verifica del carattere essenziale, la norma in questione, una sintesi della procedura di verifica e di valutazione inter pares, le conclusioni preliminari del valutatore, il risultato della valutazione inter pares e le ragioni alla base di tale risultato.

Emendamento

5. Il valutatore inter pares prende in debita considerazione le osservazioni del titolare del brevetto SEP **o le osservazioni o gli elementi di prova forniti da altri portatori di interessi conformemente alla procedura di cui all'articolo 30** e formula un parere motivato definitivo indirizzato al centro di competenza entro 3 mesi dalla sua nomina. Il parere motivato definitivo include il nome del titolare del brevetto SEP, del valutatore e del valutatore inter pares, il brevetto SEP oggetto della verifica del carattere essenziale, la norma in questione, una sintesi della procedura di verifica e di valutazione inter pares, le conclusioni preliminari del valutatore, il risultato della valutazione inter pares e le ragioni alla base di tale risultato.

Emendamento 176

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La determinazione delle condizioni FRAND non si applica agli accordi di licenza esistenti durante il loro periodo di applicazione.

Emendamento 177

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma 4

Testo della Commissione

4. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 ***prima di un procedimento giudiziario*** non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio di natura finanziaria nei confronti del presunto autore della violazione. Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della determinazione delle condizioni FRAND. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 178

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Una volta conclusa la determinazione delle condizioni FRAND,

Emendamento

4. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio di natura finanziaria nei confronti del presunto autore della violazione. Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della determinazione delle condizioni FRAND. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, è resa disponibile alle parti.

Emendamento 179

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) la denominazione commerciale della norma e il nome *dell'*organizzazione di normazione;

Emendamento

d) la denominazione commerciale della norma e il nome *della pertinente* organizzazione di normazione;

Emendamento 180

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) i riferimenti a qualsiasi altra determinazione delle condizioni FRAND, se applicabile.

Emendamento

f) i riferimenti a qualsiasi altra determinazione delle condizioni FRAND *correlata*, se applicabile.

Emendamento 181

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Se è presentata dal titolare di un brevetto SEP, la richiesta di avviare una determinazione delle condizioni FRAND, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, *contiene* le informazioni seguenti:

Emendamento

2. Se è presentata dal titolare di un brevetto SEP, la richiesta di avviare una determinazione delle condizioni FRAND *contiene*, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni seguenti:

Emendamento 182

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Salvo diversamente concordato dalle parti, il periodo che intercorre tra la data di presentazione della richiesta di proseguire la determinazione delle condizioni FRAND conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettere b) o c), o all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, o all'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), a seconda dei casi, e la data di conclusione della procedura non supera i nove mesi.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 183

**Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza notifica la richiesta alla parte chiamata a rispondere entro sette giorni e ne informa la parte richiedente.

Emendamento

1. Il centro di competenza notifica la richiesta alla parte chiamata a rispondere entro sette giorni, **comprese le informazioni presentate a norma dell'articolo 36**, e ne informa la parte richiedente.

Emendamento 184

**Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND e **se si impegna a rispettarne**

Emendamento

2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND e, **in caso di disaccordo, elenca i**

l'esito.

motivi per i quali ha deciso di non partecipare.

Emendamento 185

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, ***o di non impegnarsi a rispettarne l'esito***, si applica quanto segue:

Emendamento

3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, si applica quanto segue:

Emendamento 186

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND ***e se si impegna a rispettarne l'esito***;

Emendamento

a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Emendamento 187

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione ***e si impegna a rispettarne l'esito***, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in

Emendamento

b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo

relazione al medesimo oggetto;

oggetto;

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND **e si impegni a rispettarne l'esito ai sensi del paragrafo 2, anche nel caso in cui tale impegno sia subordinato all'impegno della parte richiedente a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, si applica quanto segue:**

Emendamento

4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND, **il centro di competenza ne informa** la parte richiedente.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) **il centro di competenza ne informa la parte richiedente e la invita a confermare al centro di competenza, entro sette giorni, se anch'essa si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND. Se la parte richiedente accetta l'impegno, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue e il risultato è vincolante per entrambe le parti;**

Emendamento

soppresso

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) **se la parte richiedente non**

Emendamento

soppresso

risponde entro il termine di cui alla lettera a) o informa il centro di competenza che non intende impegnarsi a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Emendamento 191

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) se la parte chiamata a rispondere ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte chiamata a rispondere in relazione al medesimo oggetto; **soppresso**

Emendamento 192

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) se la parte chiamata a rispondere non chiede, entro il termine di cui alla lettera b), la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza pone fine a tale determinazione. **soppresso**

Emendamento 193

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Ciascuna parte può, in qualsiasi momento durante il procedimento di determinazione delle condizioni FRAND, dichiarare di impegnarsi a rispettarne l'esito. La parte dichiarante può subordinare il proprio impegno all'impegno dell'altra parte a rispettare l'esito. Ciò non pone fine al procedimento di determinazione delle condizioni FRAND.*

Emendamento 194

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. *Se entro i termini applicabili una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND mentre l'altra parte non assume il medesimo impegno, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte.*

soppresso

Emendamento 195

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La determinazione delle condizioni

6. La determinazione delle condizioni

FRAND ha ad oggetto una licenza per un brevetto SEP a livello globale, salvo indicazione contraria delle parti, qualora entrambe accettino la determinazione delle condizioni FRAND, o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND. Le PMI che sono parti del procedimento di determinazione delle condizioni FRAND possono chiedere di limitare l'ambito territoriale di tale determinazione.

FRAND ha ad oggetto una licenza per un brevetto SEP a livello globale, salvo indicazione contraria delle parti, qualora entrambe accettino la determinazione delle condizioni FRAND, o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND. Le PMI *e le start-up* che sono parti del procedimento di determinazione delle condizioni FRAND possono chiedere di limitare l'ambito territoriale di tale determinazione.

Emendamento 196

Proposta di regolamento Articolo 39 – titolo

Testo della Commissione

Selezione *dei* conciliatori

Emendamento

Selezione *di un panel di* conciliatori

Emendamento 197

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A seguito della risposta relativa alla determinazione delle condizioni FRAND notificata dalla parte chiamata a rispondere in conformità all'articolo 38, paragrafo 2, ***oppure a seguito della richiesta di prosecuzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 5, il centro di competenza propone almeno tre candidati per la determinazione delle condizioni FRAND scegliendoli*** dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. ***La parte o le parti selezionano uno dei candidati proposti come conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND.***

Emendamento

1. A seguito della risposta relativa alla determinazione delle condizioni FRAND notificata dalla parte chiamata a rispondere in conformità all'articolo 38, paragrafo 2, ***la parte richiedente e la parte chiamata a rispondere nominano ciascuna un conciliatore al panel di conciliatori, scegliendolo*** dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. ***Il terzo conciliatore è nominato dal centro di competenza scegliendolo dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2.***

Emendamento 198

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se le parti non si accordano su un conciliatore, il centro di competenza seleziona un candidato dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 199

Proposta di regolamento
Articolo 40 – titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nomina dei conciliatori

Emendamento 200

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il candidato selezionato comunica l'accettazione dell'incarico di conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND al centro di competenza, che a sua volta notifica tale accettazione alle parti.

Emendamento

1. I candidati selezionati comunicano l'accettazione dell'incarico di conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND al centro di competenza, che a sua volta notifica tale accettazione alle parti.

Emendamento 201

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il giorno successivo alla notifica dell'accettazione alle parti è nominato il *conciliatore*, al quale il centro di competenza deferisce il caso.

Emendamento

2. Il giorno successivo alla notifica dell'accettazione alle parti è nominato il *panel di conciliatori*, al quale il centro di competenza deferisce il caso.

Emendamento 202

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Dopo che il caso è stato deferito al **conciliatore** in conformità all'articolo 40, paragrafo 2, **questi** verifica se la richiesta contenga le informazioni previste dall'articolo 36 conformemente al regolamento di procedura.

Emendamento

1. Dopo che il caso è stato deferito al **panel di conciliatori** in conformità all'articolo 40, paragrafo 2, **questo** verifica se la richiesta contenga le informazioni previste dall'articolo 36 conformemente al regolamento di procedura.

Emendamento 203

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il **conciliatore** comunica alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND il calendario e le modalità di svolgimento della procedura.

Emendamento

2. Il **panel di conciliatori** comunica alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND il calendario e le modalità di svolgimento della procedura.

Emendamento 204

Proposta di regolamento Articolo 43 – comma 1

Testo della Commissione

Il **conciliatore** invita ciascuna parte a presentare osservazioni scritte contenenti le sue argomentazioni sulla determinazione delle condizioni FRAND applicabili nonché gli elementi di prova e la documentazione giustificativa, e fissa termini adeguati a tal fine.

Emendamento

Il **panel di conciliatori** invita ciascuna parte a presentare osservazioni scritte contenenti le sue argomentazioni sulla determinazione delle condizioni FRAND applicabili nonché gli elementi di prova e la documentazione giustificativa, e fissa termini adeguati a tal fine.

Emendamento 205

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Al più tardi con la prima comunicazione scritta*** le parti possono eccepire che il ***conciliatore*** non può procedere alla determinazione delle condizioni FRAND per motivi di diritto, ad esempio l'esistenza di una precedente determinazione delle condizioni FRAND vincolante o di un accordo tra le parti. All'altra parte è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Emendamento

1. ***In qualsiasi momento*** le parti possono eccepire che il ***panel di conciliatori*** non può procedere alla determinazione delle condizioni FRAND per motivi di diritto, ad esempio l'esistenza di una precedente determinazione delle condizioni FRAND vincolante o di un accordo tra le parti. All'altra parte è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Emendamento 206

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il ***conciliatore*** decide sull'obiezione potendo respingerla in quanto infondata prima di procedere all'esame del merito oppure integrarla nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND. Se respinge l'obiezione o la integra nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND, il ***conciliatore*** riprende l'esame della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

2. Il ***panel di conciliatori*** decide sull'obiezione potendo respingerla in quanto infondata prima di procedere all'esame del merito oppure integrarla nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND. Se respinge l'obiezione o la integra nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND, il ***panel di conciliatori*** riprende l'esame della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 207

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se decide che l'obiezione è fondata, il ***conciliatore*** pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND e

Emendamento

3. Se decide che l'obiezione è fondata, il ***panel di conciliatori*** pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND e

redige una relazione contenente le motivazioni della decisione.

redige una relazione contenente le motivazioni della decisione.

Emendamento 208

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il **conciliatore** assiste le parti in modo indipendente e imparziale nei loro sforzi per determinare condizioni FRAND.

Emendamento

1. Il **panel di conciliatori** assiste le parti in modo indipendente e imparziale nei loro sforzi per determinare condizioni FRAND.

Emendamento 209

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il **conciliatore** può invitare le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto.

Emendamento

2. Il **panel di conciliatori** può invitare le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto.

Emendamento 210

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND cooperano in buona fede con il **conciliatore**, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per consentire al **conciliatore**

Emendamento

3. Le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND cooperano in buona fede con il **panel di conciliatori**, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per

di ascoltare i testimoni e i periti che *questi* potrebbe convocare.

consentire al *panel di conciliatori* di ascoltare i testimoni e i periti che *questo* potrebbe convocare.

Emendamento 211

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In qualsiasi fase della procedura, su richiesta di entrambe le parti o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi, il *conciliatore* pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

5. In qualsiasi fase della procedura, su richiesta di entrambe le parti o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi, il *panel di conciliatori* pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 212

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) non ottempera alle richieste del *conciliatore*, al regolamento di procedura o al calendario della procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2,

Emendamento

a) non ottempera *all'articolo 45, paragrafo 3, o* alle richieste del *panel di conciliatori*, al regolamento di procedura o al calendario della procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, *oppure*

Emendamento 213

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) *revoca l'impegno a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND di cui all'articolo 38, oppure*

Emendamento

soppresso

Emendamento 214

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

il *conciliatore* ne informa entrambe le parti.

Emendamento

il *panel di conciliatori* ne informa entrambe le parti.

Emendamento 215

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Dopo aver ricevuto la notifica del *conciliatore*, la parte adempiente può chiedere a quest'ultimo di prendere uno dei provvedimenti seguenti:

Emendamento

2. Dopo aver ricevuto la notifica del *panel di conciliatori*, la parte adempiente può chiedere a quest'ultimo di prendere uno dei provvedimenti seguenti:

Emendamento 216

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND non ottempera alle richieste del *conciliatore* od omette in altro modo di conformarsi a una prescrizione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND, il *conciliatore* pone fine alla procedura.

Emendamento

3. Se la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND non ottempera alle richieste del *panel di conciliatori* od omette in altro modo di conformarsi a una prescrizione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND, il *panel di conciliatori* pone fine alla procedura.

Emendamento 217

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il **conciliatore**, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta **di qualsiasi** altra parte.

Emendamento

2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il **panel di conciliatori**, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta **dell'**altra parte.

Emendamento 218

**Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Fatta salva la tutela della riservatezza ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, in qualsiasi momento della determinazione delle condizioni FRAND, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il **conciliatore** può chiedere la produzione di documenti o altri elementi di prova.

Emendamento

1. Fatta salva la tutela della riservatezza ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, in qualsiasi momento della determinazione delle condizioni FRAND, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il **panel di conciliatori** può chiedere la produzione di documenti o altri elementi di prova.

Emendamento 219

**Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il **conciliatore** può esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni riservate e non riservate relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, nonché **le** informazioni e **i** documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.

Emendamento

2. Il **panel di conciliatori** può esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro, **la banca dati** e le relazioni riservate e non riservate relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, **le determinazioni della royalty aggregata e i risultati delle verifiche del carattere essenziale**, nonché **altre** informazioni e **altri** documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.

Emendamento 220

Proposta di regolamento Articolo 49 – comma 1

Testo della Commissione

Il **conciliatore** può ascoltare i testimoni e i periti richiesti dalle parti, a condizione che tali prove siano necessarie per la determinazione delle condizioni FRAND e che vi sia il tempo necessario per prenderle in considerazione.

Emendamento

Il **panel di conciliatori** può ascoltare i testimoni e i periti richiesti dalle parti, a condizione che tali prove siano necessarie per la determinazione delle condizioni FRAND e che vi sia il tempo necessario per prenderle in considerazione.

Emendamento 221

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In qualsiasi momento durante la determinazione delle condizioni FRAND, il **conciliatore** o una parte, di propria iniziativa o su invito del **conciliatore**, può presentare proposte per la determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

1. In qualsiasi momento durante la determinazione delle condizioni FRAND, il **panel di conciliatori** o una parte, di propria iniziativa o su invito del **panel di conciliatori**, può presentare proposte per la determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 222

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel presentare suggerimenti sulle condizioni FRAND, il **conciliatore** prende in considerazione l'impatto della determinazione delle condizioni FRAND sulla catena del valore e sugli incentivi all'innovazione sia per il titolare del brevetto SEP sia per i portatori di interessi nella catena del valore di cui trattasi. A tal fine il **conciliatore** può basarsi sulla perizia di cui all'articolo 18 o, in mancanza di

Emendamento

3. Nel presentare suggerimenti sulle condizioni FRAND, il **panel di conciliatori** prende in considerazione l'impatto della determinazione delle condizioni FRAND sulla catena del valore e sugli incentivi all'innovazione sia per il titolare del brevetto SEP sia per i portatori di interessi nella catena del valore di cui trattasi. A tal fine il **panel di conciliatori** può basarsi sulla perizia di cui all'articolo 18 o, in

quest'ultima, può chiedere ulteriori informazioni e ascoltare periti o portatori di interessi.

mancanza di quest'ultima, può chiedere ulteriori informazioni e ascoltare periti o portatori di interessi.

Emendamento 223

Proposta di regolamento Articolo 51 – titolo

Testo della Commissione

Raccomandazione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND da parte del *conciliatore*

Emendamento

Raccomandazione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND da parte del *panel di conciliatori*

Emendamento 224

Proposta di regolamento Articolo 51 – comma 1

Testo della Commissione

Il *conciliatore* notifica alle parti una raccomandazione scritta di determinazione delle condizioni FRAND al più tardi cinque mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37.

Emendamento

Il *panel di conciliatori* notifica alle parti una raccomandazione scritta di determinazione delle condizioni FRAND al più tardi cinque mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37.

Emendamento 225

Proposta di regolamento Articolo 52 – comma 1

Testo della Commissione

In seguito alla notifica della raccomandazione scritta delle condizioni FRAND da parte del *conciliatore*, l'una o l'altra parte presenta una proposta dettagliata e motivata per la determinazione delle condizioni FRAND. Se una parte ha già presentato una proposta per la determinazione delle condizioni FRAND, ove necessario ne sono presentate versioni rivedute che tengano conto della

Emendamento

In seguito alla notifica della raccomandazione scritta delle condizioni FRAND da parte del *panel di conciliatori*, l'una o l'altra parte presenta una proposta dettagliata e motivata per la determinazione delle condizioni FRAND. Se una parte ha già presentato una proposta per la determinazione delle condizioni FRAND, ove necessario ne sono presentate versioni rivedute che tengano conto della

raccomandazione del *conciliatore*.

raccomandazione del *panel di conciliatori*.

Emendamento 226

Proposta di regolamento Articolo 53 – comma 1

Testo della Commissione

Se il *conciliatore* lo ritiene necessario o se una parte lo richiede, entro 20 giorni dalla presentazione delle proposte motivate per la determinazione delle condizioni FRAND si tiene un'audizione orale.

Emendamento

Se il *panel di conciliatori* lo ritiene necessario o se una parte lo richiede, entro 20 giorni dalla presentazione delle proposte motivate per la determinazione delle condizioni FRAND si tiene un'audizione orale.

Emendamento 227

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando riceve da una parte informazioni utili ai fini della determinazione delle condizioni FRAND, il *conciliatore* le comunica all'altra parte in modo che questa abbia l'opportunità di presentare eventuali spiegazioni.

Emendamento

1. Quando riceve da una parte informazioni utili ai fini della determinazione delle condizioni FRAND, il *panel di conciliatori* le comunica all'altra parte in modo che questa abbia l'opportunità di presentare eventuali spiegazioni.

Emendamento 228

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le parti possono chiedere al *conciliatore* che determinate informazioni contenute in un documento presentato siano mantenute riservate.

Emendamento

2. Le parti possono chiedere al *panel di conciliatori* che determinate informazioni contenute in un documento presentato siano mantenute riservate.

Emendamento 229

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando una parte chiede che le informazioni contenute in un documento da essa presentato siano mantenute riservate, il **conciliatore** non le rivela all'altra parte. La parte che invoca la riservatezza presenta anche una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. All'altra parte è fornita tale versione non riservata.

Emendamento

3. Quando una parte chiede che le informazioni contenute in un documento da essa presentato siano mantenute riservate, il **panel di conciliatori** non le rivela all'altra parte. La parte che invoca la riservatezza presenta anche una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. All'altra parte è fornita tale versione non riservata.

Emendamento 230

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al più tardi 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37, il **conciliatore** presenta una proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND alle parti o, a seconda dei casi, alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

1. Al più tardi 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37, il **panel di conciliatori** presenta una proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND alle parti o, a seconda dei casi, alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 231

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche **in relazione alla proposta del conciliatore**, che **la** può riformulare per tenere conto

Emendamento

2. Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche **entro un termine stabilito dal panel di conciliatori**, che può riformulare **la sua**

delle osservazioni delle parti, informandone in tal caso le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi.

proposta per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone **tempestivamente** in tal caso le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi.

Emendamento 232

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le parti firmano una dichiarazione scritta con cui accettano la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del **conciliatore**, di cui all'articolo 55;

Emendamento

b) le parti firmano una dichiarazione scritta con cui accettano la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del **panel di conciliatori**, di cui all'articolo 55;

Emendamento 233

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) una delle parti presenta una dichiarazione scritta con cui comunica che non accetta la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del **conciliatore**, di cui all'articolo 55;

Emendamento

c) una delle parti presenta una dichiarazione scritta con cui comunica che non accetta la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del **panel di conciliatori**, di cui all'articolo 55;

Emendamento 234

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) una delle parti non risponde alla proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del **conciliatore**, di cui all'articolo 55.

Emendamento

d) una delle parti non risponde alla proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del **panel di conciliatori**, di cui all'articolo 55.

Emendamento 235

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro chiamato a decidere sulla determinazione delle condizioni FRAND, anche in casi di abuso di posizione dominante tra privati, o su un'azione per violazione di un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri e oggetto di determinazione delle condizioni FRAND, non procede all'esame del merito di tale azione, a meno che non abbia ricevuto notifica di un avviso di chiusura della determinazione delle condizioni FRAND *o, nei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), una comunicazione relativa agli impegni ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5.*

Emendamento

4. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro chiamato a decidere sulla determinazione delle condizioni FRAND, anche in casi di abuso di posizione dominante tra privati, o su un'azione per violazione di un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri e oggetto di determinazione delle condizioni FRAND, non procede all'esame del merito di tale azione, a meno che non abbia ricevuto notifica di un avviso di chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 236

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In seguito alla chiusura della determinazione delle condizioni FRAND, il *conciliatore* fornisce alle parti una relazione scritta nei casi elencati all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d).

Emendamento

1. In seguito alla chiusura della determinazione delle condizioni FRAND, il *panel di conciliatori* fornisce alle parti una relazione scritta nei casi elencati all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d).

Emendamento 237

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) una metodologia non riservata e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte del **conciliatore**.

Emendamento

d) una metodologia non riservata e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte del **panel di conciliatori**.

Emendamento 238

**Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Fatta eccezione per la metodologia e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte del **conciliatore** di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), il centro di competenza mantiene riservata la determinazione delle condizioni FRAND, eventuali proposte di determinazione delle condizioni FRAND presentate nel corso della procedura e qualsiasi prova documentale o di altro tipo divulgata nel corso della determinazione delle condizioni FRAND che non sia disponibile al pubblico, salvo diversa disposizione delle parti.

Emendamento

1. Fatta eccezione per la metodologia e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte del **panel di conciliatori** di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), il centro di competenza mantiene riservata la determinazione delle condizioni FRAND, eventuali proposte di determinazione delle condizioni FRAND presentate nel corso della procedura e qualsiasi prova documentale o di altro tipo divulgata nel corso della determinazione delle condizioni FRAND che non sia disponibile al pubblico, salvo diversa disposizione delle parti.

Emendamento 239

**Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Un periodo specificato in giorni termina l'ultimo giorno; un periodo specificato in settimane termina alla fine del giorno dell'ultima settimana; un periodo specificato in mesi termina alla scadenza del giorno corrispondente al giorno iniziale del periodo e, se non esiste tale giorno nell'ultimo mese, termina l'ultimo giorno di quel mese; un periodo

specificato in anni termina alla scadenza del giorno corrispondente al giorno iniziale di un dato periodo e, se non esiste tale giorno, termina l'ultimo giorno di quel mese.

Emendamento 240

Proposta di regolamento Articolo 61 – titolo

Testo della Commissione

Formazione, consulenza e assistenza

Emendamento

Polo di assistenza per le PMI e le start-up in materia di concessione di licenze per i brevetti SEP

Emendamento 241

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza *offre corsi di formazione e assistenza* a titolo gratuito su questioni relative ai brevetti SEP per le micro, piccole e medie imprese.

Emendamento

1. Il centro di competenza *istituisce e gestisce un polo di assistenza per le PMI e le start-up in materia di concessione di licenze per i brevetti SEP che aiuta le PMI e le start-up a svolgere i seguenti compiti* a titolo gratuito:

Emendamento 242

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) *nel caso in cui la PMI o la start-up sia un utilizzatore di brevetti SEP, individuare quali brevetti SEP potrebbero essere pertinenti per il suo prodotto o servizio e i possibili licenzianti e pool di brevetti;*

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) nel caso in cui la PMI o la start-up sia un titolare di brevetti SEP, individuare possibili licenziatari e, con l'aiuto dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, offrire loro consulenza su come far valere al meglio i propri diritti relativi ai brevetti SEP a livello europeo e globale;

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c) offrire corsi di formazione e assistenza su questioni relative ai brevetti SEP.

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il centro di competenza non è ritenuto responsabile degli aiuti forniti alle PMI e alle start-up a norma del presente paragrafo. Nell'assolvere i compiti di cui al presente paragrafo, il centro di competenza può lavorare in stretta collaborazione con gli uffici nazionali dei brevetti e i regimi governativi a sostegno delle PMI.

Emendamento 246

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *Il centro di competenza consulta proattivamente e su base periodica le PMI e le start-up per stabilire quali siano i corsi di formazione e le forme di assistenza di maggiore utilità.*

Emendamento 247

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il centro di competenza può commissionare studi, se lo ritiene necessario, per assistere le **micro, piccole e medie imprese** su questioni relative ai brevetti SEP.

2. Il centro di competenza può commissionare studi, se lo ritiene necessario, per assistere le **PMI** su questioni relative ai brevetti SEP. **Tali studi possono prevedere analisi, basate sulle informazioni fornite dai titolari e utilizzatori di brevetti SEP sulle licenze stipulate, sulle royalty versate o riscosse e sui prodotti venduti per applicazioni IoT e il centro di competenza può elaborare stime per le PMI sui costi di licenza di tali applicazioni.**

Emendamento 248

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I costi dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono a carico dell'EUIPO.

3. I costi dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono a carico dell'EUIPO **e quest'ultimo garantisce che i servizi siano dotati di fondi e risorse sufficienti.**

Emendamento 249

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli aggregatori di brevetti o alle PMI che sono società sussidiarie o affiliate, oppure possedute o controllate direttamente o indirettamente da un'altra persona fisica o giuridica che non è essa stessa una PMI.*

Emendamento 250

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Se* il titolare di un brevetto SEP *offre* condizioni FRAND più favorevoli alle **micro, piccole e medie imprese**, o *conclude* una licenza SEP che prevede condizioni più favorevoli ai sensi del paragrafo 1, tali condizioni FRAND non sono considerate nel quadro di una procedura di determinazione delle condizioni FRAND, a meno che questa non abbia ad oggetto esclusivamente le condizioni FRAND per un'altra micro, piccola o media impresa.

2. **Laddove** il titolare di un brevetto SEP *offra* condizioni FRAND più favorevoli alle **PMI**, o *concluda* una licenza SEP che prevede condizioni più favorevoli ai sensi del paragrafo 1, tali condizioni FRAND non sono considerate nel quadro di una procedura di determinazione delle condizioni FRAND, a meno che questa non abbia ad oggetto esclusivamente le condizioni FRAND per un'altra micro, piccola o media impresa.

Emendamento 251

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I titolari di brevetti SEP prendono in considerazione anche la possibilità di applicare sconti o concedere licenze esenti da royalty per volumi di vendita ridotti, indipendentemente dalle dimensioni

3. I titolari di brevetti SEP prendono in considerazione anche la possibilità di applicare sconti, **dilazionando i pagamenti in rate senza interessi**, o concedere licenze esenti da royalty per volumi di vendita

dell'utilizzatore interessato alla licenza. Tali sconti o licenze esenti da royalty devono essere eque, ragionevoli e non discriminatorie e sono rese disponibili nella banca dati elettronica come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

ridotti, indipendentemente dalle dimensioni dell'utilizzatore interessato alla licenza. Tali sconti o licenze esenti da royalty devono essere eque, ragionevoli e non discriminatorie e sono rese disponibili nella banca dati elettronica come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 252

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Eventuali vantaggi concessi alle PMI a norma del presente regolamento possono essere negati o revocati in caso di elusione o di uso improprio.

Emendamento 253

Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le tasse sono fissate a un livello ragionevole e ***corrispondente*** ai costi dei servizi. A tal fine si tiene conto della situazione delle micro, piccole e medie imprese.

4. Le tasse sono fissate a un livello ragionevole e ***limitato*** ai costi dei servizi. A tal fine si tiene conto della situazione delle micro, piccole e medie imprese.

Emendamento 254

Proposta di regolamento Articolo 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 65 bis

Richiesta motivata alla Commissione

Un titolare o un utilizzatore di brevetti SEP può presentare una richiesta

motivata alla Commissione per determinare se:

a) le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non diano luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno per quanto concerne gli utilizzi individuati di determinate norme o parti di esse entro un mese dalla pubblicazione della norma da parte dell'organizzazione di normazione;

b) il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze per i brevetti SEP per particolari utilizzi esistenti di norme o di parti di esse entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 255

Proposta di regolamento Articolo 65 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 65 ter

Atti delegati relativi alle nuove norme

1. Entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 67 e dopo un adeguato processo di consultazione che coinvolga tutte le parti interessate, e di redigere un elenco di utilizzi, norme o parti di esse, qualora le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non diano luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno.

2. La Commissione rivede l'elenco di cui al paragrafo 1 con cadenza annuale per stabilire se necessiti di un aggiornamento.

3. La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicati i termini di cui agli articoli 17 e 18.

Emendamento 256

Proposta di regolamento Articolo 65 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 65 quater

Atti delegati relativi alle norme esistenti

- 1. La Commissione svolge adeguate consultazioni, anche a livello di portatori di interesse.**
- 2. Dopo aver esaminato tutte le prove e i pareri degli esperti, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 67 per stabilire un elenco che determini quali utilizzi esistenti di norme o di parti di esse possono essere notificati a norma dell'articolo 66, paragrafo 1 o 2. Mediante il suddetto atto delegato, la Commissione determina altresì quali procedure e prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano a tali norme esistenti, a parti di esse o ai pertinenti utilizzi. L'atto delegato è adottato entro ... [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione verifica con cadenza annuale l'eventuale necessità di aggiornamento dell'elenco in questione.**

Emendamento 257

Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP essenziali per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ("norme esistenti"), per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità **al paragrafo 4**. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

Emendamento

1. Fino al ... [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP essenziali per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ("norme esistenti"), per la quale sono **o non sono** stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità **all'articolo 65 quater**. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

Emendamento 258

**Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, determina, mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 67, le norme esistenti o parti di esse o i casi d'uso pertinenti che possono essere notificati ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2, o per i quali può essere chiesta una perizia ai sensi del paragrafo 3. L'atto delegato determina anche quali procedure e prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano a tali norme esistenti. L'atto delegato è adottato entro [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente

Emendamento

soppresso

regolamento).

Emendamento 259

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui ***all'articolo 1, paragrafo 4***, all'articolo 4, paragrafo 5, e ***all'articolo 66, paragrafo 4***, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e ***agli articoli 65 ter e 65 quater*** è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 260

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui ***all'articolo 1, paragrafo 4***, all'articolo 4, paragrafo 5, e ***all'articolo 66, paragrafo 4***, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e ***agli articoli 65 ter e 65 quater*** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 261

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 1, paragrafo 4**, dell'articolo 4, paragrafo 5, e **dell'articolo 66, paragrafo 4**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, e **degli articoli 65 ter e 65 quater** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 262

**Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta ***l'efficacia e l'efficienza del sistema di registrazione dei brevetti SEP e di verifica del carattere essenziale.***

Emendamento

1. Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], ***e successivamente ogni tre anni***, la Commissione valuta ***l'attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare:***

Emendamento 263

**Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro;

Emendamento 264

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'efficacia e l'efficienza del sistema di registrazione dei brevetti SEP e di verifica del carattere essenziale; nonché

Emendamento 265

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c) l'impatto che il sistema di verifica del carattere essenziale, la determinazione delle royalty aggregate e il sistema di determinazione delle condizioni FRAND hanno in particolare sulla competitività dei titolari di brevetti SEP dell'Unione a livello mondiale e sull'innovazione all'interno dell'Unione.

Emendamento 266

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 8 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro.

soppresso

Emendamento 267

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel redigere le relazioni di valutazione di cui ***ai paragrafi 1 e 2***, la Commissione consulta l'EUIPO e i portatori di interessi.

Emendamento

3. Nel redigere le relazioni di valutazione di cui ***al paragrafo 1***, la Commissione consulta l'EUIPO e i portatori di interessi.

Emendamento 268

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al consiglio di amministrazione dell'EUIPO le relazioni di valutazione di cui ***ai paragrafi 1 e 2***, insieme alle conclusioni tratte sulla base di tali relazioni.

Emendamento

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al consiglio di amministrazione dell'EUIPO le relazioni di valutazione di cui ***al paragrafo 1***, insieme alle conclusioni tratte sulla base di tali relazioni. ***La valutazione di cui al paragrafo 1 è corredata, se del caso, di proposte legislative.***

MOTIVAZIONE

Un brevetto essenziale (brevetto SEP) è un brevetto che protegge una tecnologia dichiarata essenziale per l'applicazione di una norma tecnica definita da un ente di normazione. L'interazione fra brevetti e norme è importante per l'innovazione e la crescita, poiché i brevetti stimolano la ricerca e lo sviluppo e consentono alle imprese innovative di ottenere utili adeguati sul capitale investito. Le norme consentono a tecnologie interoperabili e sicure di diffondersi estesamente fra le imprese e i consumatori. A livello mondiale esistono circa 75 000 brevetti SEP, che rappresentano tuttavia solo una piccola parte dell'intero settore dei brevetti. Fra questi rientrano norme tecnologiche essenziali come il 5G e il WiFi, i formati fotografici (JPEG) e norme per la compressione e decompressione audio/video (ad esempio MPEG, HEVC). I brevetti SEP svolgono un ruolo decisivo in sviluppi come l'Internet delle cose, l'industria 4.0, i veicoli interconnessi, le città intelligenti e le tecnologie per la protezione del clima. Negli ultimi dieci anni il numero di brevetti SEP è aumentato di sei volte. Si tratta di un dato molto positivo, poiché la tutela dei brevetti SEP è essenziale per consentire innovazioni che contribuiscano al conseguimento di un'UE più sostenibile e digitale.

Già nel novembre 2021 nella sua risoluzione sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE¹ (risoluzione del Parlamento europeo sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale) il Parlamento europeo aveva invitato la Commissione europea a presentare una proposta in merito ai brevetti SEP, dal momento che questi sono spesso oggetto di contenziosi. In tale occasione sono stati individuati come aspetti problematici la mancanza di trasparenza e di certezza del diritto. La concessione di licenze per i brevetti SEP è spesso una procedura lunga e costosa sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP.

I titolari di brevetti ordinari possono decidere liberamente a chi concedere la licenza per l'utilizzo della loro innovazione. I titolari di brevetti SEP non dispongono tuttavia della stessa completa libertà, poiché l'inserimento della loro tecnologia brevettata in una norma conferisce loro un certo potere di mercato. Per questo motivo, i titolari di brevetti SEP sono tenuti a concedere le loro licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND). Le condizioni FRAND hanno comportato una serie di problemi, che sono stati regolati anche a livello giuridico.

Da un lato, per gli utilizzatori è quasi impossibile sapere se una norma è effettivamente essenziale, quanti brevetti SEP interessano una determinata norma, quali sono i titolari del brevetto SEP corrispondente e a quanto ammontano i costi finali per poter entrare sul mercato utilizzando la norma corrispondente. Circa l'84 % degli utilizzatori di brevetti SEP è costituito da piccole e medie imprese. Per tali attori la semplice minaccia di un provvedimento provvisorio che porti a sospendere la fabbricazione di prodotti che si presume violino un brevetto e la probabilità di un procedimento giudiziario possono comportare una particolare pressione, spingendoli ad accettare una licenza con canoni che potrebbero non essere conformi alle condizioni FRAND.

Dall'altro lato il titolare di brevetti SEP non può far valere i suoi legittimi interessi fintantoché

¹ Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 novembre 2021, sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE (2021/2007(INI)).

l'utilizzatore sostiene di voler ottenere una licenza a condizioni FRAND nell'intento di rinviare il più possibile l'obbligo del pagamento della licenza. Pertanto, anche i titolari di brevetti SEP devono sostenere lunghi e costosi procedimenti giudiziari, vedendosi riconosciuto il pagamento della licenza solo alla fine del processo, che può durare diversi anni.

Per creare condizioni migliori ai fini della prevenzione, della risoluzione e della composizione dei conflitti relativi alle condizioni FRAND, il 27 aprile 2023 la Commissione europea ha presentato una proposta incentrata sulle seguenti nuove misure:

1. l'istituzione di un registro dei brevetti SEP e di una banca dati centrale elettronica per i brevetti SEP;
2. la valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP;
3. la determinazione non vincolante della royalty aggregata per una norma;
4. l'istituzione di un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie limitato nel tempo, sotto la guida di esperti, a cui i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP possono ricorrere nella negoziazione di una licenza a condizioni FRAND.

In generale, la relatrice è favorevole all'iniziativa della Commissione europea e alle misure proposte, giacché la Commissione ha seguito gli orientamenti forniti nella risoluzione del Parlamento europeo sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale.

La relatrice ritiene fondamentale aumentare la chiarezza del diritto della proposta e conciliare gli interessi dei titolari di brevetti SEP e quelli degli utilizzatori di tali brevetti. Entrambi gli attori sono fondamentali per l'economia europea e, pertanto, è necessario tutelarne gli interessi nel quadro di un atto giuridico equilibrato. La proposta deve aumentare la trasparenza dei brevetti SEP per compensare il vantaggio di conoscenze dei titolari di tali brevetti, senza tuttavia limitarne la competitività a livello internazionale.

Maggiore chiarezza del diritto

Definire a quali casi di applicazione delle norme si applichi la nuova legislazione è fondamentale ai fini della chiarezza del diritto. La relatrice, pur concordando sul fatto che la Commissione si occupi di tale questione nel contesto degli atti delegati, ritiene essenziale stabilire sin da ora taluni criteri. Per questo motivo, propone modifiche in tal senso che comprendano anche una definizione del termine "difficoltà o inefficienze di rilievo".

La relatrice ha aggiunto altresì nuove definizioni intese ad agevolare la comprensione del testo.

Istituzione di un centro di competenza nel quadro dell'EUIPO e registrazione

La relatrice ritiene ragionevole l'istituzione di un centro di competenza presso l'EUIPO, dal momento che l'agenzia esecutiva europea ha esperienza nel trattamento delle banche dati. È importante che tale agenzia sia dotata delle necessarie risorse a livello finanziario e di personale per svolgere in modo efficiente i nuovi compiti.

La relatrice ritiene altresì importante illustrare in maniera più chiara la differenza tra il registro e la banca dati, come pure garantire la correttezza del registro ed evitare eventuali oneri burocratici per i titolari di brevetti SEP.

Pool di brevetti

La relatrice accoglie con particolare favore i pool di brevetti, sottolineando che, se gestiti in maniera trasparente, possono offrire un enorme valore aggiunto per i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP. Occorre tuttavia garantire che questa trasparenza si rifletta effettivamente nelle informazioni messe a disposizione, fra l'altro, sulla pagina web. La relatrice ha presentato proposte in tal senso per riaffermare detta posizione.

Verifica del carattere essenziale

Nella sua risoluzione sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale il Parlamento europeo ha chiesto un sistema indipendente, neutrale e trasparente per la verifica del carattere essenziale da parte di terzi. La relatrice accoglie con favore il fatto che la Commissione europea abbia dato seguito a detta richiesta proponendo un sistema di valutazione del carattere essenziale dei brevetti.

Occorre assicurare che nel processo di determinazione delle condizioni FRAND i valutatori e i conciliatori, da un lato, dispongano delle competenze ed esperienze altamente specializzate necessarie e, dall'altro, siano indipendenti e imparziali.

I valutatori dovrebbero inoltre poter valutare anche le verifiche del carattere essenziale precedenti, qualora nutrano dubbi sulla loro esattezza.

Determinazione della royalty aggregata

La determinazione non vincolante della royalty aggregata aiuterà gli attori a stabilire in maniera efficiente i prezzi dei brevetti SEP.

A tale riguardo, la relatrice ritiene che andrebbe esclusa la possibilità di bloccare unilateralmente tale valutazione e ha pertanto proposto modifiche in tal senso.

Meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie limitato nel tempo

Nella sua risoluzione sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale il Parlamento ha invitato inoltre la Commissione a fare maggiore chiarezza su vari aspetti delle condizioni FRAND e a valutare eventuali incentivi per rendere più efficienti le negoziazioni per la concessione di licenze per brevetti SEP e ridurre le controversie. La Commissione ha dato seguito anche a detto invito, proponendo un meccanismo non vincolante di risoluzione delle controversie che ha il potenziale di evitare ritardi strategici messi in atto dai partecipanti al mercato. La relatrice accoglie con favore il fatto che, sulla base di un parere terzo, il partecipante al mercato in questione possa quantomeno richiedere in tempi molto brevi una garanzia di entità efficace e realistica.

Allo stesso tempo, la relatrice ritiene che le parti non dovrebbero essere obbligate a stabilire in maniera vincolante già nel corso della procedura se intendono sottostare o meno all'esito della stessa. Alle parti dovrebbe essere consentito di prendere una decisione in merito solo

dopo aver conosciuto l'esito del meccanismo di risoluzione delle controversie.

La relatrice ritiene inoltre che le procedure parallele debbano portare all'interruzione del meccanismo di risoluzione delle controversie solo se l'altra parte lo desidera. In questo modo si può impedire che la procedura venga aggirata attraverso la presentazione di un ricorso in un paese terzo.

Micro, piccole e medie imprese

In alcuni settori promettenti per il futuro, come quello dell'Internet delle cose, l'85 % delle imprese interessate è costituito da PMI. Poiché le PMI dispongono generalmente di risorse limitate a livello finanziario e di personale, la relatrice rafforza le proposte avanzate dalla Commissione in merito. La relatrice propone l'istituzione di uno sportello unico a disposizione delle PMI nell'ambito del centro di competenza. Le PMI che sono utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero ricevere dallo sportello informazioni a titolo gratuito sulle licenze di cui potrebbero avere bisogno per i loro prodotti o servizi e sulle modalità per ottenerle. Le PMI che sono titolari di brevetti SEP dovrebbero invece ricevere informazioni a titolo gratuito su come individuare meglio eventuali licenziatari e far valere i propri diritti in maniera mirata. Tali vantaggi dovrebbero tuttavia essere riservati solo alle PMI il cui modello di attività non si concentra esclusivamente sullo sfruttamento dei brevetti.

Valutazione dei nuovi strumenti

Gli strumenti proposti hanno il potenziale di aumentare notevolmente l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP. Possono ridurre le inefficienze e i costi di transazione della concessione delle licenze, semplificando in tal modo le negoziazioni per giungere alle concessioni, accelerare le conclusioni delle negoziazioni e limitare il verificarsi di contenziosi lunghi e costosi. Ciò consentirebbe di rendere il mercato interno dell'UE un luogo più interessante per le innovazioni che portano alla definizione di norme industriali. Tuttavia, poiché le misure proposte hanno un impatto anche sul piano internazionale, la relatrice ritiene che sia opportuno esaminarne con più attenzione anche gli effetti sulla competitività dei titolari di brevetti SEP europei a livello mondiale e sulle innovazioni in Europa. Qualora tali valutazioni mettano in luce la possibilità di ripercussioni negative, la Commissione dovrebbe proporre opportune modifiche.

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
IP Europe
InterDigital
Fraunhofer Institut
European Patent Office
European Association of Automotive Suppliers
Philips
Nokia
Ericsson
ACT The App Association
Qualcomm
Apple
European Commission DG GROW
Xiaomi
Volkswagen
Audi
Tholos Foundation
Public Interest Patent Law Institute
OpenForum Europe
Fair Standards Alliance
European Automobile Manufacturers' Association
Bayerische Motoren Werke
CEN CENELEC
Business Europe
Eurocommerce
Marconi (Avanci platform)
Permanent Representation of Germany
Permanent Representation of Spain
Verband der deutschen Automobilindustrie
Continental
CISCO
4IPCouncil
Ingenico
European association of smart energy solution providers
Fiorentini
DOLBY
Siemens

Bosch
TU München
Bosch
Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen
Wirtschaftsrat der CDU
DELL
Permanent Representation of Finland

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

28.11.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001 (COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023\0133(COD))

Relatrice per parere: Danuta Maria Hübner

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il presente regolamento si propone di migliorare la concessione di licenze per i brevetti SEP affrontando le cause della sua inefficienza, ad esempio la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i brevetti SEP, la determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e la concessione di licenze lungo la catena del valore, nonché l'uso limitato delle procedure di risoluzione delle controversie in relazione alle controversie sulle condizioni FRAND. Tutti questi elementi considerati nel loro insieme riducono l'equità e l'efficienza del sistema nel suo complesso e comportano costi amministrativi e di transazione troppo elevati. Attraverso il miglioramento della concessione di licenze per i brevetti SEP, il regolamento mira a incentivare la

Emendamento

(2) Il presente regolamento si propone di migliorare la concessione di licenze per i brevetti SEP affrontando le cause della sua inefficienza, ad esempio la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i brevetti SEP, la determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e la concessione di licenze lungo la catena del valore, nonché l'uso limitato delle procedure di risoluzione delle controversie in relazione alle controversie sulle condizioni FRAND. Tutti questi elementi considerati nel loro insieme riducono l'equità e l'efficienza del sistema nel suo complesso e comportano costi amministrativi e di transazione troppo elevati. Attraverso il miglioramento della concessione di licenze per i brevetti SEP, il regolamento mira a incentivare la

partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme e l'utilizzo generalizzato di tali tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell'internet delle cose (IoT). Il presente regolamento persegue quindi obiettivi complementari ma diversi rispetto alla protezione della concorrenza non falsata, obiettivo garantito dagli articoli 101 e 102 TFUE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di concorrenza.

partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme e l'utilizzo generalizzato di tali tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell'internet delle cose (IoT). Il presente regolamento persegue quindi obiettivi complementari ma diversi rispetto alla protezione della concorrenza non falsata, obiettivo garantito dagli articoli 101 e 102 TFUE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di concorrenza, ***ed essere in linea con l'impegno dell'Unione europea a promuovere un sistema commerciale multilaterale basato su regole nell'ambito dell'OMC. In particolare, le misure introdotte dal presente regolamento devono essere conformi alle norme dell'OMC e all'accordo TRIPS, e devono tenere conto della possibile risposta dei partner commerciali dell'Unione e garantire che l'applicazione della misura non sia percepita come una misura protezionistica unilaterale.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli

Emendamento

(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli

utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti *in vigore nell'Unione europea* che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Per alcuni casi d'uso delle norme, ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless, esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di

Emendamento

(4) Per alcuni casi d'uso delle norme, ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless, esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di

conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, **alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e** la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non **dovrebbero** essere **applicate** a casi d'uso identificati di determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso non **dovrebbe** essere **applicata** a casi d'uso identificati di determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per i casi d'uso delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante per i fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di tecnologie innovative o lo sviluppo di tecnologie nascenti e di casi d'uso emergenti. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state

Emendamento

soppresso

pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i casi d'uso rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Considerato il carattere globale delle licenze per i brevetti SEP, i riferimenti alla ***royalty aggregata e alla*** determinazione delle condizioni FRAND possono intendersi come riferimenti ***alle royalty aggregate e*** alle determinazioni delle condizioni FRAND a livello globale oppure come altrimenti concordato dai portatori di interessi che effettuano la notifica o dalle parti del procedimento.

Emendamento

(8) Considerato il carattere globale delle licenze per i brevetti SEP, i riferimenti alla determinazione delle condizioni FRAND possono intendersi come riferimenti alle determinazioni delle condizioni FRAND a livello globale oppure come altrimenti concordato dai portatori di interessi che effettuano la notifica o dalle parti del procedimento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la

Emendamento

(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la

gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per **il calcolo della royalty aggregata** e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri **sulle royalty aggregate** e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Conoscere l'importo totale della royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche il titolare dei brevetti SEP a pianificare il rendimento atteso dall'investimento. La pubblicazione della royalty aggregata prevista e delle condizioni standard di licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. È pertanto necessario rendere pubbliche le informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e le condizioni FRAND standard per la concessione di licenze.

Emendamento

soppresso

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. Ad eccezione dei casi d'uso di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti, il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata. Infine è importante garantire la presenza di un terzo indipendente, ossia di un esperto, che possa raccomandare una royalty aggregata. I titolari e/o gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere al centro di competenza una perizia sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La

soppresso

perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Dopo la notifica di una norma ***oppure, se anteriore, la determinazione di una royalty aggregata***, il centro di competenza aprirà la registrazione dei brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali in vigore in uno o più Stati membri.

Emendamento

(18) Dopo la notifica di una norma, il centro di competenza aprirà la registrazione dei brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali in vigore in uno o più Stati membri.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) ***I titolari di brevetti SEP possono effettuare la registrazione dopo la scadenza del termine indicato. In tal caso i titolari di brevetti SEP non dovrebbero però essere in grado di riscuotere le royalty né di chiedere il risarcimento dei danni per il periodo di ritardo.***

Emendamento

(20) ***In caso di mancata registrazione, il centro di competenza dovrebbe notificare al titolare di brevetti SEP che, in caso di ulteriori ritardi nella registrazione dei suoi brevetti, dopo un periodo di tolleranza di 2 mesi, egli non sarà in grado di riscuotere le royalty né di chiedere il risarcimento dei danni in***

*relazione al suo brevetto fino al
completamento della registrazione.*

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) I titolari di brevetti SEP dovrebbero assicurarsi che le registrazioni dei loro brevetti siano aggiornate. È opportuno che gli aggiornamenti siano registrati entro sei mesi per i cambiamenti rilevanti, ad esempio per quanto riguarda la titolarità, gli accertamenti sull'annullamento del brevetto o altri cambiamenti applicabili derivanti da impegni contrattuali o da decisioni di autorità pubbliche. **Il mancato aggiornamento può comportare la sospensione della registrazione dei brevetti SEP dal registro.**

Emendamento

(22) I titolari di brevetti SEP dovrebbero assicurarsi che le registrazioni dei loro brevetti siano aggiornate. È opportuno che gli aggiornamenti siano registrati entro sei mesi per i cambiamenti rilevanti, ad esempio per quanto riguarda la titolarità, gli accertamenti sull'annullamento del brevetto o altri cambiamenti applicabili derivanti da impegni contrattuali o da decisioni di autorità pubbliche. **In caso di mancato aggiornamento della registrazione, il centro di competenza dovrebbe notificare al titolare del brevetto SEP che, qualora vi siano ulteriori ritardi nell'aggiornamento della sua registrazione, dopo un periodo di tolleranza di 2 mesi, il suo SEP potrebbe essere sospeso.**

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) **I titolari o gli utilizzatori di brevetti SEP possono inoltre indicare ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati da sottoporre a verifica del carattere essenziale.** Se viene confermato il carattere essenziale dei brevetti SEP preselezionati, i titolari di tali brevetti possono utilizzare questa conferma nelle negoziazioni e come prova dinanzi a un organo giurisdizionale, fatto salvo il diritto degli utilizzatori di

Emendamento

(26) Se viene confermato il carattere essenziale dei brevetti SEP preselezionati, i titolari di tali brevetti possono utilizzare questa conferma nelle negoziazioni e come prova dinanzi a un organo giurisdizionale, fatto salvo il diritto degli utilizzatori di contestare dinanzi agli organi giurisdizionali il carattere essenziale di un brevetto SEP registrato. I brevetti SEP selezionati non avrebbero alcuna influenza

contestare dinanzi agli organi giurisdizionali il carattere essenziale di un brevetto SEP registrato. I brevetti SEP selezionati non avrebbero alcuna influenza sul processo di campionamento, in quanto il campione dovrebbe essere selezionato tra tutti i brevetti SEP registrati di ciascuno dei titolari di tali brevetti. Se un brevetto SEP preselezionato viene selezionato anche per il campione, dovrebbe essere effettuata una sola verifica del carattere essenziale. Le verifiche del carattere essenziale non dovrebbero essere ripetute sui brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.

sul processo di campionamento, in quanto il campione dovrebbe essere selezionato tra tutti i brevetti SEP registrati di ciascuno dei titolari di tali brevetti. Se un brevetto SEP preselezionato viene selezionato anche per il campione, dovrebbe essere effettuata una sola verifica del carattere essenziale. Le verifiche del carattere essenziale non dovrebbero essere ripetute sui brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) *La determinazione delle condizioni FRAND rappresenterebbe un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima di iniziare il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono i casi d'uso di norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND.*

Emendamento

(33) *Dal momento che un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie correttamente funzionante per determinare le condizioni FRAND può offrire vantaggi significativi a tutte le parti e che al tempo stesso è necessario rispettare il diritto fondamentale di accesso alla giustizia per tutte le parti, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe rappresentare un passo obbligatorio prima che un organo giurisdizionale nazionale competente proceda alla valutazione del merito di un reclamo per violazione di un brevetto avviato da un titolare di un brevetto SEP o proceda alla determinazione o valutazione delle condizioni FRAND, come richiesto da un utilizzatore.*

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura **e impegnarsi a rispettarne l'esito**. Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND **o non si impegni a rispettare l'esito di tale determinazione**, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. **La parte o le parti che partecipano alla procedura per la determinazione delle condizioni FRAND e che si impegnano a rispettarne l'esito dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.**

Emendamento

(34) Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura. Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. **A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle**

Emendamento

(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. Ciascuna delle parti dovrebbe poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la

condizioni FRAND. Ciascuna delle parti dovrebbe *inoltre* poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Quando danno avvio alla

RR\1295607IT.docx

Emendamento

(36) Quando danno avvio alla

137/259

PE753.697v02-00

determinazione delle condizioni FRAND, le parti dovrebbero selezionare un **conciliatore** dall'elenco istituito a tale scopo. In caso di disaccordo, la scelta del conciliatore spetterebbe al centro di competenza. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe concludersi entro nove mesi, il periodo di tempo necessario per garantire che la procedura rispetti i diritti delle parti pur rimanendo sufficientemente rapida da evitare ritardi nella conclusione delle licenze. Le parti possono accordarsi in qualsiasi momento durante il processo, con la conseguente chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.

determinazione delle condizioni FRAND, le parti dovrebbero selezionare un **panel di conciliatori** dall'elenco istituito a tale scopo. **Il panel dovrebbe essere composto da tre conciliatori, uno selezionato dal titolare del brevetto SEP e uno selezionato dall'utilizzatore dall'elenco dei conciliatori messo a disposizione dal centro di competenza. Il terzo conciliatore dovrebbe essere concordato da entrambe le parti.** In caso di disaccordo, la scelta del conciliatore spetterebbe al centro di competenza. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe concludersi entro nove mesi, il periodo di tempo necessario per garantire che la procedura rispetti i diritti delle parti pur rimanendo sufficientemente rapida da evitare ritardi nella conclusione delle licenze. Le parti possono accordarsi in qualsiasi momento durante il processo, con la conseguente chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.

(La modifica da "conciliatore" a "panel di conciliatori" dovrebbe essere effettuata in modo coerente in tutta la proposta della Commissione, se del caso)

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Se una parte avvia un procedimento in una giurisdizione esterna all'Unione che porta all'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive riguardanti la stessa norma soggetta alla determinazione delle condizioni FRAND e il suo utilizzo, o che include brevetti SEP della stessa famiglia di quelli soggetti alla determinazione delle condizioni FRAND e che coinvolge in qualità di parte una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND, prima o durante la

Emendamento

(40) Se una parte avvia un procedimento in una giurisdizione esterna all'Unione che porta all'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive riguardanti la stessa norma soggetta alla determinazione delle condizioni FRAND e il suo utilizzo, o che include brevetti SEP della stessa famiglia di quelli soggetti alla determinazione delle condizioni FRAND e che coinvolge in qualità di parte una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND, prima o durante la

determinazione delle condizioni FRAND il **conciliatore** o, se **quest'ultimo** non è stato **nominato**, il centro di competenza dovrebbe essere in grado di porre fine alla procedura su richiesta **dell'altra** parte.

determinazione delle condizioni FRAND il **panel di conciliatori** o, se **essi** non sono **stati nominati**, il centro di competenza dovrebbe essere in grado di porre fine alla procedura su richiesta **di qualsiasi** parte.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Nel determinare le **royalty aggregate e le** condizioni FRAND, i conciliatori dovrebbero tenere conto in particolare dell'acquis dell'Unione e delle sentenze della Corte di giustizia in materia di brevetti SEP, nonché degli orientamenti elaborati ai sensi del presente regolamento, delle linee direttrici orizzontali⁴² e della comunicazione adottata dalla Commissione nel 2017 dal titolo "Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali"⁴³. **I** conciliatori **dovrebbero** inoltre prendere in considerazione eventuali perizie sulla **royalty aggregata** o, in assenza di queste, **dovrebbero** chiedere informazioni alle parti prima di formulare le proprie proposte finali.

⁴² Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).

⁴³ Comunicazione della Commissione — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali (COM(2017) 712 final del 29.11.2017).

Emendamento

(44) Nel determinare le condizioni FRAND, i conciliatori dovrebbero tenere conto in particolare dell'acquis dell'Unione e delle sentenze della Corte di giustizia in materia di brevetti SEP, nonché degli orientamenti elaborati ai sensi del presente regolamento, delle linee direttrici orizzontali⁴² e della comunicazione adottata dalla Commissione nel 2017 dal titolo "Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali"⁴³. **Il panel di** conciliatori **dovrebbe** inoltre prendere in considerazione eventuali perizie sulla **determinazione delle condizioni FRAND** o, in assenza di queste, **dovrebbe** chiedere informazioni alle parti prima di formulare le proprie proposte finali.

⁴² Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).

⁴³ Comunicazione della Commissione — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali (COM(2017) 712 final del 29.11.2017).

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione

(45) La concessione di licenze per i brevetti SEP potrebbe causare attriti nelle catene del valore non ancora esposte a tali brevetti. È dunque importante che il centro di competenza svolga attività di sensibilizzazione alla concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione. Tra gli altri fattori figurano la capacità dei fabbricanti a monte di trasferire a valle il costo della licenza per un brevetto SEP e la possibile incidenza delle clausole di indennizzo esistenti all'interno della catena del valore.

Emendamento

(45) La concessione di licenze per i brevetti SEP potrebbe causare attriti nelle catene del valore non ancora esposte a tali brevetti. È dunque importante che il centro di competenza svolga attività di sensibilizzazione alla concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione, ***anche tramite l'importante coinvolgimento dei portatori di interessi. Il centro di competenza dovrebbe inoltre procedere, ove del caso, allo scambio di conoscenze con i pertinenti attori nella catena del valore.*** Tra gli altri fattori figurano la capacità dei fabbricanti a monte di trasferire a valle il costo della licenza per un brevetto SEP e la possibile incidenza delle clausole di indennizzo esistenti all'interno della catena del valore. ***Il centro di competenza dovrebbe raccogliere attivamente le segnalazioni dei portatori di interessi all'interno e all'esterno dell'UE sulle difficoltà incontrate per conformarsi al regolamento, nonché acquisire informazioni concernenti l'elusione e l'impatto sugli utenti finali. Il centro di competenza dovrebbe inoltre contribuire a garantire che le nuove norme sulle licenze dell'UE e la loro attuazione non compromettano l'innovazione e la leadership tecnologica dell'Unione.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori

Emendamento

(46) Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori

di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero **comunque** agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. I brevetti SEP delle micro e piccole imprese non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; **tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano.** Anche gli utilizzatori che sono PMI dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.

di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero **altresì** agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP, **al fine di garantire un rendimento equo dei loro investimenti e incoraggiare la partecipazione delle PMI all'elaborazione delle norme.** È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio **minori oneri amministrativi**, tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. I brevetti SEP delle micro e piccole imprese non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; Anche gli utilizzatori che sono PMI dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo **agli elementi da iscrivere nel registro, alla determinazione delle pertinenti norme esistenti o** all'individuazione dei casi d'uso delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che non

Emendamento

(47) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'individuazione dei casi d'uso delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare

esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁴⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁴⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente

Emendamento

(48) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente

regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. ***È altresì opportuno che la Commissione determini le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali è possibile registrare brevetti SEP.*** È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵.

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶ dovrebbe essere modificato per conferire all'EUIPO il potere di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Anche le funzioni del direttore esecutivo dovrebbero essere ampliate al fine di ricomprendere i poteri conferitigli ai sensi del presente regolamento. Inoltre il centro di arbitrato e mediazione dell'EUIPO dovrebbe essere autorizzato a istituire le procedure per ***il calcolo delle royalty aggregate e*** la determinazione delle condizioni FRAND.

⁴⁶ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14

regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵.

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento

(49) Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶ dovrebbe essere modificato per conferire all'EUIPO il potere di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Anche le funzioni del direttore esecutivo dovrebbero essere ampliate al fine di ricomprendere i poteri conferitigli ai sensi del presente regolamento. Inoltre il centro di arbitrato e mediazione dell'EUIPO dovrebbe essere autorizzato a istituire le procedure per la determinazione delle condizioni FRAND.

⁴⁶ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14

giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,

(a) *dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;*

(b) *prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 66.*

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica ***unicamente*** ai brevetti:

(a) ***che sono in vigore in uno o più Stati membri;***

(b) che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione ***dopo l'entrata in vigore del presente regolamento; nonché***

(c) nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty ***o equivalente.***

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Gli articoli 17 e 18 e*** l'articolo 34, paragrafo 1, non si ***applicano*** ai brevetti

Emendamento

3. L'articolo 34, paragrafo 1, non si ***applica*** ai brevetti SEP nella misura in cui

SEP nella misura in cui sono utilizzati nei casi d'uso individuati dalla Commissione in conformità al paragrafo 4.

sono utilizzati nei casi d'uso individuati dalla Commissione in conformità al paragrafo 4.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse, ai fini del paragrafo 3.

Emendamento

4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, ***entro il [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]*** e dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse, ai fini del paragrafo 3.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. ***Il presente regolamento si applica ai titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto essenziale per una norma;

Emendamento

(1) "brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto ***in vigore in uno o più Stati membri, che sia*** essenziale per una norma ***e per il quale il titolare di brevetti SEP si sia impegnato a concedere in licenza i propri brevetti SEP a condizioni FRAND;***

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione

(7) "utilizzatore": la persona fisica o giuridica che utilizza o intende utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema;

Emendamento

(7) "utilizzatore": la persona fisica o giuridica che utilizza o intende utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema ***in uno o più Stati membri;***

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione

(10) "***royalty aggregata***": ***l'importo massimo della royalty per tutti i brevetti essenziali per una norma;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 16

Testo della Commissione

(16) "famiglia di brevetti": un insieme di ***documenti brevettuali*** riguardanti ***la stessa invenzione e i cui membri hanno le stesse***

Emendamento

(16) "famiglia di brevetti": un insieme di ***domande di brevetto*** riguardanti ***lo stesso contenuto tecnico o contenuti tecnici***

priorità;

simili e correlate tra loro attraverso rivendicazioni di priorità.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) amministrare un processo per la determinazione delle royalty aggregate;

soppresso

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'articolo 157 del regolamento (UE) 2017/1001, il direttore esecutivo dell'EUIPO adotta le norme amministrative interne e pubblica le comunicazioni necessarie per il corretto svolgimento di tutti i compiti affidati al centro di competenza dal presente regolamento.

3. ***Il centro di competenza è istituito e pienamente operativo 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e garantisce lo scambio regolare di informazioni con le organizzazioni regionali e internazionali operanti nel settore della proprietà intellettuale.*** Nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'articolo 157 del regolamento (UE) 2017/1001, il direttore esecutivo dell'EUIPO adotta le norme amministrative interne e pubblica le comunicazioni necessarie per il corretto svolgimento di tutti i compiti affidati al centro di competenza dal presente regolamento.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) informazioni indicanti se sia stata

(c) informazioni indicanti se sia stata

effettuata una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares, e un riferimento al risultato;

effettuata una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares, **a meno che non sia possibile a causa di restrizioni contrattuali concordate tra le parti**, e un riferimento al risultato;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione

(f) la data di pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 7, ***l'articolo 15, paragrafo 4, e l'articolo 18, paragrafo 11;***

Emendamento

(f) la data di pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 7;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) le informazioni su prodotti, processi, servizi o sistemi e utilizzi noti ai sensi dell'articolo 7, ***primo comma, lettera b);***

Emendamento

d) le informazioni su prodotti, processi, servizi o sistemi e utilizzi noti ai sensi dell'articolo 7;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) ***le informazioni sulle royalty aggregate ai sensi degli articoli 15, 16 e 17;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) le perizie di cui all'articolo 18;

soppresso

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati rimangano riservati presenta una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata.

1. La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati rimangano riservati presenta, ***nella misura in cui sia ragionevolmente possibile***, una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata.

Motivazione

I dati espressi da valori numerici, quali i canoni di royalty, i volumi dei prodotti ecc., non possono essere forniti in una versione non riservata.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli utilizzatori mettono a disposizione del centro di competenza informazioni riguardanti i prodotti, i processi, i servizi o i sistemi disponibili sul mercato dell'Unione che forniscono o intendono fornire, che sono conformi a una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione che

*richiede un impegno FRAND,
identificando la norma in questione.*

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 8

Testo della Commissione

Il titolare di un brevetto SEP fornisce al centro di competenza le informazioni *seguenti affinché siano* inserite nella banca dati e ne *siano* indicati i riferimenti nel registro:

(a) la decisione definitiva sul carattere essenziale di un brevetto SEP registrato emessa da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, entro sei mesi dalla pubblicazione di tale decisione;

(b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] da un valutatore indipendente nell'ambito di un pool, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.

Emendamento

Il titolare di un brevetto SEP fornisce al centro di competenza le informazioni *relative a una decisione definitiva sul carattere essenziale di un brevetto SEP registrato emessa da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, entro sei mesi dalla pubblicazione di tale decisione. Tali informazioni sono* inserite nella banca dati e ne *sono* indicati i riferimenti nel registro *senza indebito ritardo.*

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza raccoglie e pubblica nella banca dati informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi.

Emendamento

1. Il centro di competenza raccoglie e pubblica **tempestivamente** nella banca dati, **previa debita verifica**, informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi. **Il centro di competenza raccoglie inoltre informazioni concernenti la conformità e l'elusione del presente regolamento nei paesi terzi o da parte degli stessi, nonché il monitoraggio dell'impatto sugli utilizzatori finali.**

Emendamento 43

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Al fine di agevolare l'efficace attuazione del presente regolamento, il centro di competenza può cooperare, dialogare e scambiare informazioni con, tra l'altro, le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali che si occupano di brevetti SEP, in particolare per quanto riguarda le informazioni sulle norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi o per prevenire procedimenti paralleli.

Emendamento 44

**Proposta di regolamento
Articolo 15**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

soppresso

Notifica di una royalty aggregata al centro di competenza

1. I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per i quali sono stati assunti impegni FRAND possono

notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per i brevetti SEP relativi a una norma.

2. *La notifica effettuata in conformità al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:*

- (a) la denominazione commerciale della norma;*
- (b) l'elenco delle specifiche tecniche che definiscono la norma;*
- (c) i nomi dei titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica di cui al paragrafo 1;*
- (d) la percentuale stimata che rappresentano i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1 rispetto alla totalità dei titolari di brevetti SEP;*
- (e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari collettivamente rispetto alla totalità dei brevetti SEP relativi alla norma;*
- (f) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui alla lettera c);*
- (g) la royalty aggregata globale, a meno che le parti che effettuano la notifica non specifichino che la royalty aggregata non è globale;*
- (h) l'eventuale periodo di validità della royalty aggregata di cui al paragrafo 1.*

3. *La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 120 giorni dalla data:*

- (a) della pubblicazione di una norma da parte dell'organizzazione di normazione per gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 2, lettera c); o*
- (b) in cui vengono a conoscenza di un nuovo utilizzo della norma.*

4. *Il centro di competenza pubblica nella banca dati le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2.*

Qualsiasi riferimento alle "royalty aggregate" dovrebbe essere espunto da

tutta la proposta della Commissione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16

soppresso

Revisione della royalty aggregata

1. *In caso di revisione della royalty aggregata, i titolari di brevetti SEP notificano al centro di competenza la royalty aggregata riveduta e i motivi della revisione.*

2. *Il centro di competenza pubblica nella banca dati la royalty aggregata iniziale e la royalty aggregata riveduta, mentre nel registro pubblica i motivi della revisione.*

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

soppresso

Processo per agevolare gli accordi sulle determinazioni della royalty aggregata

1. *I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri che rappresentano almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP relativi a una norma possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty aggregata.*

2. *Tale richiesta è presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione della norma*

o entro 120 giorni dalla prima vendita di un nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione per gli utilizzi non noti al momento della pubblicazione della norma.

3. La richiesta contiene le informazioni seguenti:

(a) la denominazione commerciale della norma;

(b) la data di pubblicazione dell'ultima specifica tecnica o la data della prima vendita del nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione;

(c) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1;

(d) i nomi e i dati di contatto dei titolari di brevetti SEP che sostengono la richiesta;

(e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari individualmente e collettivamente rispetto alla totalità dei potenziali brevetti rivendicati come essenziali per la norma.

4. Il centro di competenza informa i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 3, lettera d), e chiede loro di manifestare interesse a partecipare al processo e di fornire una stima delle rispettive quote di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma.

5. Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a partecipare al processo.

6. I titolari di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non effettuino una notifica congiunta entro 6 mesi dalla nomina del

conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.

8. *Se i contributori si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.*

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND, entro 60 giorni a decorrere dalla *prima tra le date seguenti*:

1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND, entro 60 giorni a decorrere dalla *pubblicazione della norma e delle relative informazioni da parte del centro di competenza ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7.*

(a) la data in cui il centro di competenza ha pubblicato la norma e le relative informazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7;

(b) la data in cui il centro di competenza ha pubblicato la royalty aggregata e le relative informazioni ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 18, paragrafo 11.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il centro di competenza pubblica un avviso sul sito web dell'EUIPO per informare i portatori di interessi che è stata effettuata un'iscrizione nel registro **e inserisce un riferimento alle pubblicazioni di cui al paragrafo 1**. Il centro di competenza notifica l'avviso di cui al presente paragrafo ai titolari di brevetti SEP noti, a titolo individuale e per via elettronica, e all'organizzazione di normazione interessata.

Emendamento

2. Il centro di competenza pubblica un avviso sul sito web dell'EUIPO per informare i portatori di interessi che è stata effettuata un'iscrizione nel registro. Il centro di competenza notifica l'avviso di cui al presente paragrafo ai titolari di brevetti SEP noti, a titolo individuale e per via elettronica, e all'organizzazione di normazione interessata.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel caso in cui la registrazione non contenga le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 o contenga informazioni incomplete o inesatte, il centro di competenza chiede al titolare del brevetto SEP di fornire le informazioni esatte e complete entro il termine stabilito, che non può essere inferiore a **due** mesi.

Emendamento

3. Nel caso in cui la registrazione non contenga le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 o contenga informazioni incomplete o inesatte, il centro di competenza chiede al titolare del brevetto SEP di fornire le informazioni esatte e complete entro il termine stabilito, che non può essere inferiore a **sei** mesi.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se il titolare del brevetto SEP non fornisce le informazioni esatte e complete, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Emendamento

4. Se il titolare del brevetto SEP non fornisce le informazioni esatte e complete, **il centro di competenza informa il titolare del brevetto SEP del fatto che non sono state presentate informazioni esatte e complete e che, dopo un periodo di**

tolleranza di due mesi durante il quale il titolare del brevetto SEP potrebbe ancora fornire le informazioni richieste, la sua registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il centro di competenza notifica al titolare del brevetto SEP la richiesta e lo invita a correggere l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine che non può essere inferiore a **due** mesi.

Emendamento

3. Il centro di competenza notifica al titolare del brevetto SEP la richiesta e lo invita a correggere l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine che non può essere inferiore a **sei** mesi.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Quando riceve informazioni da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, da un ufficio brevetti o da terzi sugli elementi indicati di seguito, il centro di competenza ne informa il titolare di un brevetto SEP e lo invita a correggere l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine non inferiore a **2** mesi, riguardo a:

Emendamento

4. Quando riceve informazioni da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, da un ufficio brevetti o da terzi sugli elementi indicati di seguito, il centro di competenza ne informa il titolare di un brevetto SEP e lo invita a correggere l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine non inferiore a **sei** mesi, riguardo a:

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se il titolare di un brevetto SEP non corregge l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati entro il termine stabilito, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Emendamento

5. Se il titolare di un brevetto SEP non corregge l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati entro il termine stabilito, ***il centro di competenza notifica al titolare del brevetto SEP che l'iscrizione non è stata corretta e che, dopo un periodo di tolleranza di due mesi durante il quale il titolare del brevetto SEP potrebbe ancora fornire le informazioni richieste***, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

Emendamento 55

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. *Al conciliatore sono attribuiti i compiti seguenti:*

(a) mediare tra le parti nella determinazione di una royalty aggregata;

(b) fornire un parere non vincolante su una royalty aggregata;

(c) intervenire in una procedura di determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

2. ***Il conciliatore interviene*** in una procedura di determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 56

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, mediante un atto di

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

esecuzione adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le disposizioni pratiche e operative riguardanti:

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le procedure previste dagli articoli 17, 18, 31 e 32 e dal titolo VI.

Emendamento

(b) le procedure previste dagli articoli 31 e 32 e dal titolo VI.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati adatti al ruolo di valutatori o conciliatori. ***Possono esservi*** diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.

Emendamento

2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati adatti al ruolo di valutatori o conciliatori. ***Vi sono*** diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ogni titolare di brevetti SEP può proporre volontariamente ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie da sottoporre a verifica del carattere essenziale in relazione a ciascuna norma per la quale i brevetti SEP sono stati registrati.

Emendamento

soppresso

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Qualsiasi utilizzatore può proporre volontariamente ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie da sottoporre a verifica del carattere essenziale in relazione a ciascuna norma per la quale i brevetti SEP sono stati registrati.

Emendamento

soppresso

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) la denominazione commerciale della norma e il nome **dell'**organizzazione di normazione;

Emendamento

(d) la denominazione commerciale della norma e il nome **della pertinente** organizzazione di normazione;

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) i riferimenti a qualsiasi altra determinazione delle condizioni FRAND, se applicabile.

Emendamento

(f) i riferimenti a qualsiasi altra determinazione **correlata** delle condizioni FRAND, se applicabile.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il termine di prescrizione

Emendamento

soppresso

dell'azione dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro è sospeso per la durata della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND e *se si impegna a rispettarne l'esito.*

Emendamento

2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND e, *in caso di disaccordo, precisa i motivi per cui la parte rifiuta di partecipare.*

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, *o di non impegnarsi a rispettarne l'esito*, si applica quanto segue:

Emendamento

3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, si applica quanto segue:

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND **e se si impegna a rispettarne l'esito**;

Emendamento

(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione **e si impegna a rispettarne l'esito**, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto;

Emendamento

(b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND **e si impegni a rispettarne l'esito** ai sensi del paragrafo 2, **anche nel caso in cui tale impegno sia subordinato all'impegno della parte richiedente a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND**, si applica quanto segue:

Emendamento

4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 2, si applica quanto segue:

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente e la invita a **confermare al** centro di competenza, entro sette giorni, **se anch'essa si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND. Se la parte richiedente accetta l'impegno, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue e il risultato è vincolante per entrambe le parti;**

Emendamento

(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente e la invita a **informare il** centro di competenza, entro sette giorni;

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a) **o informa il centro di competenza che non intende impegnarsi a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND**, il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Emendamento

(b) se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a), il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Entrambe le parti possono dichiarare l'impegno a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND in qualsiasi momento durante il processo. L'impegno può essere

unilaterale o subordinato all'accordo dell'altra parte. L'impegno non ha alcun impatto sull'esito o sulla prosecuzione del processo di determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se entro i termini applicabili una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND **mentre l'altra parte non assume il medesimo impegno**, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte.

Emendamento

5. Se entro i termini applicabili una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 39

Testo della Commissione

Selezione **dei** conciliatori

1. A seguito della **risposta relativa alla** determinazione delle condizioni FRAND **notificata** dalla parte chiamata a rispondere in conformità all'articolo 38, paragrafo 2, oppure a seguito della richiesta di prosecuzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 5, **il centro di**

Emendamento

Selezione **del panel di** conciliatori

1. A seguito della **prosecuzione della** determinazione delle condizioni FRAND **richiesta** dalla parte chiamata a rispondere in conformità all'articolo 38, paragrafo 2, oppure a seguito della richiesta di prosecuzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 5, **la parte richiedente e la parte**

*competenza propone almeno tre candidati per la determinazione delle condizioni FRAND scegliendoli dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. **La parte o le parti selezionano uno dei candidati proposti come conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND.***

2. Se **le** parti non si accordano **su un** conciliatore, il centro di competenza seleziona un candidato dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Dopo che il caso è stato deferito al **conciliatore** in conformità all'articolo 40, paragrafo 2, **questi** verifica se la richiesta contenga le informazioni previste dall'articolo 36 conformemente al regolamento di procedura.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il **conciliatore** comunica alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND il calendario e le modalità di svolgimento della procedura.

Emendamento 76

*chiamata a rispondere nominano ciascuna un conciliatore per il panel di conciliatori, scegliendolo dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. **I due conciliatori nominano di comune accordo un ulteriore conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND scegliendolo dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2.***

2. Se **i due conciliatori nominati dalle** parti non si accordano **sul terzo** conciliatore, il centro di competenza seleziona un candidato dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Emendamento

1. Dopo che il caso è stato deferito al **panel di conciliatori** in conformità all'articolo 40, paragrafo 2, **esso** verifica se la richiesta contenga le informazioni previste dall'articolo 36 conformemente al regolamento di procedura.

Emendamento

2. Il **panel di conciliatori** comunica alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND il calendario e le modalità di svolgimento della procedura.

Proposta di regolamento
Articolo 44 - paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Al più tardi con la prima comunicazione scritta*** le parti possono eccepire che il ***conciliatore*** non può procedere alla determinazione delle condizioni FRAND per motivi di diritto, ad esempio l'esistenza di una precedente determinazione delle condizioni FRAND vincolante o di un accordo tra le parti. All'altra parte è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Emendamento

1. ***In qualsiasi momento*** le parti possono eccepire che il ***panel di conciliatori*** non può procedere alla determinazione delle condizioni FRAND per motivi di diritto, ad esempio l'esistenza di una precedente determinazione delle condizioni FRAND vincolante o di un accordo tra le parti. All'altra parte è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il ***conciliatore*** decide sull'obiezione potendo respingerla in quanto infondata prima di procedere all'esame del merito oppure integrarla nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND. Se respinge l'obiezione o la integra nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND, il ***conciliatore*** riprende l'esame della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

2. Il ***panel di conciliatori*** decide sull'obiezione potendo respingerla in quanto infondata prima di procedere all'esame del merito oppure integrarla nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND. Se respinge l'obiezione o la integra nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND, il ***panel di conciliatori*** riprende l'esame della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se decide che l'obiezione è fondata, il ***conciliatore*** pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND e

Emendamento

3. Se decide che l'obiezione è fondata, il ***panel di conciliatori*** pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND e

redige una relazione contenente le motivazioni della decisione.

redige una relazione contenente le motivazioni della decisione.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il **conciliatore** assiste le parti in modo indipendente e imparziale nei loro sforzi per determinare condizioni FRAND.

Emendamento

1. Il **panel di conciliatori** assiste le parti in modo indipendente e imparziale nei loro sforzi per determinare condizioni FRAND.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il **conciliatore** può invitare le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto.

Emendamento

2. Il **panel di conciliatori** può invitare le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND cooperano in buona fede con il **conciliatore**, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per consentire al conciliatore

Emendamento

3. Le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND cooperano in buona fede con il **panel di conciliatori**, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per

di ascoltare i testimoni e i periti che questi potrebbe convocare.

consentire al conciliatore di ascoltare i testimoni e i periti che questi potrebbe convocare.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In qualsiasi fase della procedura, su richiesta di entrambe le parti o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi, il **conciliatore** pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

5. In qualsiasi fase della procedura, su richiesta di entrambe le parti o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi, il **panel di conciliatori** pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) non ottempera alle richieste del **conciliatore**, al regolamento di procedura o al calendario della procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2,

Emendamento

(a) non ottempera alle richieste del **panel di conciliatori**, al regolamento di procedura o al calendario della procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2,

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **revoca l'impegno a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND di cui all'articolo 38, oppure**

Emendamento

soppresso

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

il **conciliatore** ne informa entrambe le parti.

Emendamento

il **panel di conciliatori** ne informa entrambe le parti.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Dopo aver ricevuto la notifica del **conciliatore**, la parte adempiente può chiedere a quest'ultimo di prendere uno dei provvedimenti seguenti:

Emendamento

2. Dopo aver ricevuto la notifica del **panel di conciliatori**, la parte adempiente può chiedere a quest'ultimo di prendere uno dei provvedimenti seguenti:

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta di qualsiasi **altra** parte.

Emendamento

2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta di qualsiasi parte.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In qualsiasi momento durante la

Emendamento

1. In qualsiasi momento durante la

determinazione delle condizioni FRAND, il **conciliatore** o una parte, di propria iniziativa o su invito del **conciliatore**, può presentare proposte per la determinazione delle condizioni FRAND.

determinazione delle condizioni FRAND, il **panel di conciliatori** o una parte, di propria iniziativa o su invito del **panel di conciliatori**, può presentare proposte per la determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel presentare suggerimenti sulle condizioni FRAND, il **conciliatore** prende in considerazione l'impatto della determinazione delle condizioni FRAND sulla catena del valore e sugli incentivi all'innovazione sia per il titolare del brevetto SEP sia per i portatori di interessi nella catena del valore di cui trattasi. A tal fine il **conciliatore può basarsi sulla perizia di cui all'articolo 18 o, in mancanza di quest'ultima**, può chiedere ulteriori informazioni e ascoltare periti o portatori di interessi.

Emendamento

3. Nel presentare suggerimenti sulle condizioni FRAND, il **panel di conciliatori** prende in considerazione l'impatto della determinazione delle condizioni FRAND sulla catena del valore e sugli incentivi all'innovazione sia per il titolare del brevetto SEP sia per i portatori di interessi nella catena del valore di cui trattasi. A tal fine il **panel di conciliatori** può chiedere ulteriori informazioni e ascoltare periti o portatori di interessi.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al più tardi 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37, il **conciliatore** presenta una proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND alle parti o, a seconda dei casi, alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

1. Al più tardi 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37, il **panel di conciliatori** presenta una proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND alle parti o, a seconda dei casi, alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche in relazione alla proposta del **conciliatore**, che la può riformulare per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone in tal caso le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi.

Emendamento

2. Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche in relazione alla proposta del **panel di conciliatori**, che la può riformulare per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone in tal caso le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le parti firmano una dichiarazione scritta con cui accettano la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del **conciliatore**, di cui all'articolo 55;

Emendamento

(b) le parti firmano una dichiarazione scritta con cui accettano la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del **panel di conciliatori**, di cui all'articolo 55;

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) una delle parti presenta una dichiarazione scritta con cui comunica che non accetta la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del **conciliatore**, di cui all'articolo 55;

Emendamento

(c) una delle parti presenta una dichiarazione scritta con cui comunica che non accetta la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del **panel di conciliatori**, di cui all'articolo 55;

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) una delle parti non risponde alla proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del *conciliatore*, di cui all'articolo 55.

Emendamento

(d) una delle parti non risponde alla proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del *panel di conciliatori*, di cui all'articolo 55.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) la determinazione vincolante delle condizioni FRAND concordata tra le parti a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, cessa quando il conciliatore presenta la sua proposta motivata definitiva a norma dell'articolo 55.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 61

Testo della Commissione

Emendamento

Formazione, consulenza e assistenza

1. Il centro di competenza offre corsi di formazione e assistenza a titolo gratuito su questioni relative ai brevetti SEP per le micro, piccole e medie imprese.

Formazione, consulenza e assistenza

1. Il centro di competenza offre corsi di formazione e assistenza a titolo gratuito su questioni relative ai brevetti SEP per le micro, piccole e medie imprese.

In particolare, il centro di competenza opera in stretta collaborazione con la Commissione europea, gli uffici nazionali dei brevetti e i regimi governativi a sostegno delle PMI al fine di offrire orientamenti pratici e consulenze alle PMI, siano esse titolari o utilizzatori di

2. Il centro di competenza può commissionare studi, se lo ritiene necessario, per assistere le micro, piccole e medie imprese su questioni relative ai brevetti SEP.

brevetti SEP. Il centro di competenza consulta inoltre periodicamente le PMI per stabilire quali corsi di formazione e forme di sostegno dovrebbe offrire loro, nonché quali studi di cui al paragrafo 2 rivestirebbero maggiore utilità per loro.

2. Il centro di competenza può commissionare studi, se lo ritiene necessario, per assistere le micro, piccole e medie imprese su questioni relative ai brevetti SEP. ***Tali studi possono prevedere l'obbligo per i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP di fornire informazioni sulle licenze stipulate, sulle royalty versate o riscosse e sui prodotti venduti per applicazioni IoT. Il centro di competenza può fornire alle PMI stime dei costi di licenza per tali applicazioni.***

2 bis. Il centro di competenza impone a ciascun titolare di brevetti SEP con un brevetto SEP registrato di comunicare su base annua:

(a) tutti gli accordi di licenza conclusi con le PMI;

(b) tutte le PMI che gli hanno inviato richieste non sollecitate di licenza SEP; nonché

(c) tutte le PMI alle quali ha specificamente chiesto di ottenere una licenza SEP.

Il centro di competenza pubblica una relazione annuale sulla concessione di licenze SEP alle PMI basata su tali relazioni.

2 ter. Il centro di competenza invita i titolari di brevetti SEP con un brevetto SEP registrato a individuare un dipendente, denominato "ambasciatore per le PMI", al quale il centro di competenza può rivolgere richieste a norma dei paragrafi da 1 a 3. I titolari di brevetti SEP possono nominare un

3. I costi dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono a carico dell'EUIPO.

ambasciatore per le PMI su base volontaria.

3. I costi dei servizi di cui ai paragrafi *da 1 a 2 ter* sono a carico dell'EUIPO. *L'EUIPO garantisce che tale funzione sia dotata di fondi e risorse sufficienti.*

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) per l'agevolazione degli accordi sulle determinazioni della royalty aggregata da parte dei conciliatori in conformità all'articolo 17;

soppresso

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) per le perizie sulle royalty aggregate in conformità all'articolo 18;

soppresso

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) le tasse di cui al paragrafo 2, lettera a), sono sostenute dai titolari di brevetti SEP che hanno partecipato al processo in base alle rispettive percentuali stimate di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma in questione;

soppresso

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le tasse di cui al paragrafo 2, lettera b), sono sostenute in egual misura dalle parti che hanno partecipato alla procedura relativa alla perizia sulla royalty aggregata, salvo diverso accordo tra loro o a meno che il panel non suggerisca una diversa ripartizione in base alle dimensioni delle parti, stabilite in virtù del rispettivo fatturato;

Emendamento

soppresso

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel caso in cui gli importi richiesti non siano pagati per intero entro 10 giorni dalla data della richiesta, il centro di competenza può avvisare la parte inadempiente dandole la possibilità di effettuare il pagamento richiesto entro [cinque] giorni. In caso di **royalty aggregata o di** determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invia una copia della richiesta all'altra parte.

Emendamento

2. Nel caso in cui gli importi richiesti non siano pagati per intero entro 10 giorni dalla data della richiesta, il centro di competenza può avvisare la parte inadempiente dandole la possibilità di effettuare il pagamento richiesto entro [cinque] giorni. In caso di determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invia una copia della richiesta all'altra parte.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 66

Testo della Commissione

Articolo 66

Emendamento

soppresso

Apertura della registrazione per una norma esistente

1. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP essenziali per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ("norme esistenti"), per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

2. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli utilizzatori di una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

3. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere una perizia ai sensi dell'articolo 18 in relazione a brevetti SEP essenziali per una norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato conformemente al paragrafo 4. Le prescrizioni e le procedure di cui all'articolo 18 si applicano mutatis mutandis.

4. Nel caso in cui il funzionamento

del mercato interno sia gravemente distorto a causa di inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, determina, mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 67, le norme esistenti o parti di esse o i casi d'uso pertinenti che possono essere notificati ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2, o per i quali può essere chiesta una perizia ai sensi del paragrafo 3. L'atto delegato determina anche quali procedure e prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano a tali norme esistenti. L'atto delegato è adottato entro [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

5. Il presente articolo si applica fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti entro il [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. ***A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento, nei casi in cui non è espresso alcun parere da parte del comitato, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione.***

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il [**OP: inserire la data corrispondente a 5 anni** dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione *valuta l'efficacia e l'efficienza del sistema di registrazione dei brevetti SEP e di verifica del carattere essenziale.*

Emendamento

1. Entro il [**6 mesi** dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione *istituisce un gruppo di portatori di interessi esperti composto da esperti esterni indipendenti e da una rappresentanza equilibrata di tutte le parti interessate, compresi i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP e le PMI. Il gruppo di portatori di interessi esperti è incaricato di valutare l'impatto del presente regolamento sull'ecosistema europeo e internazionale in materia di proprietà intellettuale e innovazione e sulla competitività europea, nonché la compatibilità del presente regolamento con gli accordi dell'OMC. Il gruppo di portatori di interessi esperti formula la sua valutazione e la sua raccomandazione in una relazione destinata alla Commissione entro il [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni. Tale relazione viene altresì resa pubblica.*

Emendamento 105

**Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l'applicazione, l'esecuzione e l'impatto del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella sua valutazione, la Commissione adotta una prospettiva globale nel considerare l'efficacia e l'efficienza delle misure che incidono sulla capacità di innovazione delle imprese dell'UE. Prende inoltre in*

considerazione la competitività a livello mondiale, i casi documentati di elusione e l'impatto sugli utenti finali. Nell'elaborare la relazione, la Commissione tiene conto della valutazione e delle raccomandazioni del gruppo di portatori di interessi esperti di cui al paragrafo 1 bis e consulta l'EUIPO, l'UEB, l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e altre parti interessate a livello mondiale, compresi i governi di paesi terzi. La relazione della Commissione di cui al primo comma valuta in particolare i seguenti aspetti: (a) l'efficacia del presente regolamento nel conseguire l'obiettivo perseguito di rafforzare la trasparenza, e in particolare l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro; (b) il rapporto costi-benefici del presente regolamento per i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP; (c) l'impatto complessivo sull'ecosistema in materia di proprietà intellettuale e innovazione a livello europeo e internazionale; (d) l'impatto del presente regolamento sulle PMI e sulle microimprese; (e) l'impatto sugli scambi e sulla competitività dell'industria dell'Unione; (g) l'impatto in termini di oneri amministrativi per gli operatori economici; e (h) l'eventualità che il regolamento sia in contrasto con la compatibilità con l'OMC e con l'accordo TRIPS. Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di pertinenti proposte legislative o di abrogazione del regolamento in vigore.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 8 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e

Emendamento

soppresso

successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. *Nel redigere le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione consulta l'EUIPO e i portatori di interessi.*

soppresso

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al consiglio di amministrazione dell'EUIPO le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2, insieme alle conclusioni tratte sulla base di tali relazioni.*

soppresso

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi*

2. *Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **36** mesi*

dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2, l'articolo 3 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nella misura in cui ciò sia necessario per l'istituzione del centro di competenza.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Brevetti essenziali e modifica del regolamento (UE) 2017/1001
Riferimenti	COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 15.6.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	INTA 5.10.2023
Commissioni associate - annuncio in aula	5.10.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Danuta Maria Hübner 19.7.2023
Esame in commissione	19.9.2023
Approvazione	28.11.2023
Esito della votazione finale	+: 30 –: 0 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Daniel Caspary, Paolo De Castro, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Martine Kemp, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Michiel Hoogeveen, Javier Moreno Sánchez, Ralf Seekatz

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice per parere dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
4IPcouncil
ACEA
ACT The App Association
Continental
DOLBY
Ericsson
European Association of Automotive Suppliers (CLEPA)
European Association of Smart Energy Solution Providers (ESMIG)
European Commission DG Grow, Unit of Intangible Economy
European Commission DG Trade, Unit for Investment and Intellectual Property
European Patent Office, President's Office
Fair Standards Alliance
Fraunhofer Institut
Ingenico
InterDigital
IP Europe
Marconi (Avanci platform)
Nokia
Phillips
Qualcomm
Xiaomi

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice per parere.

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

30	+
NI	Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria Hübner, Martine Kemp, Gabriel Mato, Ralf Seekatz, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Barry Andrews, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Marie-Pierre Vedrenne
S&D	Paolo De Castro, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt
The Left	Helmut Scholz
Verts/ALE	Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

0	-

4	0
ECR	Geert Bourgeois, Michiel Hoogeveen, Jan Zahradil
The Left	Emmanuel Maurel

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

5.12.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001 (COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD))

Relatrice per parere: Dita Charanzová

BREVE MOTIVAZIONE

La commissione IMCO sostiene pienamente l'obiettivo del progetto di proposta volto a migliorare la concessione di licenze per i brevetti essenziali (SEP). Tale miglioramento è in linea con gli obiettivi europei di promuovere l'innovazione, potenziare la transizione digitale e garantire che l'Europa sia all'avanguardia nelle nuove tecnologie, incoraggiando così la partecipazione volontaria delle imprese europee al processo di normazione europeo e garantendo la più ampia attuazione possibile delle tecnologie standardizzate.

I SEP svolgono un ruolo fondamentale in termini di obiettivi più ampi di realizzare un mercato unico senza barriere e garantire la competitività globale dell'Europa. Il loro ruolo centrale nel promuovere l'innovazione tecnologica è in linea con l'enfasi sulla ripresa socioeconomica e incoraggia le imprese a investire nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie, a vantaggio dell'intera economia. Al tempo stesso, sarebbe opportuno garantire che le PMI, fondamentali per il mercato unico, non siano lasciate indietro nella corsa tecnologica, che l'accesso a tali tecnologie rimanga equo e che i titolari di brevetti non abusino del loro potere per ostacolare la concorrenza.

Alla luce di tale contesto più ampio, che sottolinea l'importanza di integrare tecnologia, innovazione e concorrenza leale nel panorama tecnologico europeo, è chiaro che i brevetti essenziali (SEP) sono fondamentali per conseguire detti obiettivi. L'obiettivo generale della proposta, che consiste nel razionalizzare e migliorare la concessione di licenze per i brevetti SEP, è certamente lodevole alla luce di tali ambizioni. Esso si allinea alla visione più ampia di promuovere un'Unione europea più coesa, innovativa e competitiva. Tuttavia, sebbene le intenzioni vadano nella giusta direzione, alcuni ambiti specifici della proposta necessitano di un esame più attento.

In primo luogo, l'ambito di applicazione del regolamento dovrebbe includere tutti i SEP, presenti e futuri. Senza tale inclusività, i benefici della trasparenza e della riduzione delle controversie non saranno pienamente realizzati. Continueranno a essere soggetti alle problematiche che il regolamento cerca di affrontare, incluse le interminabili vertenze sui valori FRAND adeguati per detti SEP. È, pertanto, fondamentale estendere l'ambito di

applicazione a tutti i SEP.

Sarebbe opportuno consentire la registrazione dei SEP esistenti per garantire che le tecnologie di vecchia generazione rimangano accessibili e competitive. L'attuale accordo dovrebbe essere ancora applicabile anche in assenza di registrazione di un SEP esistente. È solo al momento dell'iscrizione al registro che dovrebbero applicarsi tutte le norme correlate. Di conseguenza, l'articolo 24 della proposta dovrebbe essere rivisto per eliminare le sanzioni associate alla mancata registrazione di tali SEP.

In secondo luogo, sia i titolari che gli utilizzatori SEP dovrebbero poter richiedere controlli e determinazioni e dovrebbero poterlo fare con una soglia più bassa, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori che sono PMI.

Nel mantenere il nostro impegno a favore della trasparenza e dell'inclusività, la banca dati contenente le informazioni sui SEP deve essere accessibile a tutti. Sebbene sia comprensibile imporre tariffe per controlli specializzati – come determinare il carattere essenziale di un brevetto o il valore FRAND – i costi generali per la manutenzione della banca dati dovrebbero ricadere sull'EUIPO. Ciò garantisce che un gruppo eterogeneo, dai ricercatori al pubblico in generale, possa accedere alle informazioni senza sostenere oneri finanziari. Tuttavia, nel caso di un determinato tipo di informazioni nella banca dati, quali le informazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND, le perizie di cui all'articolo 18 o le relazioni non riservate dei conciliatori, l'accesso alle stesse può essere soggetto al pagamento di una tassa ove giustificato.

Infine, il progetto di parere introduce correzioni tecniche e chiarimenti concernenti la proposta. Oltre a correggere la terminologia, ciò implica chiarire che i meccanismi per determinare il valore FRAND e il carattere essenziale di un SEP sono separati dal processo di normazione stesso.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I brevetti SEP proteggono **la** tecnologia **incorporata in** una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma **richiede** l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione **chiedono ai** titolari di brevetti **SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi** a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento si applica ai brevetti **che sono** essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni **equie, ragionevoli e non discriminatorie** (FRAND) e che non è **soggetta** a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, **dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.**

Emendamento

(3) I brevetti SEP proteggono **qualsiasi** tecnologia **coinvolta nell'uso di** una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che **si ritiene che** l'utilizzo della norma **richieda** l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione **dovrebbero procedere alla pubblicazione di una norma soltanto se i** titolari di brevetti **individuati si impegnano** a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. **L'impegno FRAND non dovrebbe, pertanto, cessare di applicarsi in caso di cambiamento della proprietà dei SEP per cui, anche se l'attuale titolare di un brevetto SEP non ha inizialmente assunto l'impegno, il regolamento SEP si applica comunque ai brevetti per i quali erano state stabilite in precedenza le condizioni FRAND.** Il presente regolamento si applica ai brevetti **in vigore in uno o più Stati membri e dichiarati** essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di

normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP *o un precedente titolare dei brevetti SEP in questione* si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni FRAND e che non *sono soggetti* a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Per alcuni casi d'uso delle norme, ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless, esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a casi d'uso identificati di determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni

soppresso

di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per ***i casi d'uso delle*** tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove ***le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi*** distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante ***per i*** fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di tecnologie innovative o lo sviluppo di tecnologie ***nascenti e di casi d'uso emergenti. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i casi d'uso rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP.***

Emendamento

(5) Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per ***le*** tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove ***qualsiasi utilizzatore e qualsiasi titolare di brevetti SEP dichiarati essenziali per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento lo notifichino al centro di competenza. L'inclusione di tali norme, come quelle relative all'evoluzione a lungo termine (LTE), potrebbe essere di particolare importanza per l'introduzione di nuove tecnologie, tra cui l'Internet delle cose (IoT), e contribuirà a evitare*** distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante ***ai fini della trasparenza e della necessità di ridurre il rischio di*** fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di tecnologie innovative o lo sviluppo di tecnologie. ***Le eccezioni ai diritti esclusivi dei titolari di brevetti SEP sono, quindi, coerenti con gli obiettivi dell'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) di promuovere l'innovazione tecnologica e la diffusione della tecnologia a reciproco vantaggio dei titolari di brevetti SEP e***

degli utenti della tecnologia. Sarebbe inoltre coerente con i suoi principi di prevenzione dell'abuso dei diritti di proprietà intellettuale e di adozione di misure per ragioni di interesse pubblico. In particolare, l'articolo 30 del TRIPS prevede che un'eccezione ai diritti esclusivi conferiti da un brevetto sia giustificata se rispetta tre condizioni: deve essere "limitata", non deve "entrare irragionevolmente in conflitto con il normale sfruttamento del brevetto" e non deve "pregiudicare in modo irragionevole i legittimi interessi del titolare del brevetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi". Tuttavia, l'inclusione di norme preesistenti non dovrebbe incidere sulle licenze già in vigore.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La concessione di licenze a condizioni FRAND include la concessione di licenze esenti da royalty. Dato che la maggior parte dei problemi riguarda le politiche di concessione di licenze soggette a royalty, il presente regolamento non si applica alle licenze esenti da royalty.

Emendamento

(7) La concessione di licenze a condizioni FRAND include la concessione di licenze esenti da royalty, **in quanto sono fondamentali nello sviluppo della società digitale**. Dato che la maggior parte dei problemi riguarda le politiche di concessione di licenze soggette a royalty, il presente regolamento non si applica alle licenze esenti da royalty.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Considerato il carattere globale delle licenze per i brevetti SEP, i riferimenti alla royalty aggregata e alla

Emendamento

(8) Considerato il carattere globale delle licenze per i brevetti SEP, i riferimenti alla royalty aggregata e alla

determinazione delle condizioni FRAND possono intendersi come riferimenti alle royalty aggregate e alle determinazioni delle condizioni FRAND a livello globale oppure come altrimenti concordato *dai portatori di interessi che effettuano la notifica* o dalle parti *del procedimento*.

determinazione delle condizioni FRAND possono intendersi come riferimenti alle royalty aggregate e alle determinazioni delle condizioni FRAND a livello globale oppure come altrimenti concordato dalle parti, *tra un titolare di brevetti SEP e un utilizzatore. Quando si fa riferimento alla royalty aggregate e alla determinazione delle condizioni FRAND è necessario tenere conto delle circostanze commerciali.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza *alle PMI*. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregate e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare

Emendamento

(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, *le microimprese e le start-up*, il centro di competenza dovrebbe offrire *loro particolare* assistenza. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregate e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere

pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Conoscere l'importo totale della royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche **il titolare** dei brevetti SEP a pianificare il rendimento atteso dall'investimento. La pubblicazione della royalty aggregata prevista e delle condizioni standard di licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. È pertanto necessario rendere pubbliche le informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e le condizioni FRAND standard per la concessione di licenze.

Emendamento

(15) Conoscere l'importo totale della royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche **i titolari** dei brevetti SEP a pianificare il rendimento atteso dall'investimento **e gli utilizzatori di brevetti SEP a stimare il costo dell'integrazione nella norma nei loro prodotti**. La pubblicazione della royalty aggregata prevista e delle condizioni standard di licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. È pertanto necessario rendere pubbliche le informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e le condizioni FRAND standard per la concessione di licenze.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della

Emendamento

(16) I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della

pubblicazione della norma o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. ***Ad eccezione dei casi d'uso di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti***, il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata. Infine è importante garantire la presenza di un terzo indipendente, ossia di un esperto, che possa raccomandare una royalty aggregata. I titolari *e/o* gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere al centro di competenza una perizia sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di

pubblicazione della norma, ***di cui rivendicano il carattere essenziale***, o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro ***al di fuori del processo di sviluppo delle norme***. Il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata. Infine è importante garantire la presenza di un terzo indipendente, ossia di un esperto, che possa raccomandare una royalty aggregata. I titolari *e* gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere ***entrambi*** al centro di competenza una perizia sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari

licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore.

di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Dopo la notifica di una norma ***oppure, se anteriore, la determinazione di una royalty aggregata***, il centro di competenza aprirà la registrazione dei brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali in vigore in uno o più Stati membri.

Emendamento

(18) Dopo la notifica di una norma, il centro di competenza aprirà la registrazione dei brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali in vigore in uno o più Stati membri.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) I titolari di brevetti SEP possono effettuare la registrazione dopo la scadenza del termine indicato. In tal caso i titolari di brevetti SEP non dovrebbero però essere in grado di ***riscuotere le royalty*** né di ***chiedere il risarcimento dei danni*** per il periodo di ritardo.

Emendamento

(20) I titolari di brevetti SEP possono effettuare la registrazione dopo la scadenza del termine indicato. In tal caso i titolari di brevetti SEP non dovrebbero però essere in grado di ***concedere in licenza o utilizzare tali brevetti SEP*** né di ***avviare azioni per violazioni*** per il periodo di ritardo. ***È opportuno lasciare impregiudicati i brevetti SEP concessi in licenza prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento.

Emendamento

(23) Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento. ***Per mantenere la trasparenza, dovrebbe essere resa pubblica una registrazione delle modifiche apportate al registro dei brevetti SEP.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Per garantire una qualità ancora più elevata del registro ed evitare un eccesso di registrazioni, dovrebbero essere effettuate verifiche del carattere essenziale anche in modo aleatorio da valutatori indipendenti selezionati in base a criteri oggettivi che saranno determinati dalla Commissione. È opportuno verificare il carattere essenziale di un solo brevetto SEP di una stessa famiglia di brevetti.

Emendamento

(24) Per garantire una qualità ancora più elevata del registro ed evitare un eccesso di registrazioni, dovrebbero essere effettuate verifiche del carattere essenziale anche in modo aleatorio ***e anonimo*** da valutatori indipendenti ***e imparziali*** selezionati in base a criteri oggettivi che saranno determinati dalla Commissione. È opportuno verificare il carattere essenziale di un solo brevetto SEP di una stessa famiglia di brevetti.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) ***Sebbene sia opportuno concedere vantaggi alle micro, piccole e medie imprese, i vantaggi messi a disposizione di tali imprese non dovrebbero essere aperti ai casi di uso improprio. A tale riguardo, gli aggregatori di brevetti possono essere caratterizzati da un modello commerciale di tipo "ottenere e affermare", allo scopo di generare profitti attraverso diritti di licenza, royalty e risarcimenti dei danni, e non dovrebbero beneficiare dell'esenzione ai sensi del presente regolamento.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Le finalità dell'impegno FRAND sono facilitare l'adozione e l'uso della norma rendendo disponibili i brevetti SEP agli utilizzatori a condizioni eque e ragionevoli e garantire ai titolari di brevetti SEP un rendimento equo e ragionevole della loro innovazione. Le azioni di esecuzione avviate dai titolari di brevetti SEP o le azioni intentate dagli utilizzatori in seguito al rifiuto del titolare di un brevetto SEP di concedere la licenza dovrebbero quindi avere come obiettivo ultimo la conclusione di un accordo di licenza FRAND. A tale proposito l'obiettivo principale del regolamento è facilitare le negoziazioni e la risoluzione extragiudiziale delle controversie, con possibili vantaggi per entrambe le parti. Garantire l'accesso a metodi rapidi, equi ed efficienti dal punto di vista dei costi per risolvere le controversie relative alle condizioni FRAND dovrebbe giovare sia ai

(31) Le finalità dell'impegno FRAND sono facilitare l'adozione e l'uso della norma rendendo disponibili i brevetti SEP agli utilizzatori a condizioni eque, ragionevoli **e non discriminatorie** e garantire ai titolari di brevetti SEP un rendimento equo e ragionevole della loro innovazione. Le azioni di esecuzione avviate dai titolari di brevetti SEP o le azioni intentate dagli utilizzatori in seguito al rifiuto del titolare di un brevetto SEP di concedere la licenza dovrebbero quindi avere come obiettivo ultimo la conclusione di un accordo di licenza FRAND. A tale proposito l'obiettivo principale del regolamento è facilitare le negoziazioni e la risoluzione extragiudiziale delle controversie, con possibili vantaggi per entrambe le parti. Garantire l'accesso a metodi rapidi, equi ed efficienti dal punto di vista dei costi per risolvere le controversie relative alle condizioni

titolari di brevetti SEP che agli utilizzatori. A tale proposito un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie correttamente funzionante che permetta di determinare le condizioni FRAND (determinazione delle condizioni FRAND) può offrire vantaggi significativi a tutte le parti. Le parti possono chiedere la determinazione delle condizioni FRAND per dimostrare che la propria offerta è equa, ragionevole e non discriminatoria, oppure per fornire una garanzia, quando assumono impegni in buona fede.

FRAND dovrebbe giovare sia ai titolari di brevetti SEP che agli utilizzatori. A tale proposito un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie correttamente funzionante che permetta di determinare le condizioni FRAND (determinazione delle condizioni FRAND) può offrire vantaggi significativi a tutte le parti. Le parti possono chiedere la determinazione delle condizioni FRAND per dimostrare che la propria offerta è equa, ragionevole e non discriminatoria, oppure per fornire una garanzia, quando assumono impegni in buona fede.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe semplificare e accelerare le negoziazioni relative a tali condizioni e ridurre i costi. È opportuno che sia l'EUIPO ad amministrare la procedura. Il centro di competenza dovrebbe stilare un elenco di conciliatori che soddisfino i criteri di competenza e indipendenza stabiliti e creare un repertorio di relazioni non riservate (la versione riservata delle relazioni sarà accessibile solo alle parti e ai conciliatori). I conciliatori dovrebbero essere persone neutrali di comprovata esperienza nella risoluzione di controversie e con una profonda comprensione degli aspetti economici della concessione di licenze a condizioni FRAND.

Emendamento

(32) La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe semplificare e accelerare le negoziazioni relative a tali condizioni e ridurre i costi. È opportuno che sia l'EUIPO ad amministrare la procedura. Il centro di competenza dovrebbe stilare un elenco di conciliatori che soddisfino i criteri di competenza e indipendenza stabiliti e creare un repertorio di relazioni non riservate (la versione riservata delle relazioni sarà accessibile solo alle parti e ai conciliatori). I conciliatori dovrebbero essere persone neutrali *e imparziali* di comprovata esperienza nella risoluzione di controversie e con una profonda comprensione degli aspetti economici della concessione di licenze a condizioni FRAND.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) La determinazione delle condizioni FRAND **rappresenterebbe** un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. **L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima di iniziare il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono i casi d'uso di norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND.**

Emendamento

(33) ***Nel caso in cui una o più parti l'avviino***, la determinazione delle condizioni FRAND **dovrebbe rappresentare** un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. **Di conseguenza, prima di avviare qualsiasi procedimento per violazione di un brevetto o di reclamo dinanzi a un tribunale dell'UE, le parti dovrebbero avviare una procedura di conciliazione per determinare le condizioni FRAND. Tale procedura di conciliazione non dovrebbe superare i 9 mesi e il suo esito non dovrebbe essere vincolante.**

Emendamento 17

**Proposta di regolamento
Considerando 34**

Testo della Commissione

(34) Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito. ***Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND o non si impegni a rispettare l'esito di tale determinazione, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo***, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un

Emendamento

(34) Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo ***e risolvere eventuali controversie pendenti*** o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura per la determinazione delle condizioni FRAND e che ***ne rispettano*** l'esito dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

accordo *prima della fase contenziosa* o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura per la determinazione delle condizioni FRAND e che *si impegnano a rispettarne* l'esito dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. ***A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle parti dovrebbe inoltre poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria.*** Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio

Emendamento

(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, ***le microimprese e le start-up***, anche al fine di

di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Una volta nominato il conciliatore, il centro di conciliazione dovrebbe deferire a quest'ultimo la determinazione delle condizioni FRAND affinché valuti se la richiesta contenga le informazioni necessarie e comunichi il calendario della procedura alle parti ***o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.***

Emendamento

(37) Una volta nominato il conciliatore, il centro di conciliazione dovrebbe deferire a quest'ultimo la determinazione delle condizioni FRAND affinché valuti se la richiesta contenga le informazioni necessarie e comunichi il calendario della procedura alle parti.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Se una parte avvia un procedimento in una giurisdizione esterna all'Unione che

Emendamento

(40) Se una parte avvia un procedimento in una giurisdizione esterna all'Unione che

porta all'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive riguardanti la stessa norma soggetta alla determinazione delle condizioni FRAND e il suo utilizzo, o che include brevetti SEP della stessa famiglia di quelli soggetti alla determinazione delle condizioni FRAND e che coinvolge in qualità di parte una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND, prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND il conciliatore o, se quest'ultimo non è stato nominato, il centro di competenza dovrebbe essere in grado di porre fine alla procedura su richiesta *dell'altra* parte.

porta all'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive riguardanti la stessa norma soggetta alla determinazione delle condizioni FRAND e il suo utilizzo, o che include brevetti SEP della stessa famiglia di quelli soggetti alla determinazione delle condizioni FRAND e che coinvolge in qualità di parte una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND, prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND il conciliatore o, se quest'ultimo non è stato nominato, il centro di competenza dovrebbe essere in grado di porre fine alla procedura su richiesta *di una* parte.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) La concessione di licenze per i brevetti SEP potrebbe causare attriti nelle catene del valore non ancora esposte a tali brevetti. È dunque importante che il centro di competenza svolga attività di sensibilizzazione alla concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione. Tra gli altri fattori figurano la capacità dei fabbricanti a monte di trasferire a valle il costo della licenza per un brevetto SEP e la possibile incidenza delle clausole di indennizzo esistenti all'interno della catena del valore.

Emendamento

(45) La concessione di licenze per i brevetti SEP potrebbe causare attriti nelle catene del valore non ancora esposte a tali brevetti. È dunque importante che il centro di competenza svolga attività di sensibilizzazione alla concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione. Tra gli altri fattori figurano la capacità dei fabbricanti a monte di trasferire a valle il costo della licenza per un brevetto SEP e la possibile incidenza delle clausole di indennizzo esistenti all'interno della catena del valore.
Il quadro previsto dal presente regolamento promuove la leadership tecnologica dell'UE in materia di innovazione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero comunque agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. I brevetti SEP delle micro e piccole imprese non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano. Anche gli utilizzatori che sono PMI dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.

Emendamento

(46) Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero comunque agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. I brevetti SEP **delle start-up e** delle micro e piccole imprese non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano. Anche gli utilizzatori che sono PMI **e start-up** dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Considerando 47**

Testo della Commissione

(47) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Emendamento

(47) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardo agli elementi da iscrivere nel registro, ***alla determinazione delle pertinenti norme esistenti o all'individuazione dei casi d'uso delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND.*** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁴⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

riguardo agli elementi da iscrivere nel registro. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁴⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la

Emendamento

(48) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. ***I valutatori e i conciliatori dovrebbero sempre possedere requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l'esperienza sufficienti per esercitare le***

metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. **È altresì opportuno che la Commissione determini le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali è possibile registrare brevetti SEP.** È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵.

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

loro funzioni. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵.

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è **soggetta** a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono **in vigore in uno o più Stati membri e che sono stati dichiarati** essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare **attuale** del brevetto SEP **o un precedente titolare del brevetto SEP** si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non **sono**

soggetti a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;

soppresso

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 66.

soppresso

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli articoli 17 e 18 e l'articolo 34, paragrafo 1, non si applicano ai brevetti SEP nella misura in cui sono utilizzati nei casi d'uso individuati dalla Commissione in conformità al paragrafo 4.

soppresso

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse, ai fini del paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il presente regolamento si applica ai titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri.

soppresso

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto essenziale per una norma;

(1) "brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto **dichiarato** essenziale per una norma;

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "essenziale per una norma": significa che il brevetto **contiene** almeno una rivendicazione per la quale non è possibile, per ragioni tecniche, produrre o utilizzare un'applicazione o un metodo conformi a una norma, comprese le relative opzioni, senza violare il brevetto in base all'attuale stato dell'arte e alla normale pratica tecnica;

Emendamento

(2) "essenziale per una norma": significa che il brevetto **dichiarato contenere** almeno una rivendicazione per la quale non è possibile, per ragioni tecniche, produrre o utilizzare un'applicazione o un metodo conformi a una norma **pubblicata**, comprese le relative opzioni, senza violare il brevetto in base all'attuale stato dell'arte e alla normale pratica tecnica;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

(7) "utilizzatore": la persona fisica o giuridica che utilizza o intende utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema;

Emendamento

(7) "utilizzatore": la persona fisica o giuridica che utilizza o intende utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema **sul mercato dell'Unione europea**;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione

(11) "pool di brevetti": un ente creato mediante un accordo con cui due o più titolari di brevetti SEP si concedono reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o li danno in licenza a terzi;

Emendamento

(11) "pool di brevetti": un ente creato mediante un accordo **o un consorzio** con cui due o più titolari di brevetti SEP si concedono reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o li danno in licenza a terzi, **su base continuativa**;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) "aggregatore di brevetti":
un soggetto che deriva i suoi profitti dall'applicazione di brevetti o dalla concessione di licenze per i brevetti, ivi compresi danni o riconoscimenti economici derivanti dall'aggregazione di tali brevetti, e che non partecipa alla produzione, alla fabbricazione, alla vendita o alla distribuzione di beni o servizi che utilizzano le invenzioni brevettate, né alla ricerca e allo sviluppo di tali invenzioni, che non è un istituto di istruzione o di ricerca, né un'organizzazione di trasferimento delle tecnologie intesa ad agevolare la commercializzazione di innovazioni tecnologiche da essa stessa generate, e che non è un inventore singolo che aggrega brevetti originariamente riconosciutigli o brevetti relativi a tecnologie che ha originariamente sviluppato in prima persona.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Obbligo di concedere una licenza a condizioni FRAND

I titolari di brevetti essenziali per una norma che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, non rifiutano una licenza in modo infondato a una parte disposta ad accettare una licenza basata su condizioni FRAND.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) creare e mantenere un registro elettronico e una banca dati elettronica per i brevetti SEP;

Emendamento

(a) creare e mantenere un registro elettronico e una banca dati elettronica per i brevetti SEP ***nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati;***

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) creare e amministrare un sistema di valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP;

Emendamento

(c) creare e amministrare un sistema di valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP ***sulla base di criteri espliciti e verificabili;***

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) amministrare un processo per ***la*** determinazione delle royalty aggregate;

Emendamento

(f) amministrare un processo per ***agevolare gli accordi sulla*** determinazione delle royalty aggregate;

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

(h) offrire alle PMI corsi di formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP;

Emendamento

(h) offrire, ***in particolare*** alle PMI, ***alle microimprese e alle start-up,*** corsi di formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP;

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Il centro di competenza è dotato delle giuste competenze e risorse ed è coordinato con le organizzazioni regionali e mondiali in materia di proprietà intellettuale, quali l'Organizzazione europea dei brevetti e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.*

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) l'esistenza di eventuali condizioni standard pubbliche per la concessione alle PMI di licenze per i brevetti SEP;

(i) l'esistenza di eventuali condizioni standard pubbliche per la concessione alle PMI, **alle microimprese e alle start-up** di licenze per i brevetti SEP;

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) **informazioni indicanti se sia stata effettuata** una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares, **e un riferimento al** risultato;

(c) **qualsiasi informazione indicante** una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares **effettuata prima della registrazione, e il risultato della verifica del carattere essenziale;**

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Prima di registrare i loro brevetti, i titolari di brevetti SEP possono presentare volontariamente al centro di competenza i loro brevetti SEP ai fini della verifica del carattere essenziale, che può accettare o rifiutare di procedervi.*

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il centro di competenza crea e gestisce una banca dati elettronica per i brevetti SEP.

1. Il centro di competenza crea e gestisce una banca dati elettronica per i brevetti SEP ***nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati.***

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Devono essere accessibili ai terzi, previa registrazione presso il centro di competenza, le seguenti informazioni contenute nella banca dati:

2. Devono essere accessibili ai terzi, ***compresi gli organi giurisdizionali e altre autorità pubbliche,*** previa registrazione presso il centro di competenza, le seguenti informazioni contenute nella banca dati:

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) le condizioni standard pubbliche

(c) le condizioni standard pubbliche

per la concessione di licenze per i brevetti SEP alle PMI ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, se disponibili;

per la concessione di licenze per i brevetti SEP alle PMI, **alle microimprese e alle start-up** ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, se disponibili;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) le informazioni su prodotti, processi, servizi o sistemi e utilizzi noti ai sensi dell'articolo 7, **primo comma, lettera b)**;

Emendamento

(d) le informazioni su prodotti, processi, servizi o sistemi e utilizzi noti **e, se disponibili, previsioni di prezzi, prospettive dei volumi di vendite e qualsiasi altro dato di mercato pertinente** ai sensi dell'articolo 7;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione

(k) la data e i motivi di cancellazione del brevetto SEP dalla banca dati ai sensi dell'articolo 25;

Emendamento

(k) la data e i motivi di cancellazione del brevetto SEP dalla banca dati ai sensi dell'articolo 25 **e una registrazione di tutte le informazioni pertinenti sul brevetto SEP cancellato**;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'accesso alle informazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere f), h), i), j) e k), può essere soggetto al pagamento di una tassa.

Emendamento

3. L'accesso alle informazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere f), h), i), j) e k), può essere soggetto al pagamento di una tassa **ove giustificato**.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati rimangano riservati presenta una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata.

Emendamento

1. La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati rimangano riservati presenta ***una dichiarazione motivata per giustificare questa riservatezza*** e una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il titolare di un brevetto **SEP** fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti:

Emendamento

Qualsiasi titolare di un brevetto ***in vigore in uno o più Stati membri che sia essenziale per una norma per la quale sono stati assunti impegni FRAND*** fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti:

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le informazioni relative ai prodotti, ai processi, ai servizi o ai sistemi in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o cui è destinato ad essere applicato, per tutti gli utilizzi esistenti o

Emendamento

(a) le informazioni relative ai prodotti, ai processi, ai servizi o ai sistemi in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o cui è destinato ad essere applicato, per tutti gli utilizzi esistenti o

potenziali di una norma, nella misura in cui tali informazioni sono note al titolare del brevetto SEP;

potenziali di una norma, nella misura in cui **e non appena** tali informazioni sono note al titolare del brevetto SEP;

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se disponibili, le relative condizioni standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP, comprese le politiche in materia di royalty e sconti, entro sette mesi dalla data in cui il centro di competenza apre la registrazione per **la norma e l'utilizzo in questione**.

Emendamento

(b) se disponibili, le relative condizioni standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP, comprese le politiche in materia di royalty e sconti, entro sette mesi dalla data in cui il centro di competenza apre la registrazione per **i SEP**.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'utilizzatore di un brevetto SEP può fornire inoltre volontariamente al centro di competenza le informazioni relative ai prodotti, ai processi, ai servizi o ai sistemi in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o cui è destinato ad essere applicato, nonché su previsioni di prezzi, prospettive dei volumi di vendite e qualsiasi altro dato di mercato pertinente.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il titolare di un brevetto SEP fornisce al centro di competenza le informazioni

Emendamento

Qualsiasi titolare di un brevetto in vigore in uno o più Stati membri che sia

seguenti affinché siano inserite nella banca dati e ne siano indicati i riferimenti nel registro:

essenziale per una norma per la quale sono stati assunti impegni FRAND fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti affinché siano inserite nella banca dati e ne siano indicati i riferimenti nel registro:

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione

(b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] da un valutatore indipendente nell'ambito di un pool, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.

Emendamento

(b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] da un valutatore indipendente nell'ambito di un pool, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore;

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 8 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) qualsiasi informazione indicante una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares effettuata prima della registrazione del brevetto essenziale come descritto all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c).

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera g

Testo della Commissione

(g) l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti **o l'ente**;

Emendamento

(g) l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera h

Testo della Commissione

(h) le politiche in materia di royalty e di sconti per categoria di prodotti;

Emendamento

(h) le politiche in materia di royalty, **tra cui, se applicabile, la royalty aggregata trattenuta e detagliata, per titolare di brevetto SEP nel pool, e il relativo metodo di calcolo**, e di sconti per categoria di prodotti;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al primo comma, i pool di brevetti, in caso di accordi di riservatezza e procedure riservate, forniscono le informazioni protette direttamente al centro di competenza.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il centro di competenza verifica e riferisce in merito all'accuratezza delle informazioni pubblicate dai pool di

brevetti conformemente al primo comma con cadenza regolare e almeno una volta all'anno, sulla base della metodologia disponibile al pubblico, garantendo una verifica accurata, trasparente e coerente.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I soggetti coinvolti in procedure di risoluzione alternativa delle controversie riguardanti brevetti SEP in vigore in uno Stato membro comunicano al centro di competenza, entro *sei* mesi dalla conclusione della procedura, le norme e gli utilizzi rilevanti, la metodologia utilizzata per il calcolo delle condizioni FRAND, il nome delle parti e gli specifici canoni di licenza determinati.

Emendamento

1. I soggetti coinvolti in procedure di risoluzione alternativa delle controversie riguardanti brevetti SEP in vigore in uno Stato membro comunicano al centro di competenza, entro ***quattro*** mesi dalla conclusione della procedura, le norme e gli utilizzi rilevanti, la metodologia utilizzata per il calcolo delle condizioni FRAND, il nome delle parti e gli specifici canoni di licenza determinati.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Chiunque può fornire al centro di competenza tali informazioni, così come informazioni su aggiornamenti, correzioni e consultazioni pubbliche. Il centro di competenza ***pubblica*** queste informazioni nella banca dati.

Emendamento

2. Chiunque può fornire al centro di competenza tali informazioni, così come informazioni su aggiornamenti, correzioni e consultazioni pubbliche. Il centro di competenza ***verifica per quanto possibile*** queste informazioni ***prima di pubblicarle*** nella banca dati.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) informare il pubblico e le eventuali parti interessate dell'esistenza di norme, con strumenti di ricerca facilmente accessibili;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. I titolari di brevetti in vigore in uno o più Stati membri ***che siano*** essenziali per una norma per la quale sono stati assunti impegni FRAND notificano al centro di competenza, ***se possibile tramite l'organizzazione di normazione o*** attraverso una notifica congiunta, le informazioni seguenti:

1. I titolari di brevetti in vigore in uno o più Stati membri ***dichiarati*** essenziali per una norma per la quale sono stati assunti impegni FRAND notificano al centro di competenza, attraverso una notifica congiunta, le informazioni seguenti:

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Qualsiasi utilizzatore o qualsiasi titolare di un SEP in vigore in uno o più Stati membri dichiarato essenziale per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, in assenza di notifica ai sensi dei paragrafi 1, 3 o 4, può comunicare al centro di competenza le informazioni di cui al paragrafo 1.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il centro di competenza informa della pubblicazione anche l'organizzazione di normazione interessata. In caso di notifica ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il centro di competenza informa, ove possibile, anche i singoli titolari di brevetti SEP noti ***o chiede all'organizzazione di normazione la conferma di aver debitamente informato i titolari dei brevetti SEP.***

Emendamento

5. Il centro di competenza informa della pubblicazione anche l'organizzazione di normazione interessata. In caso di notifica ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il centro di competenza informa, ove possibile, anche i singoli titolari di brevetti SEP noti.

Emendamento 69

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Il centro di competenza pubblica sul sito web dell'EUIPO le notifiche effettuate ai sensi dei paragrafi 1, 3 *e* 4 per consentire ai portatori di interessi di presentare osservazioni. I portatori di interessi possono presentare le loro osservazioni al centro di competenza entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

Emendamento

6. Il centro di competenza pubblica sul sito web dell'EUIPO le notifiche effettuate ai sensi dei paragrafi 1, 3, 4 *e 4 bis* per consentire ai portatori di interessi di presentare osservazioni. I portatori di interessi possono presentare le loro osservazioni al centro di competenza entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

Emendamento 70

**Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri ***che rappresentano almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP relativi a una norma*** possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty

Emendamento

1. I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty aggregata.

aggregata.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *In caso di norme pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere avanzata entro e non oltre 150 giorni dalla pubblicazione da parte del centro di competenza delle informazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7.*

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Il centro di competenza pubblica un invito a manifestare interesse per invitare a partecipare al processo altri titolari di brevetti SEP relativi alla norma, gli attuali utilizzatori e gli utilizzatori che intendono immettere sul mercato prodotti nel rispetto della norma.*

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a partecipare al

5. Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari **e gli utilizzatori** di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a

processo.

partecipare al processo.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I titolari di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Emendamento

6. I titolari **e gli utilizzatori** di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non **effettuino una notifica** congiunta entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.

Emendamento

7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non **riescano a raggiungere un accordo in merito alla presentazione di una royalty aggregata** entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se i **contributori** si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

Emendamento

8. Se i **titolari di brevetti SEP** si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere al centro di competenza una perizia non vincolante su una royalty aggregata **globale**.

Emendamento

1. I titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere al centro di competenza una perizia non vincolante su una royalty aggregata. ***Un utilizzatore può avanzare tale richiesta anche se fosse già stato raggiunto un accordo tra i titolari di brevetti SEP, anche attraverso la procedura di cui agli articoli da 15 a 17.***

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 150 giorni dalla data:

Emendamento

2. La richiesta ***effettuata da un titolare di brevetto SEP*** di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 150 giorni dalla data:

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In caso di norme pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la richiesta di cui al paragrafo 1 è avanzata entro e non oltre 150 giorni dalla pubblicazione da parte del centro di competenza delle informazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

**(d bis) la descrizione del prodotto finale
in cui deve essere utilizzato.**

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il centro di competenza informa della richiesta ***l'organizzazione di normazione interessata*** e tutti i portatori di interessi noti. Il centro di competenza pubblica la richiesta sul sito web dell'EUIPO e invita i portatori di interessi a manifestare interesse a partecipare al processo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della richiesta.

4. Il centro di competenza informa della richiesta tutti i portatori di interessi noti. Il centro di competenza pubblica la richiesta sul sito web dell'EUIPO e invita i portatori di interessi a manifestare interesse a partecipare al processo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della richiesta.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. I portatori di interessi possono chiedere di partecipare al processo dopo aver giustificato il loro interesse. I titolari di brevetti SEP comunicano una stima delle rispettive quote di tali brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per una norma. Gli utilizzatori forniscono informazioni su tutti gli utilizzi rilevanti della norma, comprese le pertinenti quote di mercato nell'Unione.

5. I portatori di interessi possono chiedere di partecipare al processo dopo aver giustificato il loro interesse. I titolari di brevetti SEP comunicano una stima delle rispettive quote di tali brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per una norma. Gli utilizzatori forniscono informazioni su tutti gli utilizzi ***attuali o potenziali*** rilevanti della norma, comprese le pertinenti quote di mercato nell'Unione.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente **una percentuale stimata pari ad almeno il 20 % di** tutti i brevetti SEP per la norma e utilizzatori **che detengono collettivamente almeno il 10 % della quota di mercato nell'Unione** o almeno 10 PMI, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.

Emendamento

6. Se le richieste di partecipazione riguardano **almeno 5** titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente tutti i brevetti SEP per la norma **o un minimo di 3** utilizzatori o almeno 5 PMI **o start-up**, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

8. In seguito alla nomina, il panel chiede ai titolari di brevetti SEP partecipanti di provvedere **entro un mese** a:

Emendamento

8. **Entro un mese**, in seguito alla nomina, il panel chiede ai titolari di brevetti SEP partecipanti, **nonché agli utilizzatori partecipanti o ai non partecipanti**, di provvedere a:

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) fornire qualsiasi elemento di prova o osservazione per aiutare il panel a formulare un parere su una royalty aggregata.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. La perizia contiene una sintesi delle informazioni fornite nella richiesta, le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, i nomi dei conciliatori, la procedura, le motivazioni della perizia sulla royalty aggregata e la metodologia su cui si basa. Le motivazioni di eventuali opinioni divergenti sono specificate in un allegato della perizia.

Emendamento

11. La perizia contiene **il canone di royalty aggregato raccomandato**, una sintesi delle informazioni fornite nella richiesta, le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, i nomi dei conciliatori, la procedura, le motivazioni della perizia sulla royalty aggregata e la metodologia su cui si basa. Le motivazioni di eventuali opinioni divergenti sono specificate in un allegato della perizia.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND, entro 60 giorni a decorrere dalla prima tra le date seguenti:

Emendamento

1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma **o parte di essa** in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND, entro 60 giorni a decorrere dalla prima tra le date seguenti:

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la data in cui il centro di competenza ha pubblicato **la norma e le relative** informazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7;

Emendamento

(a) la data in cui il centro di competenza ha pubblicato le informazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7;

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il centro di competenza pubblica un avviso sul sito web dell'EUIPO per informare i portatori di interessi che è stata effettuata un'iscrizione nel registro e inserisce un riferimento alle pubblicazioni di cui al paragrafo 1. Il centro di competenza notifica l'avviso di cui al presente paragrafo ai titolari di brevetti SEP noti, a titolo individuale e per via elettronica, **e all'organizzazione di normazione interessata.**

Emendamento

2. Il centro di competenza pubblica un avviso sul sito web dell'EUIPO per informare i portatori di interessi che è stata effettuata un'iscrizione nel registro e inserisce un riferimento alle pubblicazioni di cui al paragrafo 1. Il centro di competenza notifica l'avviso di cui al presente paragrafo ai titolari di brevetti SEP noti, a titolo individuale e per via elettronica.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su richiesta del titolare di un brevetto SEP, il centro di competenza registra qualsiasi **brevetto** in vigore in uno o più Stati membri, **che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che sia essenziale per una norma** per la quale il centro di competenza ha pubblicato un avviso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2.

Emendamento

1. Su richiesta del titolare di un brevetto SEP, il centro di competenza registra qualsiasi **SEP** in vigore in uno o più Stati membri per **il** quale il centro di competenza ha pubblicato un avviso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni anno è **sottoposto a controllo** un campione delle registrazioni di brevetti SEP per verificarne la completezza e la correttezza.

Emendamento

1. Ogni anno **l'EUIPO controlla** un campione delle registrazioni di brevetti SEP per verificarne la completezza e la correttezza.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Se un brevetto SEP è stato sospeso dal registro ai sensi del paragrafo 4, la data di registrazione corrisponde alla data in cui sono state corrette le inesattezze o sono state fornite le informazioni mancanti in maniera efficace e completa.*

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il titolare di brevetti SEP che non abbia registrato i propri brevetti SEP entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non ha diritto ***a ricevere royalty o a chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione*** di tali brevetti SEP, in relazione all'utilizzo della norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.

2. Il titolare di brevetti SEP che non abbia registrato i propri brevetti SEP entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non ha diritto ***ad avviare azioni per violazioni*** di tali brevetti SEP, in relazione all'utilizzo della norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le disposizioni contenute nei contratti che stabiliscono una royalty per i brevetti dichiarati essenziali per una norma conclusa e applicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni incluse nei contratti che stabiliscono una royalty per un ampio portafoglio di brevetti, presenti o futuri, a norma delle quali l'invalidità, il carattere non essenziale o l'inapplicabilità di un numero limitato di brevetti non incidono sull'importo complessivo e sull'applicabilità della royalty o su altre condizioni del contratto.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il centro di competenza cancella il brevetto SEP dal registro e dalla banca dati.

Emendamento

3. Il centro di competenza cancella il brevetto SEP dal registro e dalla banca dati. ***Il centro di competenza conserva e rende pubbliche le informazioni relative ai brevetti SEP che sono stati rimossi dal registro.***

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il centro di competenza nomina [10] valutatori dal relativo elenco in qualità di valutatori inter pares per un periodo di [tre] anni.

Emendamento

4. Il centro di competenza nomina [10] valutatori dal relativo elenco in qualità di valutatori inter pares per un periodo di [tre] anni, ***che agiscono in forma anonima.***

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le disposizioni pratiche e operative riguardanti:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) i requisiti per i valutatori o i conciliatori, compreso un codice di condotta;

Emendamento

a) i requisiti per i valutatori o i conciliatori, compreso un codice di condotta, ***le necessarie qualifiche, l'esperienza e i criteri di imparzialità;***

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza svolge una procedura di selezione dei candidati basata sui requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5.

Emendamento

1. Il centro di competenza svolge una procedura di selezione ***trasparente*** dei candidati basata sui requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5.

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati **adatti al** ruolo di valutatori o conciliatori. Possono esservi diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.

Emendamento

2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati **qualificati, esperti e imparziali per il** ruolo di valutatori o conciliatori. Possono esservi diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La verifica del carattere essenziale è effettuata da un valutatore selezionato ai sensi dell'articolo 27. I valutatori effettuano la verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP registrati per la norma per la quale sono stati registrati.

Emendamento

2. La verifica del carattere essenziale è effettuata da un valutatore selezionato ai sensi dell'articolo 27. I valutatori effettuano la verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP registrati per la norma per la quale sono stati registrati. **La verifica del carattere essenziale non è effettuata prima dell'adozione della norma rispetto alla quale il brevetto è dichiarato essenziale.**

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni anno il centro di competenza seleziona un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro al fine di procedere a una verifica del carattere essenziale. I brevetti SEP registrati delle micro e piccole imprese sono esclusi dal processo di campionamento annuale. Le

Emendamento

1. Ogni anno il centro di competenza seleziona un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro al fine di procedere a una verifica del carattere essenziale. I brevetti SEP registrati delle micro e piccole imprese sono esclusi dal processo di campionamento annuale,

verifiche sono effettuate in base a una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sul tasso di essenzialità per tutti i brevetti SEP registrati di un titolare di brevetti SEP in relazione a ciascuna delle norme iscritte nel registro. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante un atto di esecuzione, determina la metodologia dettagliata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

eccetto nel caso in cui tali imprese siano un aggregatore di brevetti o siano controllate direttamente o indirettamente da una persona giuridica che non risponde alla definizione di micro o piccola impresa. Le verifiche sono effettuate in base a una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sul tasso di essenzialità per tutti i brevetti SEP registrati di un titolare di brevetti SEP in relazione a ciascuna delle norme iscritte nel registro. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante un atto di esecuzione, determina la metodologia dettagliata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il centro di competenza notifica ai titolari di brevetti SEP i brevetti SEP selezionati per la verifica del carattere essenziale. Entro il termine stabilito dal centro di competenza, i titolari di brevetti SEP possono presentare ***una tabella delle rivendicazioni con un massimo di cinque corrispondenze tra il brevetto SEP e la norma di cui trattasi***, qualsiasi informazione tecnica aggiuntiva che possa facilitare la verifica del carattere essenziale e le traduzioni del brevetto richieste dal centro di competenza.

Emendamento

2. Il centro di competenza notifica ai titolari di brevetti SEP i brevetti SEP selezionati per la verifica del carattere essenziale. Entro il termine stabilito dal centro di competenza, i titolari di brevetti SEP possono presentare qualsiasi informazione tecnica aggiuntiva che possa facilitare la verifica del carattere essenziale e le traduzioni del brevetto richieste dal centro di competenza.

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se un brevetto SEP selezionato per la verifica del carattere essenziale è già stato oggetto di una tale verifica precedente o in corso, conformemente al presente titolo, o di una decisione o verifica del carattere essenziale **di cui all'articolo 8**, non deve essere effettuata alcuna ulteriore verifica del carattere essenziale. Il risultato della precedente decisione o verifica del carattere essenziale è utilizzato per determinare la percentuale di brevetti SEP inclusi nel campione che hanno superato con successo la verifica del carattere essenziale per ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica registrata.

Emendamento

4. Se un brevetto SEP selezionato per la verifica del carattere essenziale è già stato oggetto di una tale verifica precedente o in corso, conformemente al presente titolo, o di una decisione o verifica del carattere essenziale **effettuata, in buona fede, da un valutatore indipendente nel contesto di un pool di brevetti**, non deve essere effettuata alcuna ulteriore verifica del carattere essenziale, **se verificati i criteri di cui all'articolo 29, paragrafo 4 bis**. Il risultato della precedente decisione o verifica del carattere essenziale è utilizzato per determinare la percentuale di brevetti SEP inclusi nel campione che hanno superato con successo la verifica del carattere essenziale per ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica registrata.

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I pool di brevetti trasmettono al centro di competenza tutte le informazioni sulla metodologia della verifica del carattere essenziale e sui criteri utilizzati per la selezione dei valutatori.

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il valutatore può invitare il titolare

2. Il valutatore può invitare il titolare

del brevetto SEP interessato a presentare le proprie osservazioni, entro un termine stabilito dal valutatore.

o l'utilizzatore del brevetto SEP interessato a presentare le proprie osservazioni, entro un termine stabilito dal valutatore.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il centro di competenza notifica il parere motivato definitivo al titolare del brevetto SEP.

Emendamento

6. Il centro di competenza notifica il parere motivato definitivo al titolare del brevetto SEP *e a tutte le altre parti che hanno fornito osservazioni o elementi di prova.*

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza inserisce il risultato della verifica del carattere essenziale o della valutazione inter pares nel registro e il parere motivato e il parere motivato definitivo nella banca dati. Il risultato della verifica del carattere essenziale ai sensi del presente regolamento è valido per tutti i brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.

Emendamento

1. Il centro di competenza inserisce il risultato della verifica del carattere essenziale o della valutazione inter pares nel registro e il parere motivato e il parere motivato definitivo nella banca dati. Il risultato della verifica del carattere essenziale ai sensi del presente regolamento è valido per tutti i *pertinenti* brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La determinazione delle condizioni FRAND in relazione a *una norma* e a *un utilizzo* per i quali è stata effettuata

Emendamento

1. La determinazione delle condizioni FRAND in relazione a *norme* e a *utilizzi* per i quali è stata effettuata un'iscrizione

un'iscrizione nel registro è avviata da una delle persone seguenti:

nel registro è avviata da una delle persone seguenti:

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 prima di un procedimento giudiziario non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio *di natura finanziaria* nei confronti del presunto autore della violazione. ***Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP.*** Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della determinazione delle condizioni FRAND. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

4. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 prima di un procedimento giudiziario non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio nei confronti del presunto autore della violazione. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della determinazione delle condizioni FRAND. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Salvo diversamente concordato dalle parti, il periodo che intercorre tra la data di presentazione della richiesta di proseguire la determinazione delle condizioni FRAND conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettere b) o c), o all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, o all'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), a seconda dei casi, e la data di conclusione della procedura non supera i nove mesi.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND e *se si impegna a rispettarne l'esito*.

Emendamento

2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND e, *in caso di disaccordo, elenca i motivi per i quali ha deciso di non partecipare*.

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al

Emendamento

3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al

paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, **o di non impegnarsi a rispettarne l'esito**, si applica quanto segue:

paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, si applica quanto segue:

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND **e se si impegna a rispettarne l'esito**;

Emendamento

(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione **e si impegna a rispettarne l'esito**, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto;

Emendamento

(b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto;

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND **e si impegni a**

Emendamento

4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del

rispettarne l'esito ai sensi del paragrafo 2, anche nel caso in cui tale impegno sia subordinato all'impegno della parte richiedente a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, si applica quanto segue:

paragrafo 2, si applica quanto segue:

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente *e la invita a confermare al centro di competenza, entro sette giorni, se anch'essa si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND.* Se la parte richiedente accetta l'impegno, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue e il risultato è vincolante per entrambe le parti;

Emendamento

(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente. Se la parte richiedente accetta l'impegno, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue e il risultato è vincolante per entrambe le parti;

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a) *o informa il centro di competenza che non intende impegnarsi a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND,* il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Emendamento

(b) se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a), il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

(c) se la parte chiamata a rispondere ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte chiamata a rispondere in relazione al medesimo oggetto;

Emendamento

(c) se la parte chiamata a rispondere, ***entro il termine di cui alla lettera b)***, ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte chiamata a rispondere in relazione al medesimo oggetto;

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento durante il processo di determinazione delle condizioni FRAND, dichiarare di impegnarsi a rispettarne l'esito. La parte dichiarante può subordinare il proprio impegno all'impegno dell'altra parte a rispettare l'esito. Ciò non pone fine al processo di determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se ***entro i termini applicabili*** una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND mentre l'altra parte ***non assume*** il medesimo impegno, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti

5. Se una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND mentre l'altra parte ***si rifiuta di assumere*** il medesimo impegno, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti entro 5 giorni dalla

entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte.

scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La determinazione delle condizioni FRAND ha ad oggetto una licenza per un brevetto SEP a livello globale, salvo indicazione contraria delle parti, qualora entrambe accettino la determinazione delle condizioni FRAND, o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND. Le PMI che sono parti del procedimento di determinazione delle condizioni FRAND possono chiedere di limitare l'ambito territoriale di tale determinazione.

Emendamento

6. La determinazione delle condizioni FRAND ha ad oggetto una licenza per un brevetto SEP a livello globale, salvo indicazione contraria delle parti, qualora entrambe accettino la determinazione delle condizioni FRAND, o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, **come stabilito al paragrafo 3**. Le PMI **e le start-up** che sono parti del procedimento di determinazione delle condizioni FRAND possono chiedere di limitare l'ambito territoriale di tale determinazione.

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A seguito della risposta relativa alla determinazione delle condizioni FRAND notificata dalla parte chiamata a rispondere in conformità all'articolo 38, paragrafo 2, oppure a seguito della richiesta di prosecuzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 5, il centro di competenza propone almeno tre candidati per la determinazione delle condizioni FRAND

Emendamento

1. A seguito della risposta relativa alla determinazione delle condizioni FRAND notificata dalla parte chiamata a rispondere in conformità all'articolo 38, paragrafo 2, oppure a seguito della richiesta di prosecuzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, **lettera c)**, il centro di competenza propone almeno tre candidati per la determinazione delle condizioni

scegliendoli dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. La parte o le parti selezionano uno dei candidati proposti come conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND.

FRAND scegliendoli dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. La parte o le parti selezionano uno dei candidati proposti come conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il conciliatore comunica alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND il calendario e le modalità di svolgimento della procedura.

Emendamento

2. Il conciliatore comunica alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, **come stabilito all'articolo 38, paragrafo 3**, il calendario e le modalità di svolgimento della procedura.

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Al più tardi con la prima comunicazione scritta*** le parti possono eccepire che il conciliatore non può procedere alla determinazione delle condizioni FRAND per motivi di diritto, ad esempio l'esistenza di una precedente determinazione delle condizioni FRAND vincolante o di un accordo tra le parti. All'altra parte è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Emendamento

1. ***In qualsiasi momento*** le parti possono eccepire che il conciliatore non può procedere alla determinazione delle condizioni FRAND per motivi di diritto, ad esempio l'esistenza di una precedente determinazione delle condizioni FRAND vincolante o di un accordo tra le parti. All'altra parte è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il conciliatore può invitare le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto.

Emendamento

2. Il conciliatore può invitare le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, **come stabilito all'articolo 38, paragrafo 3**, a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto.

Emendamento 128

**Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND cooperano in buona fede con il conciliatore, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per consentire al conciliatore di ascoltare i testimoni e i periti che questi potrebbe convocare.

Emendamento

3. Le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, **come stabilito all'articolo 38, paragrafo 3**, cooperano in buona fede con il conciliatore, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per consentire al conciliatore di ascoltare i testimoni e i periti che questi potrebbe convocare.

Emendamento 129

**Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. La parte chiamata a rispondere può unirsi alla determinazione delle condizioni FRAND in qualsiasi momento prima della sua conclusione.

Emendamento

4. La parte chiamata a rispondere, **che non ha risposto entro il termine stabilito all'articolo 38, paragrafo 2**, può unirsi alla determinazione delle condizioni FRAND in qualsiasi momento prima della sua conclusione.

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In qualsiasi fase della procedura, su richiesta di entrambe le parti o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi, il conciliatore pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento

5. In qualsiasi fase della procedura, su richiesta di entrambe le parti o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, **come stabilito all'articolo 38, paragrafo 3, e** a seconda dei casi, il conciliatore pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND.

Emendamento 131

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) revoca l'impegno a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND di cui all'articolo 38, oppure

Emendamento

soppresso

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND non ottempera alle richieste del conciliatore od omette in altro modo di conformarsi a una prescrizione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore pone fine alla procedura.

Emendamento

3. Se la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, **come stabilito all'articolo 38, paragrafo 3,** non ottempera alle richieste del conciliatore od omette in altro modo di conformarsi a una prescrizione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore pone fine alla procedura.

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta di **qualsiasi altra** parte.

Emendamento

2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta di **una parte, soltanto se la parte che ha richiesto l'istituzione delle condizioni FRAND dà il proprio consenso.**

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il conciliatore può esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni riservate e non riservate relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, nonché le informazioni e i documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.

Emendamento

2. Il conciliatore può esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni riservate e non riservate relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, ***i tassi delle royalty aggregate presentati a norma dell'articolo 15, le opinioni di esperti non vincolanti sui tassi delle royalty aggregate stabiliti a norma dell'articolo 18,*** nonché le informazioni e i documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuna parte può presentare

Emendamento

2. Ciascuna parte può presentare

osservazioni e suggerire modifiche in relazione alla proposta del conciliatore, che la può riformulare per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone in tal caso le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi.

osservazioni e suggerire modifiche in relazione alla proposta del conciliatore, che la può riformulare per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone in tal caso le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, **come stabilito all'articolo 38 e** a seconda dei casi.

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Oltre che per i motivi previsti dall'articolo 38, paragrafo 4, dall'articolo 44, paragrafo 3, dall'articolo 45, paragrafo 5, dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 46, paragrafo 3, e dall'articolo 47, paragrafo 2, la determinazione delle condizioni FRAND si conclude nei modi seguenti:

Emendamento

1. Oltre che per i motivi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3, **lettera c), dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera d)**, dall'articolo 44, paragrafo 3, dall'articolo 45, paragrafo 5, dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 46, paragrafo 3, e dall'articolo 47, paragrafo 2, la determinazione delle condizioni FRAND si conclude nei modi seguenti:

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro chiamato a decidere sulla determinazione delle condizioni FRAND, anche in casi di abuso di posizione dominante tra privati, o su un'azione per violazione di un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri e oggetto di determinazione delle condizioni FRAND, non procede all'esame del merito di tale azione, a meno che non abbia ricevuto notifica di un avviso di chiusura della determinazione delle condizioni

Emendamento

4. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro chiamato a decidere sulla determinazione delle condizioni FRAND, anche in casi di abuso di posizione dominante tra privati, o su un'azione per violazione di un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri e oggetto di determinazione delle condizioni FRAND, non procede all'esame del merito di tale azione, a meno che non abbia ricevuto notifica di un avviso di chiusura della determinazione delle condizioni

FRAND o, nei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), una comunicazione relativa agli impegni ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5.

FRAND.

Emendamento 138

Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Un periodo specificato in giorni termina l'ultimo giorno; un periodo specificato in settimane termina alla fine del giorno dell'ultima settimana; un periodo specificato in mesi termina alla scadenza del giorno corrispondente al giorno iniziale del periodo e, se non esiste tale giorno nell'ultimo mese, termina l'ultimo giorno di quel mese; un periodo specificato in anni termina alla scadenza del giorno corrispondente al giorno iniziale di un dato periodo e, se non esiste tale giorno, termina l'ultimo giorno di quel mese.

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il centro di competenza offre corsi di formazione e assistenza a titolo gratuito su questioni relative ai brevetti SEP per le micro, piccole e medie imprese.

1. Il centro di competenza offre corsi di formazione e assistenza a titolo gratuito su questioni relative ai brevetti SEP per le micro, piccole e medie imprese ***e le start-up, in particolare per offrire orientamenti pratici e consulenza, siano esse titolari o utilizzatori di brevetti SEP. Il centro di competenza consulta proattivamente e su base periodica le micro, piccole e medie imprese e le start-up per stabilire quali siano i corsi di formazione e le forme di***

assistenza di maggiore utilità.

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il centro di competenza può commissionare studi, se lo ritiene necessario, per assistere le micro, piccole e medie imprese su questioni relative ai brevetti SEP.

Emendamento

2. Il centro di competenza può commissionare studi, se lo ritiene necessario, per assistere le micro, piccole e medie imprese **e le start-up** su questioni relative ai brevetti SEP. **Tali studi possono prevedere l'obbligo per i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP di fornire informazioni sulle licenze stipulate, sulle royalty versate o riscosse e sui prodotti venduti per applicazioni IoT e il centro di competenza può elaborare stime per le micro, piccole e medie imprese sui costi di licenza di tali applicazioni.**

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il presente articolo non si applica agli aggregatori di brevetti, indipendentemente dal loro status di micro, piccola o media impresa.

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. L'EUIPO garantisce che tale funzione sia dotata di fondi e risorse sufficienti.

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nel negoziare una licenza per un brevetto SEP con le micro, piccole e medie imprese, i titolari di brevetti SEP **considerano la possibilità di offrire** loro condizioni FRAND più favorevoli rispetto a quelle da essi offerte per le stesse norme e per gli stessi utilizzi a imprese diverse dalle micro, piccole e medie imprese.

Emendamento

1. Nel negoziare una licenza per un brevetto SEP con le micro, piccole e medie imprese, i titolari di brevetti SEP **offrono** loro condizioni FRAND più favorevoli rispetto a quelle da essi offerte per le stesse norme e per gli stessi utilizzi a imprese diverse dalle micro, piccole e medie imprese.

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I titolari di brevetti SEP prendono in considerazione anche la possibilità di applicare sconti o concedere licenze esenti da royalty per volumi di vendita ridotti, indipendentemente dalle dimensioni dell'utilizzatore interessato alla licenza. Tali sconti o licenze esenti da royalty devono essere eque, ragionevoli e non discriminatorie e sono rese disponibili nella banca dati elettronica come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento

3. I titolari di brevetti SEP prendono in considerazione anche la possibilità di applicare sconti, **dilazionando i pagamenti in rate senza interessi**, o concedere licenze esenti da royalty per volumi di vendita ridotti, indipendentemente dalle dimensioni dell'utilizzatore interessato alla licenza. Tali sconti o licenze esenti da royalty devono essere eque, ragionevoli e non discriminatorie e sono rese disponibili nella banca dati elettronica come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 145

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Eventuali vantaggi concessi alle micro, piccole e medie imprese ai sensi del

presente regolamento possono essere negati o revocati in caso di elusione o di uso improprio.

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le tasse di cui al paragrafo 2, lettera b), sono sostenute in egual misura dalle parti che hanno partecipato alla procedura relativa alla perizia sulla royalty aggregata, salvo diverso accordo tra loro o a meno che il panel non suggerisca una diversa ripartizione in base alle dimensioni delle parti, stabilite in virtù del *rispettivo fatturato*;

Emendamento

(b) le tasse di cui al paragrafo 2, lettera b), sono sostenute in egual misura dalle parti che hanno partecipato alla procedura relativa alla perizia sulla royalty aggregata, salvo diverso accordo tra loro o a meno che il panel non suggerisca una diversa ripartizione in base alle dimensioni delle parti, stabilite in virtù del *livello di partecipazione delle parti alla determinazione della royalty aggregata e del loro interesse economico nell'esito della procedura*;

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 66

Testo della Commissione

Articolo 66

Apertura della registrazione per una norma esistente

1. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP essenziali per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ("norme esistenti"), per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto

Emendamento

soppresso

delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

2. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli utilizzatori di una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

3. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere una perizia ai sensi dell'articolo 18 in relazione a brevetti SEP essenziali per una norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato conformemente al paragrafo 4. Le prescrizioni e le procedure di cui all'articolo 18 si applicano mutatis mutandis.

4. Nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, determina, mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 67, le norme esistenti o parti di esse o i casi d'uso pertinenti che possono essere notificati ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2, o per i quali può essere chiesta una perizia ai sensi del paragrafo 3. L'atto delegato determina anche quali procedure e

prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano a tali norme esistenti. L'atto delegato è adottato entro [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

5. Il presente articolo si applica fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti entro il [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui *all'articolo 1, paragrafo 4*, all'articolo 4, paragrafo 5, *e all'articolo 66, paragrafo 4*, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui *all'articolo 1, paragrafo 4*, all'articolo 4, paragrafo 5, *e all'articolo 66, paragrafo 4*, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati

non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

già in vigore.

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 1, paragrafo 4**, dell'articolo 4, paragrafo 5, **e dell'articolo 66, paragrafo 4**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **5** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta ***l'efficacia e l'efficienza del sistema di registrazione dei brevetti SEP*** e di verifica del carattere essenziale.

Emendamento

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **3** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta ***l'impatto che il sistema di verifica del carattere essenziale e il sistema di determinazione delle condizioni FRAND hanno sulla competitività dei titolari di brevetti SEP dell'Unione a livello mondiale e sull'innovazione all'interno dell'Unione.***

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **8** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni **cinque** anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro.

Emendamento

2. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **5** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni **tre** anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro.

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Nel corso dell'elaborazione del parere, la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/persona
ACEA (European Manufacturers' Association)
ACT (The App Association)
Airties
Amazon
Apple Inc.
Bayerische Motoren Werke AG
BURY Technologies
CEN-CENELEC
Cisco Systems Inc.
Continental AG
Copan Walter (former U.S. Undersecretary of Commerce for Standards and Technology)
Czech Automotive Industry Association
Czech Chamber of Commerce
Delrahim Makan (former U.S. Assistant Attorney General DOJ Antitrust)
Deutsche Telekom
DLA Piper
Dolby Laboratories
EARTO (European Association of Research and Technology Organisations)
EDPS (European Data Protection Supervisor)
Emporia
Ericsson
ESMIG (The European Smart Energy Solution Providers)
EPLAW (European Patent Lawyer Office)
European Patent Office
EVBox
Fairphone
Fair Standards Alliance
Forward Global
George Masson University – Professor Adam Mossof
German Association of the Automotive Industry (VDA)
Google
Harman International Industries
Honda Motor Co. Ltd
HP Inc.
Iancu Andrei (former Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the USPTO)
Ingenico
Intel Corporation
IP Europe

Iskraemeco Group
Itron Inc.
Juniper Networks Inc.
Kamstrup A/S
Kappos David J. (former Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the USPTO)
Landis & Gyr AG
Lenovo
Lucid Circus
Maghame IP Consulting - Taraneh Maghamé
Marconi - Avanci Platform
Mazda Motor Corporation
Mercedes Benz
Microsoft Corporation
Nissan Motor Co., Ltd.
Nokia
Nordic Semiconductor
Orange
Parliament of the Czech Republic
Permanent Representation of Finland to the EU
Phillips Noah J. (former U.S. Commissioner on the Federal Trade Commission)
PIPLI (Public Interest Patent Law Institute U.S.)
Qualcomm
Renault Group
Sagemcom
Schaeffler AG
Schneider Electric
Sequans Communication
Siemens
Sky
University of Skövde, Software Systems Research Group - Professor Björn Lundell
European Commission – SEPs Expert Group: - Barron Justus - Geradin Damien - Granata Sam - Heiden Bowman - Heinebrodt Martin - Hoffman Fabian - Kuźnicka-Cholewa Aleksandra - Maghame Taraneh - Magnusson Monica - Padilla Jorge - Peter Ruud - Schneider Matthias - Toffaletti Sebastino
Stellantis N.V.
Suzuki Motor Corporation

Telit Communications SPA
Toyota
u-blox AG
UCL Faculty of Laws - Sir Robin Jacob
Unified Patent Court of Appeal
Varney Christine A. (former U.S. Assistant Attorney General DOJ Antitrust)
Volkswagen AG
Volvo Group
4iP Council

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Brevetti essenziali, modifica del regolamento (UE) 2017/1001
Riferimenti	COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 15.6.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 15.6.2023
Relatrice per parere Nomina	Dita Charanzová 23.8.2023
Esame in commissione	25.10.2023
Approvazione	4.12.2023
Esito della votazione finale	+: 18 –: 5 0: 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Laura Ballarín Cereza, Biljana Borzan, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Sandro Gozi, Maria Grapini, Eugen Jurzyca, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Antonius Manders, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, René Repasi, Andreas Schwab, Róza Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Maria da Graça Carvalho, Malte Gallée, Karen Melchior, Marco Zullo
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Estrella Durá Ferrandis, Włodzimierz Karpiński, Ska Keller

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

18	+
NI	Miroslav Radačovský
PPE	Pablo Arias Echeverría, Włodzimierz Karpiński, Marion Walsmann
Renew	Andrus Ansip, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, Róza Thun und Hohenstein, Marco Zullo
S&D	Laura Ballarín Cereza, Biljana Borzan, Estrella Durá Ferrandis, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi
The Left	Anne-Sophie Pelletier

5	-
ECR	Eugen Jurzyca
PPE	Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Antonius Manders, Tom Vandenkendelaere

5	0
ID	Markus Buchheit
PPE	Andreas Schwab
Verts/ALE	Malte Gallée, Ska Keller, Kim Van Sparrentak

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Brevetti essenziali e modifica del regolamento (UE) 2017/1001		
Riferimenti	COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD)		
Presentazione della proposta al PE	27.4.2023		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 15.6.2023		
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	INTA 5.10.2023	ITRE 15.6.2023	IMCO 15.6.2023
Pareri non espressi Decisione	ITRE 23.5.2023		
Commissioni associate Annuncio in Aula	INTA 5.10.2023		
Relatori Nomina	Marion Walsmann 26.6.2023		
Esame in commissione	19.9.2023	24.10.2023	
Approvazione	24.1.2024		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	13 0 10	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pascal Arimont, Gunnar Beck, Ilana Cicurel, Ibán García Del Blanco, Virginie Joron, Pierre Karleskind, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Pascal Durand, Angelika Niebler, Witold Pahl, Nacho Sánchez Amor, Jana Toom		
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Benoît Biteau, Christian Ehler		
Deposito	30.1.2024		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

13	+
PPE	Pascal Arimont, Christian Ehler, Witold Pahl, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann
S&D	Pascal Durand, Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken
Verts/ALE	Benoît Biteau, Sergey Lagodinsky

0	-

10	0
ECR	Raffaele Stancanelli
ID	Gunnar Beck, Virginie Joron, Gilles Lebreton
NI	Sabrina Pignedoli
PPE	Angelika Niebler
Renew	Ilana Cicurel, Pierre Karleskind, Jana Toom, Adrián Vázquez Lázara

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti